



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI

ASSEMBLEA

162 ^a seduta pubblica (pomeridiana) mercoledì 8 gennaio 2014

Presidenza del presidente Grasso

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-97

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 99-241

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 243-333

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 5

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	5

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	6

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	7

Reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE	11, 12, 13
TAVERNA (M5S)	11
MONTEVECCHI (M5S)	12

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazione sul voto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali:

FINOCCHIARO (PD)	13
BISINELLA (LN-Aut)	13, 14
BERNINI (FI-PdL XVII)	16
CAMPANELLA (M5S)	18
FERRARA Mario (GAL)	19
DE PETRIS (Misto-SEL)	21
LO MORO (PD)	22
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	24

Seguito della discussione:

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (Relazione orale):

PRESIDENTE	Pag. 24, 25, 26 e passim
PUGLIA (M5S)	24, 25, 26
MARINO Mauro Maria (PD)	26
FORNARO (PD), relatore	29, 36, 40 e passim
SACCOMANNI, ministro dell'economia e delle finanze	30
BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	36, 41, 45 e passim
BELLOT (LN-Aut)	36, 38, 41
CANTINI (PD)	36
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	37
ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII)	37
MONTEVECCHI (M5S)	37, 49, 88 e passim
FUCKSIA (M5S)	38
MOLINARI (M5S)	38, 80, 85
D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII)	39
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	39
PETRAGLIA (Misto-SEL)	39, 44
BROGLIA (PD)	41
SANTANGELO (M5S)	41, 50, 51
MARINO Luigi (PI)	42
ENDRIZZI (M5S)	42, 43
CAMPANELLA (M5S)	47, 50
NUGNES (M5S)	47
BIGNAMI (M5S)	48
LANZILLOTTA (SCpI)	77, 83
VACCIANO (M5S)	83
MUSSINI (M5S)	85
CARRARO (FI-PdL XVII)	88, 89
SCILIPOTI (FI-PdL XVII)	90, 91, 95 e passim
BLUNDO (M5S)	93, 94
PEPE (M5S)	96

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo
44 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.) 95

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA
DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 2014 97**

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1188**

Ordini del giorno Pag. 99

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 108

Decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno. 109

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 147

Articolo 2 ed emendamenti 153

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 157

Articolo 3 ed emendamenti 159

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 186

Articolo 4, emendamenti, proposta di stralcio e ordine del giorno 188

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 239

*ALLEGATO B***INTERVENTI**

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Blundo sull'emendamento 4.9 al decreto legge n. 133 (1188) 243

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA ... Pag. 245**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 301****CONGEDI E MISSIONI 301****DISEGNI DI LEGGE**

Assegnazione 301

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere 303

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 304

Trasmissione di documenti 305

Trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione 305

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni ed a interrogazioni 306

Interrogazioni 306

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 332

AVVISO DI RETTIFICA 333

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi, l'ordine del giorno di questa seduta è integrato con la deliberazione dell'Assemblea sul voto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge n. 151 del 2013, recante disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 gennaio.

Oggi pomeriggio, fino alle ore 20,30, e nella seduta di domani, con inizio alle ore 9 e senza previsione di orario di chiusura, proseguirà – fino alla sua conclusione – l'esame del decreto-legge IMU e Banca d'Italia. Tra le ore 14 e le ore 15 della seduta di domani si svolgerà il sindacato ispettivo.

Il calendario della prossima settimana, a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 14 gennaio, prevede la discussione dei disegni di legge in materia di pene detentive non carcerarie; il seguito del disegno di legge sulla demolizione di opere abusive; l'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari – già previsti per questa settimana – nonché le mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico.

Nella settimana dal 21 al 23 gennaio, oltre all'eventuale seguito di argomenti non conclusi, saranno discussi il disegno di legge di modifica del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso, la mozione Lanzillotta sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019 e il decreto-legge proroga termini.

La settimana successiva, a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 28 gennaio, oltre all'eventuale seguito del decreto-legge proroga termini, saranno esaminati i decreti-legge sul finanziamento dei partiti e in materia di disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 30 gennaio, con ripresa diretta televisiva, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo risponderà a interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame della relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia.

La Conferenza dei Capigruppo ha, infine, convenuto che gli interventi di fine seduta potranno essere effettuati dopo gli orari di chiusura delle sedute stabiliti dal calendario e, comunque, salvo l'apprezzamento della Presidenza in ordine all'andamento dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014:

- Relazione del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Assestamento e Rendiconto del bilancio dello Stato
- Bilancio interno e rendiconto del Senato
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Disegno di legge n. 925 e connessi – Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 580 – Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi
- Disegno di legge n. 948 e connessi – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea Reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 30 gennaio 2014:

Mercoledì	8	gennaio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20,30)	} – Seguito disegno di legge n. 1188 – Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia (<i>Scade il 29 gennaio 2014</i>)
Giovedì	9	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9)	
Martedì	14	gennaio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 11-13,30)	} – Disegno di legge n. 925 e connessi – Pene detentive non carcerarie e messa alla prova (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Mercoledì	15	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Seguito disegno di legge n. 580 – Demolizione opere abusive
Giovedì	16	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	16	gennaio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
				} – Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico
				} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 925 e connessi (Pene detentive non carcerarie e messa alla prova) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 10 gennaio.

Martedì	21	gennaio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Eventuale seguito argomenti non conclusi – Disegno di legge n. 948 e connessi – Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) – Mozione n. 182, Lanzillotta, sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019 – Disegno di legge n. 1214 – Decreto-legge n. 150, proroga termini (<i>Voto finale entro il 2 febbraio</i>) (<i>Scade il 28 febbraio</i>)
Mercoledì	22	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	23	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	23	gennaio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 948 e connessi (Scambio elettorale politico mafioso) e 1214 (Decreto-legge n. 150, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 20 gennaio.

Martedì	28	gennaio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 11-13,30)	} – Eventuale seguito disegno di legge n. 1214 – Decreto-legge n. 150, proroga termini (<i>Voto finale entro il 2 febbraio</i>) (<i>Scade il 28 febbraio</i>) – Disegno di legge n. 1213 e connessi – Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti (<i>Voto finale entro il 2 febbraio</i>) (<i>Scade il 26 febbraio</i>) – Disegno di legge n. 1215 – Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità (<i>Voto finale entro il 2 febbraio</i>) (<i>Scade il 28 febbraio</i>)
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16-20)	
Mercoledì	29	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13,30)	
»	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16-20)	
Giovedì	30	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	} – Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-bis del Regolamento al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Giovedì	30	gennaio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1213 e connessi (Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti) e 1215 (Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 24 gennaio.

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con la Relazione del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1188
(Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto) ()*

Relatori	1h
Governo	1h
Votazioni	1h
<i>Gruppi 7 ore, di cui:</i>	
PD	1h 32'
FI-PDL XVII	1h
M5S	54'
NCD	41'
LN-Aut	31'
Misto	30'
PI	29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	29'
GAL	28'
SCpI	26'
Dissenzienti	5'

(*) La ripartizione dei tempi per la discussione del decreto-legge potrà tener conto di eventuali cessioni concordate tra i Gruppi.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214
(Decreto-legge n. 150, Proroga termini)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1h
Governo	1h
Votazioni	1h
<i>Gruppi 7 ore, di cui:</i>	
PD	1h 32'
FI-PDL XVII	1h
M5S	54'
NCD	41'
LN-Aut	31'
Misto	30'
PI	29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	29'
GAL	28'
SCpI	26'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1213 e connessi
(Decreto-legge n. 149, Finanziamento dei partiti)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1h
Governo	1h
Votazioni	1h

Gruppi 7 ore, di cui:

PD	1h 32'
FI-PDL XVII	1h
M5S	54'
NCD	41'
LN-Aut	31'
Misto	30'
PI	29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	29'
GAL	28'
SCpI	26'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del ddl n. 1215
(Decreto-legge n. 151, Disposizioni finanziarie enti locali,
infrastrutture, calamità)**

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1h
Governo	1h
Votazioni	1h

Gruppi 7 ore, di cui:

PD	1h 32'
FI-PDL XVII	1h
M5S	54'
NCD	41'
LN-Aut	31'
Misto	30'
PI	29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	29'
GAL	28'
SCpI	26'
Dissenzienti	5'

TAVERNA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA (*M5S*). Signor Presidente, come ben sa, il Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle non ha votato il calendario dei lavori approvato a maggioranza dall'odierna Conferenza dei Capigruppo.

È infatti dal 5 novembre 2013 che abbiamo presentato una mozione di sfiducia individuale al ministro della giustizia Annamaria Cancellieri e siamo, dopo due mesi, a chiederne ancora la calendarizzazione. (*Applausi del senatore Puglia*).

Signor Presidente, nel caso in cui un Gruppo parlamentare di opposizione richieda la verifica del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, ovvero tra Camera e singoli Ministri, le Camere hanno l'obbligo costituzionale di risolverlo. Non accogliere una tale richiesta, formulata dal Movimento di cittadini che ha ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni politiche, significa porsi al di fuori del regime democratico e parlamentare.

Del resto le motivazioni sono di natura costituzionale, in forza del mancato rispetto della dignità e dell'onorabilità pubblica del Ministro della giustizia, cui si aggiungono indulti mascherati, utili solo ai mafiosi, stupratori, assassini, ad ogni modo delinquenti abituali, non so se vi ricorda qualcuno.

A questo voglia aggiungersi la difficile comprensione di quali siano i veri rapporti tra il nuovo segretario del Partito Democratico ed il partito stesso che egli dice di rappresentare.

Facciamo qualche piccola citazione: «Non è un problema di avviso di garanzia, che non è una sentenza di condanna, ma il Ministro ha perduto quel prestigio e quella autorevolezza che sono condizioni necessarie alla funzione di Ministro della giustizia». Citando ancora: «Il prefetto Cancellieri sa che ci sono dei momenti in cui si fa un servizio alle istituzioni se si fa un passo indietro, con le dimissioni prima che si arrivi al voto», l'abbiamo consigliato anche noi a qualcun'altro. Ha detto anche Renzi: «Spero che prevalga il buonsenso; oggi Cancellieri ha perduto quel prestigio e autorevolezza che le rimangono dal punto di vista personale, ma nella sua funzione non più». Infine, l'attuale segretario del Partito Democratico ha affermato: «Se fossi in Parlamento, chiederei al mio Gruppo di votare per le dimissioni». Era il 19 novembre 2013 e queste erano le dichiarazioni di Matteo Renzi, allora sindaco di Firenze e candidato alla segreteria del Partito Democratico, oggi segretario del partito che è azionista di maggioranza di questo patetico Esecutivo.

La dottoressa Cancellieri è ancora Ministro della giustizia della Repubblica italiana ed è attivissima nel proporre iniziative.

Partiamo dall'argomento emergenza carceraria. Al posto di venire a relazionarci sull'attuazione di un piano che avrebbe dovuto risolvere strutturalmente il problema e che finora, a fronte di investimenti multimilionari, non ha partorito neanche un nuovo posto in due anni, ci sottopone

un decreto vergognoso. Qualcuno lo ha battezzato «decreto svuota-carceri»; sarebbe più corretto chiamarlo «indulto mascherato». Al posto di intervenire sulle fattispecie minori, statisticamente più frequenti e socialmente meno pericolose, si vuole far passare la liberazione anticipata speciale di mafiosi, violentatori e assassini come la soluzione giusta per risolvere i problemi penitenziari ed evitare ulteriori condanne da parte di Strasburgo. Nel frattempo vuole estendere l'utilizzo del braccialetto elettronico convenzionato con Telecom – dove casualmente lavora anche il figlio – grazie ad un contratto da lei rinnovato quando era Ministro dell'interno dello scorso Esecutivo; finora applicato a meno di venti reclusi in tutto, dal 2001 ad oggi, ha divorato oltre 120 milioni di euro dello Stato.

Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi non fa altro che passare da un *talk show* all'altro chiedendoci dialogo. Bene, cominci a farci vedere se riesce a dialogare ancora con il resto del suo partito, se è disposto ad essere coerente con quanto ha detto meno di due mesi fa. Solo per capire se il Partito Democratico all'interno delle istituzioni risponda a quanto chiede il segretario o a quanto chiede il *Premier*, visto che ormai non si sa più con chi dovremmo parlare in questa Repubblica: per parlare con il Capo dell'Esecutivo bisogna sentire il Presidente della Repubblica e non il Primo Ministro; e per sapere qual è la posizione del Partito Democratico con chi bisogna parlare? Con il Primo Ministro o con il segretario? O vogliamo continuare a giocare a ping pong?

Pertanto richiediamo formalmente e nuovamente di calendarizzare domani, giovedì 9 gennaio, la mozione di sfiducia individuale al ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri. Il Partito Democratico e le squadre renziane al suo interno non possono non accogliere questa richiesta per dimostrare nei fatti, e non soltanto con la propaganda, coerenza e dignità.

Molto presto dovremo affrontare provvedimenti di importanza fondamentale per l'Italia intera, come la legge elettorale e il finanziamento pubblico ai partiti. Noi vogliamo sapere con un voto, qui e adesso, se la coalizione che governa questo Paese è quella composta da Letta e Alfano seduti al banco del Governo o quella tra Renzi e Berlusconi seduti al tavolo di Arcore.

Il Movimento 5 Stelle ha sempre dimostrato la sua coerenza in questi mesi. Dimostrate agli italiani, con questo voto, voi chi siete. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute di domani della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Cancellieri, avanzata dalla senatrice Taverna.

Non è approvata. (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*)

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Deliberazione sul voto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali (ore 16,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul voto contrario della 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1215: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali».

Ha facoltà di parlare la presidente della 1ª Commissione, senatrice Finocchiaro.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, dopo un'esposizione del senatore Giuseppe Esposito, relatore alla Commissione, che proponeva un parere favorevole, sono intervenuti nel dibattito la senatrice Bisinella e il senatore Campanella.

All'atto della votazione la proposta di parere favorevole raccoglieva nove voti positivi e nove voti contrari. Data la parità di voto tra favorevoli e contrari, la proposta di parere risultava non approvata, cosicché, in ragione della peculiare natura dei pareri della 1ª Commissione sui presupposti costituzionali dei decreti-legge, che sono fondati su un criterio rigorosamente binario (i presupposti esistono o non esistono), l'esito dell'esame è stato quello di un parere negativo, che viene sottoposto all'Assemblea ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

BISINELLA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, in questo momento ci troviamo di fronte ad una situazione che noi della Lega Nord definiamo – non possono esserci altri termini – vergognosa. Quello che è accaduto in Commissione affari costituzionali non può che essere definito come una beffa che si aggiunge ad un enorme danno. Noi ci troviamo di nuovo qui – peraltro, mi permetto di sottolineare, Presidente, con una decisione poco opportuna di voler calendarizzare tale questione – subito dopo il termine della seduta di Commissione – a discutere, nelle prerogative della Presidenza, dei presupposti di costituzionalità. Forse, però, ciò limita un po' troppo le prerogative di tutti i parlamentari che, magari, avrebbero voluto un po' più addentrarsi, se qualcuno ancora non lo avesse fatto, nel merito del provvedimento che stiamo valutando e che – ripeto – è vergognoso.

I presupposti di costituzionalità sono manifestamente assenti; non vi sono assolutamente i requisiti che devono sussistere perché sia ammissibile la decretazione d'urgenza, in base all'articolo 77 della Costituzione. L'utilizzo della decretazione d'urgenza – lo ricordo ai colleghi, e vorrei sentire anche cosa ne pensano gli altri – è sottoposto al rispetto rigoroso di precise condizioni. Parliamo di un decreto-legge reiterato: un decreto-legge che contiene previsioni e disposizioni di un decreto-legge non convertito, e anzi, occorre sottolineare, ritirato dal Governo, e questo fa un bella differenza sostanziale, perché non c'erano le condizioni dal punto di vista del merito e dei presupposti costituzionali e politici per portarlo avanti. Ci ritroviamo tali misure in un nuovo decreto-legge che, di nuovo, presenta gli stessi vizi. Vi dico solo che il titolo – che invito i colleghi a leggere bene – indica che le disposizioni riguardano la funzionalità degli enti locali e, quindi, vi sono di nuovo le norme del cosiddetto salva Roma (chiamiamolo con il suo nome). (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Questo provvedimento, che è di nuovo il decreto fatto solo ed esclusivamente per salvare Roma dalla bancarotta, presenta norme in materia di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche. Mancano quindi i requisiti di omogeneità, perché è di tutta evidenza che è un decreto-legge eterogeneo fin dal suo titolo. Mancano inoltre in molte disposizioni i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che devono presiedere all'emanazione e, per di più – cosa veramente grave e vergognosa, sulla quale l'attenzione di tutti deve essere massima in quest'Aula se si crede e si vuole dare peso al ruolo che il Parlamento deve avere in questo Paese – tale provvedimento reca il contenuto di un decreto-legge non convertito e ritirato. La reiterazione viola palesemente la Costituzione ed è illegittima, come evidenziato più volte negli anni dalla Corte costituzionale. Ricordo le sentenze a partire dal 2006; ci sono pronunce esplicite del 2007 e del 2008 della Corte, che è intervenuta più volte proprio sulla sindacabilità dei presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge, affermando che laddove manchino i requisiti costituzionali, come in questo caso, il decreto-legge è censurabile, anche se viene convertito.

Ci chiediamo allora dove sia in questo momento la Corte costituzionale e come si pronuncerà se voi, con i vostri numeri, partiti di maggioranza che sostenete questo Governo, intenderete convertirlo. Noi ci metteremo di traverso. Le critiche in questo caso sono assolutamente fondate.

Ci rendiamo conto che la situazione del Comune di Roma è paradossale, che si protrae purtroppo da moltissimi anni ed è imputabile solamente ed esclusivamente alle irresponsabilità di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci che si sono succeduti negli anni (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), che hanno causato un debito pubblico, un buco del Comune di Roma che ancora una volta lo Stato – che ricordo siamo tutti, sono i cittadini che ci stanno ascoltando – è costretto a ripianare, intervenendo per l'ennesima volta mettendo toppe a falle che non possono che ingigantirsi. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Morra*).

Non nascondiamo il fatto che non sarà con questo ulteriore intervento dello Stato che verrà risolto il problema di Roma. Il prossimo anno ci troveremo per l'ennesima volta a dover di nuovo affrontare questo tema. Ricordo che il cumulo dei debiti di Roma, che è stato già ripianato in gran parte con fior fior di milioni che vengono versati dalle tasche di tutti i contribuenti e di tutti i cittadini onesti, ammonta a ben 12 miliardi di euro. Ricordo che i sindaci di tutti gli altri Comuni, con molto senso di responsabilità e facendo i salti mortali, tengono i conti in ordine e si preoccupano di come utilizzano le risorse pubbliche, si preoccupano di non sperperarle, e in loro soccorso non interviene quest'Aula, non interviene nessuno, non interviene questo Governo. Questa è una vergogna, perché è una mancanza di rispetto, un bruttissimo segnale che si lancia a tutti i cittadini e a tutti gli amministratori responsabili, capaci ed onesti.

Ricordo, ritornando ai presupposti di costituzionalità, che questo decreto-legge viola in maniera palese i principi costituzionali e toglie valore a quello che dovrebbe essere il vaglio sul carattere di straordinarietà e sui requisiti di necessità ed urgenza. Innanzitutto attenua la valenza di sanzione della retroattività delle norme e della loro reiterazione. Esso crea inoltre incertezza giuridica e normativa, in quanto è impossibile prevedere la durata nel tempo di disposizioni di questo tipo, disposizioni che hanno carattere finanziario. Su questo la Corte è intervenuta più volte.

Chiediamoci anche cosa i cittadini possano comprendere dall'emanazione di atti normativi di questo tipo, che sono raggruppati sotto la formula «proroga di termini», ma che contengono norme che più eterogenee non potrebbero essere e che creano un quadro normativo assolutamente confusionario che rende incomprensibili le disposizioni, non solo per qualsiasi operatore, ma anche per tutti i cittadini, che devono poter capire cosa venga approvato in Parlamento. Non c'è assolutamente certezza giuridica e non c'è neanche il rispetto di quella che dovrebbe essere la volontà popolare, perché il Governo, con questo atto di imperio che fa, portando per l'ennesima volta in Aula un decreto-legge di questo tipo, palesemente in-costituzionale, e quindi riprendendo il contenuto di un decreto non convertito, manifesta assoluto dispregio del ruolo e delle prerogative del Parlamento e dei cittadini tutti. È come se noi qui, in quest'Aula, certificassimo

che, per un'emergenza di carattere prettamente politico, legittimiamo un Governo ad intervenire su qualsiasi argomento e su qualsiasi questione in futuro. Sappiamo a cosa è dovuta tale emergenza di natura politica, e lo voglio sottolineare: all'irresponsabilità di chi negli anni (per moltissimi anni) ha tenuto i conti del Comune di Roma. Questo è inaccettabile. Noi non consentiremo mai che su questi temi ci sia, come in questo momento, quasi un'assoluta volontà di soprassedere e di far finta di nulla, in modo che nulla esca da queste Aule. Noi su questo terremo sempre la barra dritta e ci metteremo di traverso sempre. Ricordo che stiamo, o state, per votare dei presupposti che sono assolutamente mancanti in questo decreto-legge, ponendovi di fronte a quelle che saranno senz'altro delle censure della Corte costituzionale.

Lo stesso presidente Napolitano – lo sottolineo – si è espresso dicendo che sostanzialmente è l'ultima volta che consente una cosa di questo tipo, mostrando l'imbarazzo vero e forte che aveva nel mettere la sua firma su questo decreto-legge. Questa è una situazione che non può essere tollerata e che noi evidenzieremo in ogni sede. Su questo ci metteremo sempre di traverso, non solo in questa fase che riguarda i presupposti di costituzionalità, ma anche nel merito, norma su norma. Vogliamo vedere in quest'Aula quali tra le forze politiche che sostengono il Governo avranno poi il coraggio di spiegarlo agli amministratori e ai sindaci dei loro territori e ai loro concittadini. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bernini*).

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non le nascondo – e parlo anche a nome del mio Gruppo – che avremmo preferito che questa votazione si svolgesse con altri tempi, perché riteniamo che su un tema grave, serio ed importante, quale quello della carenza dei presupposti di costituzionalità in capo ad un decreto-legge, debba consentirsi all'Aula di riservarsi un margine di più approfondita riflessione.

Ciò detto, signor Presidente, onorevoli colleghi, il contenuto del decreto, oltre alla forma, che esamineremo nello specifico per quanto attiene ai presupposti di costituzionalità, è la rappresentazione plastica del motivo per cui Forza Italia ha deciso di non sostenere più questo Governo. Il provvedimento in oggetto è un incompiuto nel suo significato politico, ma è soprattutto totalmente illegittimo nella sua formulazione costituzionale.

Diciamoci la verità, colleghi senatori: basta leggere il decreto, come ricordava giustamente la senatrice Bisinella, basta il suo titolo, oltre che il suo contenuto, per avere la sensazione dell'approssimazione e della confusione. Ci troviamo di fronte all'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza, sia sopra il profilo della straordinaria necessità e urgenza, in totale contrasto con il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, sia

sotto il profilo dell'omogeneità dei contenuti della delibera legislativa, imposta anch'essa dall'articolo 15, terzo comma, della legge n. 400 del 1988.

Per non dire (e comunque ampiamente ne diremo) della reiterazione surrettizia e strisciante del decreto-legge salva-Roma che già, per la sua natura e matrice clientelare, era stato ritirato e successivamente reiterato da questo Governo. Ciò è semplicemente, colleghi, un abuso: un abuso politico e costituzionale.

È di palmare evidenza che, nonostante le dichiarazioni di intenti e gli impegni in senso contrario, questo Governo insiste, in perfetta continuità con il Governo precedente, nell'utilizzare la decretazione come canale preferenziale di attuazione del proprio indirizzo politico, in totale spregio delle prerogative del Parlamento. Non possiamo continuare a dimenticare, colleghi, che la Costituzione prescrive che tutte le norme dei decreti debbano essere egualmente caratterizzate – lo abbiamo detto e lo ribadiamo – da essenziali requisiti di necessità e urgenza.

È palese, quindi, come il Governo stia smontando pezzo per pezzo l'impalcatura costituzionale, facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività del Parlamento, comprimendo drasticamente il nostro esercizio della funzione legislativa e la nostra stessa funzione.

Queste non sono nostre affermazioni speciose. Le sentenze adottate dalla Corte Costituzionale, a partire dal 2008, tra l'altro innovando la giurisprudenza in tema di presupposti della decretazione d'urgenza, considerano la sola non omogeneità (per non dire della reiterazione) del contenuto del decreto-legge un indice della possibile insussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza. La Corte, con la sentenza n. 22 del 2012, che abbiamo più volte citato e commentato in quest'Aula, ha ritenuto *tout court* illegittimo il decreto-legge se il suo contenuto non rispetta il vincolo dell'omogeneità.

Quanto alla reiterazione, come ha ricordato la collega che mi ha preceduto, a partire dagli anni Ottanta la Corte costituzionale ha, con una giurisprudenza invalsa, contrastato la pratica tipica di una vecchia politica (deprecabile vecchia politica da vecchia prima Repubblica) della reiterazione dei decreti-legge e ha, con una giurisprudenza assolutamente innovativa, dirottato i decreti-legge reiterati su altri strumenti, come il decreto-legislativo o il regolamento di delegificazione.

Ma tutto questo sfugge a questo Governo. Le materie di questo decreto non potranno mai, anche a fronte di artifici politici, considerarsi avvinte da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario e non oggetto di reiterazione, perché la mera immissione, colleghi, di disposizioni nel corpo di un decreto-legge non vale a trasmettere per ciò stesso il carattere dell'urgenza alle disposizioni stesse; non vale a stabilire e a fissare un vincolo funzionale.

Veniamo più specificamente al tema della reiterazione, tema politico oltre che tecnico. Dopo che alla fine dell'anno abbiamo subito la ferma bacchettata del Capo dello Stato e anche, devo dire, la crisi di autoco-

scienza del presidente del Consiglio Letta che ha biasimato il suo – peraltro, suo medesimo – percorso di formazione del decreto-legge, ora ci ritroviamo allo stesso punto di prima, anzi ci ritroviamo peggio di prima, perché subiamo una reiterazione assolutamente incostituzionale di quegli stessi contenuti che questo Governo aveva ritirato e che questo Presidente della Repubblica aveva sanzionato. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Marin).*

Dov'è la Corte costituzionale? Dov'è? Ho sentito dire prima: dov'è la Corte costituzionale? Ma devo anche chiedermi, colleghi: dov'è il soggetto che presenta al Parlamento decreti-legge in odore di reiterazione? Dove sono le garanzie costituzionali messe nelle mani di un organigramma costituzionale garantito e previsto in tutte le sue caratteristiche dal nostro testo fondamentale, tante volte evocato e purtroppo – devo dirlo – tante volte disatteso? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Si tratta, colleghi, di una reiterazione dissimulata, quella che ci si costringe ad esaminare oggi: una reiterazione dissimulata che è in se stessa un assoluto illecito costituzionale. Qui viene il tema della reiterazione a valenza politica: dietro la confusione procedurale della reiterazione c'è una mostruosa confusione politica, di un Governo che non controlla più la sua maggioranza e di una maggioranza che si muove scompostamente in Parlamento, con buona pace della retorica sulla stabilità. Si può chiamare stabilità, colleghi, questa sequenza di pasticci? Nonostante i nostri tentativi di intervenire su questo testo – purtroppo, la legge dei numeri è quella che prevale in democrazia – ancora una volta i pasticci del Governo sono e saranno scaricati sulla pelle del Paese, nella forma e nella sostanza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Per tutti questi motivi, colleghi, e per molti altri, il nostro voto sarà conforme a quello già espresso in Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

CAMPANELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che in questo momento siamo di fronte ad una prova sulla consapevolezza di sé e delle proprie responsabilità che ha quest'Assemblea del Parlamento. Mi ritroverò a dire cose che i colleghi che mi hanno preceduto hanno già descritto e non mi sottrarrò agli aspetti banali, che però è necessario in questo momento ribadire.

Secondo la Costituzione, in Italia le leggi le fa il Parlamento: soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza è consentito al Governo di produrre atti che hanno forza di legge. Bene, siamo qui da nove mesi ormai e ho visto, tutti noi abbiamo visto, impiegare come strumento normale la decretazione d'urgenza. Questo è già un segnale forte di una malattia, di un sistema che non funziona secondo le regole che si è dato.

Ma oggi a questa situazione già malformata, a questa sorta di perversione pragmatica, si aggiunge dell'altro: il Governo reitera pezzi di decreti che erano decaduti, e li reitera, tra l'altro, con una sciatteria che è offensiva per quest'Assemblea, che dovrebbe rimandare al mittente un decreto fatto con la tecnica del copia e incolla.

In questo caso non sono d'accordo con la collega che mi ha preceduto: qui niente è stato posto in termini nascosti, non è stata utilizzata una modalità surrettizia, ma una modalità assolutamente patente e sfacciata. (*Applausi della senatrice Bignami*). Sono state riproposte, con le stesse parole e le stesse virgole, norme che erano decadute con il precedente decreto-legge. Sappiamo che ciò non si può fare, anche in base a dichiarazioni e sentenze emesse dalla Corte costituzionale. Quello che però addolora in modo particolare, specialmente un cittadino che si accosta per la prima volta a queste Aule, è vedere come le cose vengano dette e contraddette al tempo stesso. (*Applausi della senatrice Bignami*).

Non è passata forse neanche una settimana da quando la Presidenza della Repubblica ha richiamato le Assemblee del Parlamento al rispetto dell'omogeneità dei decreti-legge, chiedendo che non venissero apportate modifiche in sede emendativa che aggiungessero ulteriori eterogeneità o comunque elementi eterogenei. È però difficilissimo aggiungere elementi eterogenei a un decreto che parte già eterogeneo.

È del 27 dicembre 2013 la nota con cui il Presidente della Repubblica stigmatizzava la tendenza a produrre decreti eterogenei, ma lo stesso Presidente della Repubblica ha firmato il decreto in esame. A questo punto, come ci presentiamo ai cittadini? Come ci dovremmo presentare loro se, come temo, quest'Assemblea dovesse rigettare il parere contrario della 1ª Commissione e dichiarare sostanzialmente che il decreto-legge n. 151 possiede i crismi previsti dall'articolo 77 della Costituzione? Colleghi, vi chiedo dunque, accuratamente, di respingere, insieme a questo decreto, l'atteggiamento di mancanza di rispetto del Governo per il ruolo del Parlamento e per il proprio ruolo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FERRARA Mario (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (*GAL*). Signor Presidente, il dibattito che si sta realizzando in questi minuti e che già si è tenuto in Commissione affari costituzionali mi fa tornare alla mente il dibattito che avvenne in quest'Aula del Parlamento e alla Camera dei deputati nel 1996, quando intervenne la sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale che statuí l'impossibilità della reiterazione dei decreti-legge non convertiti. Parlo di ciò per ricordare a me stesso (come si dice in questi casi), all'Assemblea e ai tanti parlamentari che erano presenti in quel momento l'intervento che tenne, nell'Aula di Montecitorio, un esperto parlamentare quale era già il senatore Giovanardi (che non vedo in questo momento in Aula), allora Capogruppo del CCD.

Il dibattito si realizzò nella contrapposizione tra coloro che dicevano che così si era sempre fatto e che la reiterazione non era una novità nella vita democratica del Parlamento e coloro che dicevano invece che la decisione della Corte costituzionale era più che necessaria, *in primis* perché la Costituzione è un corpo mobile, un divenire costante degli Stati e delle Nazioni, e in secondo luogo perché in quel momento, con una nuova legge elettorale, era mutato il rapporto tra Governo e Parlamento: quindi, con la reiterazione dei decreti-legge, il Parlamento sarebbe stato spossessato di una delle sue prerogative fondamentali, quale il controllo dell'operato del Governo.

Perché dico questo? Mi permetto di sollecitare al riguardo l'attenzione di senatori come Compagna e Sacconi o del presidente Schifani: il rischio che corriamo oggi, ammettendo un voto che non sia quello che noi ci apprestiamo ora a dare, contrario alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto in esame, è di legittimare nuovamente la possibilità di reiterazione, che, in questo caso, è sottaciuta ma evidentemente sottostante alla sintesi propria del decreto.

Il pericolo è che il Parlamento venga trascinato in un amalgama eccessivo con il Governo. Nella costanza dei dibattiti del rinnovato PD, di Forza Italia, del Centrodestra, nonché di tutto il Paese e di tutto il Parlamento, il pericolo che si corre oggi è di trovarsi di nuovo con una autorizzazione al Governo, che probabilmente dalla maggioranza che si realizza in quest'Aula sarà data, a prodursi non già nelle modalità dei decreti di cui si è abusato negli anni Ottanta – per cui la reiterazione veniva fatta non soltanto in modo sottaciuto, con l'evidenza sostanziale, ma con l'evidenza formale tanto che il decreto recava la stessa titolazione del decreto precedente – ma in un'altra forma. In altre parole, con un sottaciuto ma più che evidente ritorno alla sostanza precedente, si rischia che il Governo venga autorizzato a spossessare il Parlamento di una necessità che nella vita democratica si impone, che è quella che determina nel Paese lo scollamento tra la vita reale e la vita politica.

Se il paragone mi è consentito, vorrei ricordare il presidente Ciampi, il quale al momento in cui scoppiò la crisi economica mondiale, disse che uno dei motivi della crisi era che l'economia finanziaria si era discostata dall'economia reale. Il paragone mi serve per parlare delle due realtà: quella che c'è nel Paese, ossia della sostanza sociale ed economica e delle attese della popolazione, e quella che invece si realizza nelle Aule parlamentari, a Palazzo Chigi, nei Palazzi del potere. Mi riferisco allo scostarsi della vita politica dalla vita reale: uno scostarsi che, in quanto sottaciuto, è ancora più pericoloso e pernicioso, perché determina quei gravi sconvolgimenti sociali che abbiamo già vissuto alla fine degli anni Settanta e all'inizio degli anni Novanta, che forse non riusciamo a riconoscere adesso ma che sono davvero gravi per il Paese.

Quindi, se con un sussulto di orgoglio rispetto a quella che deve essere la risposta al nostro mandato bocciassimo il decreto, non avverrebbe nulla nei confronti del Governo, che continuerebbe sicuramente ad operare, e al meglio delle sue possibilità. Difenderemmo però l'istituzione,

che deve salvaguardare il realizzarsi di un rapporto leale tra Governo e Parlamento per la difesa della democrazia e degli istituti principali. Ricordo che il principe degli istituti è la nostra Costituzione rispetto alla sistematica con la quale debbono essere varate le leggi. Pertanto, il voto contrario potrà essere una salvezza per il Parlamento e per la democrazia nel Paese, e non certo un nocumento all'azione del Governo. (*Applausi dal Gruppo GAL*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ho la netta impressione che la discussione per quanto riguarda questo decreto sui presupposti di costituzionalità, che ormai in quest'Aula si riproduce ahimè con una certa frequenza – penso non solo al dibattito che abbiamo fatto il 28 dicembre, in seguito alla lettera del Presidente della Repubblica, ma anche alla discussione di questa mattina sulla pregiudiziale di costituzionalità sul decreto sull'IMU e la Banca d'Italia – stia assumendo dei caratteri che, credo, abbiano poco a che fare con il merito specifico dei presupposti di costituzionalità.

Gli interventi sia della Lega, che non mi meravigliano, che dei colleghi di Forza Italia, che ho ascoltato in quest'Aula mi pare si siano molto concentrati più che altro nel merito, sul contenuto di questo decreto. La questione principale su cui ci si è concentrati è quella che rimanda al titolo dato dai giornali al provvedimento, definito salva Roma, e, in particolare, alla disposizione che riguarda Roma Capitale.

Ci sono una serie di rilievi che anche lei, Presidente, non può che riconoscere come fondati. D'altronde, questo decreto, che è il motivo per cui è nata tutta la discussione, dato che era stato ritirato dal Governo, ha imposto una riflessione generale sull'utilizzo della decretazione di urgenza e anche sull'istituto della reiterazione. In questo caso, Presidente, credo si stia facendo un'operazione che nulla ha a che fare con la questione dei presupposti di costituzionalità, anche perché il decreto n. 151 è stato diviso dal cosiddetto milleproroghe, per tentare di soddisfare almeno il criterio dell'omogeneità, e analoghe discussioni non le ho ascoltate, quanto meno da parte di alcuni, sul milleproroghe. Si utilizza invece l'articolo 4 di questo decreto, cioè le disposizioni a favore di Roma Capitale, per mettere in discussione la costituzionalità.

Per quanto ci riguarda, pur avendo sempre espresso molte perplessità in merito dell'utilizzo della reiterazione del decreto, come in questo caso, e avendo sollevato continuamente problemi sull'utilizzo spregiudicato da parte del Governo della decretazione di urgenza, non possiamo renderci complici di un attacco strumentale al Comune di Roma. In merito, vorrei dire una volta per tutte che si continua ad usare la questione del debito e del *deficit* accumulato dal Comune di Roma per corroborare *slogan* sulla

capitale infetta e su Roma ladrona, che andavano di moda qualche tempo fa.

La questione del *deficit*, che si è aggravato – lo dico ai colleghi di Forza Italia – soprattutto negli ultimi cinque anni, viene da lontano: viene da come venivano individuati storicamente i fondi di trasferimento al Comune di Roma. Si tratta tra l'altro di un problema che si trascina – ahimè – dagli anni Sessanta e che si è ulteriormente aggravato. Speriamo che su questo potremo fare una discussione nel merito.

Ad ogni modo, noi non potremo esprimere un voto conforme alla mancanza dei presupposti di costituzionalità solo in funzione di un utilizzo strumentale di questi argomenti per tentare di fare un'operazione tutta politica contro Roma Capitale. Evidentemente qualcuno ancora non digerisce che ci sia un'attenzione che invece dovrebbe essere normale e dovuta, come accade in tutti i Paesi del mondo, tra i Governi centrali e le loro capitali.

Per questo motivo non potremo esprimere un voto conforme a quello della 1ª Commissione, riconoscendo l'insussistenza dei presupposti di costituzionalità.

LO MORO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*PD*). Signor Presidente, intanto condivido e faccio mio il ragionamento della collega De Petris, perché il discorso che si sta facendo, e che sta avendo una certa amplificazione anche perché siamo in Aula, non ha ragione di essere, e in parte è un discorso che non si è neanche sentito in Commissione.

Lo voglio dire con chiarezza, poi entrerò subito nel merito delle problematiche. Capisco che quando si va in pareggio, e quindi c'è una bocciatura (perché quando si va in pareggio, in Commissione c'è una bocciatura), ciascun Gruppo può dare una sua interpretazione dei fatti. Ma vorrei dire qualcosa in proposito, e mi darà ragione di questo il voto finale che esprimeremo in Aula: la discussione e gli argomenti offerti alla discussione in Commissione dalla Lega che hanno portato a questo risultato non hanno nessun fondamento. C'è stato sicuramente un disguido di cui ci dobbiamo assumere la responsabilità, ma vedremo tra poco che non ci sono ragioni politiche di nessun genere.

Per dare il mio contributo, anche come Gruppo politico, alla discussione che si sta facendo, voglio richiamare all'attenzione di tutti, non certo del presidente Grasso che è uno dei protagonisti di questa vicenda, il contenuto della nota del Presidente Napolitano (cui ha fatto seguito una nota del nostro Presidente ai Capigruppo), quando si è verificata la necessità, avvertita come tale dal Governo e dal Presidente della Repubblica, di ritirare il provvedimento che ha dato origine a due provvedimenti autonomi: il milleproroghe e il provvedimento in questo momento in discussione.

Vorrei precisare che non si è trattato di un provvedimento che non è stato convertito in legge perché le forze politiche non avevano la forza o la volontà di convertirlo: non è così. Non si è arrivati alla sua conversione in legge perché era stato talmente appesantito dagli emendamenti, dai 10 articoli e 90 commi aggiuntivi, che abbiamo ricevuto una lettera del Presidente della Repubblica che ci richiamava ai nostri doveri e alle regole che dobbiamo rispettare.

Nella stessa lettera, che il presidente Grasso ha richiamato per attirare l'attenzione dei Capigruppo sulla necessità di rispettare le regole, il Presidente della Repubblica ci dice quali sono i presupposti per una reiterazione, ovviamente parziale, del provvedimento. Era infatti noto a tutti, e innanzitutto lo sapevano il Presidente della Repubblica e gli Uffici del Quirinale, che ci dovevano essere determinati presupposti per la reiterazione del provvedimento. Oggi, siamo di fronte a un provvedimento in cui tutto questo viene previsto. Del resto basta guardare il preambolo con cui il Governo ha presentato il decreto-legge per trovare traccia dell'*iter* travagliato che ha portato a tale provvedimento, e cioè ai motivi della mancata conversione del decreto-legge originario e dei motivi di necessità e di urgenza che sostengono questo nuovo provvedimento.

Si vuole dire che non è urgente intervenire per sostenere e per garantire un bilancio al Comune di Roma, alla città Capitale? Lo si dica nel merito, ma non lo si può dire in questa fase come se mancassero i presupposti della necessità e dell'urgenza. Si vuole dire che l'Expo 2015 non ci riguarda? Lo si dica nel merito, ma non si può dire che non ci sono i presupposti. E questo discorso vale per tutti gli argomenti.

Del resto, come giustamente diceva la senatrice De Petris, dove si getta la maschera, dove tutti noi verifichiamo che il discorso è del tutto fazioso e creato artificialmente a tavolino, è per il fatto che il decreto mil-leproroghe presenta le stesse caratteristiche di questo provvedimento, perché anche in quel caso, se non ci fossero stati nuovi ed attuali motivi di necessità ed urgenza, nemmeno quel decreto avrebbe potuto essere emanato.

Si è trattato di un incidente parlamentare, non è un incidente di tipo politico, e lo dimostreranno i numeri, perché non ci sarà neanche una defezione. Non creiamo ogni volta un motivo di tensione in quest'Aula e soprattutto (questo lo dico in particolare alla dolcissima collega Bisinella, che quando parla contro Roma mi pare che si vesta di altre caratteristiche) dobbiamo renderci tutti conto che il bilancio di Roma, essendo Roma Capitale d'Italia, ci riguarda tutti, e che il disavanzo del Comune di Roma, vista anche la durata della gestione, non è ovviamente imputabile all'uno o all'altro, ma oggi il tema è risolvere questo problema.

Per questo dico che dobbiamo convertire questo decreto e soprattutto superare l'*impasse* che abbiamo avuto per un semplice disguido. Lo dico perché con orgoglio verifico che ogni giorno tutto il Gruppo parlamentare del Partito Democratico è presente in Commissione e altre forze politiche che oggi si fanno forti sono presenti soltanto occasionalmente, diciamoci la verità.

Non si approfitti, oggi, del fatto che c'è stato un disguido, che c'è stata qualche assenza che magari per un attimo ha portato a questo pareggio. Vedremo tra poco che il pareggio non c'è, perché i Gruppi di maggioranza voteranno tutti insieme e senza nessuna defezione per garantire la conversione in legge di questo provvedimento, confermando la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza e tutti i presupposti previsti dalla legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sul voto contrario della 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 151.

I senatori che intendono conformarsi al voto della 1ª Commissione, e quindi riconoscere la insussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì.

I senatori che non intendono conformarsi al voto della 1ª Commissione dovranno votare no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (Relazione orale) (ore 17,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1188.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ancora una volta abbiamo a che fare con un provvedimento che tratta di materie disomogenee: IMU da un lato, vendita del patrimonio immobiliare dall'altro e, ciliegina sulla torta, Banca d'Italia.

Prima mi amareggiavo, ora in verità mi viene da ridere. Rido poiché a volte ho sentito parlare proprio in quest'Aula e ho sentito pronunciare

parole che facevano pensare ad un cambio di rotta. Ma parole, solo parole, sempre parole. Con le parole dite qualunque cosa e con i fatti distruggete ogni cosa.

La cosiddetta legge sul risparmio del 2005 indica esplicitamente che la Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico. Ciò nonostante, il capitale della Banca d'Italia è detenuto quasi interamente da soggetti privati. Ammonta solo al 7,84 per cento il numero di voti detenuti da soggetti pubblici (INPS ed INAIL). È quanto meno bizzarro che un Istituto di diritto pubblico abbia quote detenute da privati. Ma è stato osservato che è solo una questione di forma e non di sostanza, perché non vi è nessuna possibilità che i soggetti privati titolari di quote possano interferire nelle decisioni istituzionali relative alla vigilanza e alla politica monetaria... Nooo!

In realtà, è un problema di sostanza e di controllo di interessi fra pubblico e privato, è un conflitto anche di interessi, appunto, tra pubblico e privato, e può sorgere, e sorge. Vi spiego.

Al consiglio superiore della Banca d'Italia spetta la decisione di proporre la quota degli utili da accantonare a riserva e, quindi, la quota di utile da distribuire allo Stato. Al consiglio superiore spetta anche la proposta in merito al dividendo da destinare ai partecipanti al capitale. Il consiglio superiore è nominato dall'assemblea dei partecipanti, ossia da soggetti privati che sono titolari delle quote del capitale della Banca d'Italia. E allora?

E poi lasciatemi dire...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Puglia.

PUGLIA (*M5S*). Mancano giusto tre righe. Mi lasci concludere e dire due parole ai nostri lavoratori della scuola.

Vergognatevi, voi del Partito Democratico! Dovete solo vergognarvi! Avete messo le mani direttamente nelle tasche...

PRESIDENTE. La richiamo, senatore Puglia, ad attenersi all'oggetto all'ordine del giorno.

PUGLIA (*M5S*). Concludo, signor Presidente.

Direttamente nelle tasche dei lavoratori...

PRESIDENTE. La richiamo di nuovo all'oggetto della discussione, senatore Puglia.

PUGLIA (*M5S*). Ora bisogna ripristinare immediatamente il diritto. Siete stati ancora una volta colti con le mani nella marmellata, eh? Il Movimento 5 Stelle... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è esaurito. (*Il senatore Puglia con un cenno chiede di poter continuare*). Se lei, senatore Puglia,

si attiene all'argomento le concedo ulteriori 30 secondi. Se cambia argomento le tolgo la parola.

PUGLIA (*M5S*). Va bene, va bene, signor Presidente, mi attengo all'argomento. Ci sono dei tabù che non si possono affrontare in questa Aula.

PRESIDENTE. Non sono tabù. Lei si deve attenere al Regolamento.

PUGLIA (*M5S*). Va bene, Presidente.

In realtà, le *lobby* anche in questo caso si vogliono impossessare della nostra Banca nazionale, di cui sono già in possesso ampiamente.

La *lobby* alla quale il Movimento 5 Stelle risponde, signor Presidente, è una sola: quella dei cittadini onesti e perbene. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino Mauro Maria. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (*PD*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi senatori, avevo preparato una scaletta per svolgere il mio intervento che però, alla luce di quello che ho sentito nel dibattito generale, ho ritenuto di dover modificare in modo significativo. Questo perché nel dibattito ho notato tratti di un pregiudizio, etimologicamente inteso, vale a dire una convinzione preventiva da cui alcuni colleghi partivano e del cui mutamento fattuale, emerso nell'analisi in Commissione del provvedimento, non si vuole o non si è voluto prendere atto. Ma andiamo con ordine.

La Commissione finanze e tesoro ha esaminato il testo del decreto-legge nella consapevolezza della rilevanza delle diverse materie da esso recate, vertenti su questioni di rilevante interesse generale (soppressione della seconda rata del versamento dell'IMU per il 2013), di significativo impatto sul comparto degli immobili pubblici (dismissioni immobiliari), nonché, da ultimo, di riforma della *governance* della Banca d'Italia (rivalutazione delle quote del capitale sociale).

Sottolineo, in premessa, che l'esame del provvedimento si è svolto in un clima di dialettica e contrapposizione tutto sommato corretto, se si eccettua la vicenda veramente antipatica dell'annuncio di un condono che non c'era e che non ci sarebbe mai stato, perché di condono non si trattava: per questa vicenda permettetemi di esprimere una pubblica parola di solidarietà ai relatori, senatori Olivero e Fornaro, per i gratuiti attacchi che hanno dovuto subire, anche se poi, alla fine, la cosa si è risolta come una tempesta in un bicchier d'acqua. Come dicevo, l'esame del provvedimento si è svolto in un clima tutto sommato corretto, ma non privo di asprezza, che non ha comunque affievolito l'approfondimento e la serietà dell'analisi.

La scelta dello strumento della decretazione d'urgenza è stata ampiamente criticata, ma debbo sottolineare che la programmazione intensa dei lavori non ha compresso i tempi di esame e non ha leso le prerogative di nessun Gruppo.

Colgo l'occasione, tuttavia, per auspicare che anche in futuro, in tema di decreti-legge, sia possibile organizzare i lavori in modo da garantire tale obiettivo, unitamente a quello non meno importante dell'omogeneità di materia, consci – e ci tengo a dirlo in quest'Aula perché rimanga agli atti – che comunque è anche necessaria una responsabilità del Parlamento per un intervento sui Regolamenti parlamentari. È evidente, infatti, che finché il Governo non avrà tempi certi per l'approvazione di propri provvedimenti, sarà facile l'uso e l'abuso dello strumento del decreto-legge in luogo del ricorso allo strumento più proprio del disegno di legge: un monito dunque per noi, che ci tengo a consegnare all'Aula.

A conforto di queste osservazioni, ricordo che la Commissione ha svolto, con un'apposita indagine conoscitiva a fini istruttori, una serie di audizioni ai massimi livelli per affrontare il tema della revisione del capitale della Banca d'Italia: hanno partecipato il Governatore della Banca d'Italia – con un'audizione durata più di due ore – i rappresentanti dell'ABI, dell'ANIA e lo stesso Ministro dell'economia, che ringrazio ancora per la sua disponibilità, con un'audizione di tre ore e un quarto. Anche l'audizione dell'ANCI ha consentito di mettere a fuoco le problematiche connesse alla scelta del Governo di eliminare la seconda rata dell'IMU, con adeguate coperture finanziarie.

In particolare è da queste che voglio partire per evidenziare che le maggiori criticità contenute nelle nuove disposizioni recate dal disegno di legge n. 133 riguardano, in primo luogo, la vanificazione della leva fiscale attribuita ai Comuni, che si vedono addossare il mancato incasso di una molteplicità di micropagamenti a carico dei contribuenti, che rischia di tramutarsi, in assenza di un coordinamento con altre precedenti norme riguardanti versamenti minimi e le attività di recupero di somme di scarso importo, in una rilevante perdita di gettito.

Per questo motivo sarebbe stato opportuno proporre una norma speciale mirante a una sospensione dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 25 della legge finanziaria del 2003, che sancisce la non debenza del pagamento di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, se di importo fino a 12 euro. Tale misura è regolamentabile dai Comuni, ma è evidente che a fronte di una scadenza di pagamento così ravvicinata (nel decreto prevista per il 16 gennaio, posticipata al 24 dalla legge di stabilità) non è materialmente possibile intervenire efficacemente per via regolamentare.

Così come sarebbe stata opportuna la non applicazione del comma 10 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16, che impedisce di attivare accertamenti su forme di riscossione coattiva quando il credito da recuperare, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera i 30 euro. Ciò in particolare in riferimento alle quote di IMU a carico del contribuente, che, come

sappiamo, è il 40 per cento della differenza tra aliquota di base ed aliquota eventualmente deliberata dai Comuni, poiché, data l'esiguità degli importi da corrispondere, il limite dell'accertamento comunale, ora fissato a 30 euro, potrebbe costituire una perdita di gettito per i Comuni.

Ci auguriamo, e siamo consci che sarà così, che si sia trattata dell'ultima pagina di un 2013 che possiamo definire *annus horribilis* per la finanza comunale. Il nuovo corso del Governo, libero da condizionamenti di natura demagogico-propagandistica, dovrà garantire una strategia lineare che permetta ai Comuni di muoversi nella chiarezza e nella certezza del diritto.

Sul punto relativo alla tassazione degli immobili non va taciuto inoltre che la revisione prevista a regime dal 2014 era stata suggerita anche dalla Commissione finanze e tesoro con il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tassazione immobiliare. Sempre in quel documento conclusivo si faceva riferimento anche alla delicata, importante e, purtroppo, ancora non risolta qui, questione per cui un'unica unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE sia da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito.

Va poi ricordato che sul tema generale del catasto la Commissione si appresta a concludere l'*iter* del disegno di legge di delega fiscale.

Vorrei sottolineare che il contributo dei relatori, del sottosegretario Baretta e dello stesso ministro Saccomanni ha consentito di affrontare questioni aggiuntive con l'approvazione di emendamenti proposti anche da Gruppi di opposizione, a dimostrazione che la contrapposizione fine a sé stessa non dà mai buoni frutti.

In materia squisitamente fiscale, sento comunque l'esigenza di sottolineare il disagio per la definizione di norme tributarie che, ancora una volta, sacrificano sull'altare del gettito erariale i principi di correttezza e buona legislazione sanciti dallo Statuto del contribuente. Va da sé che la soppressione della seconda rata dell'IMU imponeva la copertura finanziaria, ma il prelievo operato sul sistema bancario e finanziario con le modalità e la tempistica del decreto induce ad una riflessione ormai non più rinviabile sul riequilibrio del rapporto tra fisco e contribuenti. Sono più che mai felice da questo punto di vista che la 6ª Commissione abbia deciso di promuovere un'indagine conoscitiva sugli organismi di fiscalità e sul rapporto fisco-contribuente, che dovrà accompagnare la stesura dei decreti delegati a valle dell'approvazione della delega fiscale e che ci permetterà di acquisire gli elementi per mettere mano a un sistema farraginoso e molto spesso soprattutto iniquo.

Sul tema Banca d'Italia, l'ultimo dei tre capisaldi di questo decreto-legge, non ci sarebbe nulla da aggiungere dopo l'ottimo intervento del collega senatore Guerrieri Paleotti. La Commissione ha operato con la consapevolezza che l'Istituto di vigilanza, così come l'intero sistema bancario italiano, si trova di fronte alla prospettiva innovativa dell'Unione bancaria europea e che le modifiche su tale fronte rappresentano un *work in pro-*

gress in vista dell'obiettivo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, di rafforzare il sistema bancario italiano e, di conseguenza, di tutelare il risparmio e l'economia reale. D'altro canto, si opera su scelte e condizioni di fatto che si sono realizzate a partire dal 1936, a dimostrazione del carattere strategico e non contingente della revisione.

L'impianto del decreto-legge è stato confermato, ma sul tema dell'apertura del capitale della Banca d'Italia a soggetti non residenti in Italia c'è stato un dibattito approfondito che ha realizzato un cambio di prospettiva importante, che spero l'Aula vorrà confermare.

La Commissione ha voluto, in altri termini, rafforzare gli obiettivi del Governo, ma ha valutato anche le preoccupazioni di quanti considerano l'autonomia, l'indipendenza – e, quindi, anche il prestigio e l'autorevolezza della Banca centrale – un valore e un «bene pubblico» da preservare e garantire, a partire dai soggetti che detengono quote del capitale sociale. Sulle singole modifiche accolte hanno già dato indicazione i relatori.

Permettetemi, quindi, concludendo, soltanto di evidenziare come, in altre parole, con il lavoro corale e dialettico svolto nella Commissione, con il contributo decisivo della maggioranza, si è data centralità alla funzione del Parlamento. Abbiamo coniugato la necessità di riforme con la volontà di non delegare le prerogative legislative all'Esecutivo, in un primo e significativo tentativo di invertire una consuetudine ormai ventennale per ridare al Parlamento e, in questo caso al Senato in particolare, quel ruolo di centro reale della democrazia del nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fornaro.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti i colleghi per questo dibattito, che credo si sia mantenuto sui livelli di una giusta dialettica. Ritengo però necessario rimarcare alcune questioni.

Per quanto riguarda il tema dell'IMU, come ha detto prima di me il presidente della 6ª Commissione Mauro Maria Marino, chiudiamo un anno difficile per i Comuni, per i contribuenti e, evidentemente, un anno difficile anche per il ministro Saccomanni e per il Governo che aveva l'obiettivo di tenere il *deficit* sotto il 3 per cento e ha cercato in tutti i modi di mantenerlo.

Tuttavia, Ministro, con la stessa franchezza, la invitiamo a presidiare ed attivarsi affinché il 2014 segni un cambio netto, una discontinuità rispetto a questo 2013: i Comuni e i cittadini hanno bisogno di certezza sulle norme, hanno bisogno di certezza sulle date e – se mi è consentita una battuta – anche sui nomi delle tasse, perché più nomi inventiamo e più, alla fine, sembra che mettiamo tasse nuove, come invece non è.

Purtroppo la percezione nella società moderna e della comunicazione ha un suo valore e io e il collega Olivero, che abbiamo ascoltato tutto il dibattito, lo abbiamo vissuto anche quest'oggi in quest'Aula. C'è stata, infatti, una grande amplificazione rispetto al tema della mini IMU, dimen-

ticando sostanzialmente che questo Governo nel 2013 ha cancellato l'IMU sull'abitazione principale per un valore di 4,5 miliardi di euro, mentre la mini IMU vale 0,4 miliardi di euro. Eppure oggi i commenti dei giornali e molti dei nostri interventi erano incentrati su 0,4 miliardi di euro e non sul riconoscimento di uno straordinario sforzo compiuto dal Governo.

Sul tema della Banca d'Italia, ho ascoltato molte cose e non entro in dialettica con molti colleghi, anche se ho sentito diverse esagerazioni. Vorrei guardarlo in positivo, riprendendo in particolare l'intervento del senatore Guerrieri Paleotti e gli aspetti da egli sottolineati: dal decreto e dal lavoro parlamentare, Banca d'Italia, che è un bene di questo Paese, esce rafforzata. Ne escono rafforzate la sua autonomia e la sua indipendenza per aver chiarito i diritti dei quotisti, circoscrivendoli al capitale e mettendoli al riparo da possibili contenziosi rispetto al passato. Alla fine del periodo transitorio – alla faccia delle *lobby* – non avremo più due soggetti che detengono più del 60 per cento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ma avremo una pluralità di soggetti con al massimo il 3 per cento.

Vorrei infine sottolineare che è stato definito per legge il tetto massimo del 6 per cento dei dividendi sul capitale, inserendo quindi anche su questo punto un elemento di chiarezza e di rafforzamento di autonomia e indipendenza.

Ci sono certamente, signor Ministro, ancora alcune preoccupazioni, che ha esternato il collega Mucchetti, che sono in parte contenute nel parere della Banca centrale europea, sul ruolo della Banca d'Italia nel periodo transitorio. Confidiamo che la Banca d'Italia sia in grado di predisporre una procedura che sia trasparente e rispettosa del suo ruolo fondamentale, in proiezione attuale e in proiezione futura verso l'unione bancaria.

Infine vorrei ringraziare – e non è un ringraziamento di maniera – tutti i colleghi della Commissione, il presidente Marino, il consigliere Bruschì e tutti i funzionari, per il lavoro che è stato svolto in un tempo molto breve. E, non ultimo, vorrei ringraziare il Governo per la scelta che ha compiuto quest'oggi di non presentare l'emendamento sulla TASI in Aula. Sarebbe stato il sistema più veloce, ma non avrebbe consentito quel dialogo proficuo nel merito delle questioni che io credo sia invece possibile nel lavoro di Commissione. Questo positivo lavoro di Commissione credo sia stato dimostrato proprio durante l'esame di questo decreto e credo che, con questo spirito, si possa andare alla valutazione degli emendamenti, convinti che si possa fare – come ho detto nella mia relazione – un buon lavoro per Bankitalia, per l'Italia e per il nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e dal senatore Olivero*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SACCOMANNI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei prima di tutto esprimere un ringraziamento per i commenti che sono stati fatti da tutti voi. Risponderò ad al-

cune questioni generali, secondo l'ordine dei temi toccati dal decreto. In linea di principio, non penso di entrare nel merito delle questioni relative alla costituzionalità del decreto e all'omogeneità delle norme che esso contiene.

Vorrei però sottolineare che, per quanto riguarda la questione dell'urgenza, evidentemente su ciascuno dei punti c'erano dei motivi di urgenza. Per l'IMU, bisognava chiarire in tempi rapidi la questione del pagamento della seconda rata. Per quanto riguarda la questione della valorizzazione degli immobili, ricordo che essa era assolutamente strumentale per facilitare la realizzazione della dismissione degli immobili prevista dal decreto-legge n. 120 (la cosiddetta manovrina sullo 0,1 per cento), che ha svolto un ruolo importante di rompigghiaccio, dando un inizio al processo di dismissione degli immobili pubblici, sia pure per un importo limitato di mezzo miliardo. Sicuramente questo è l'inizio di un processo che abbiamo tutta l'intenzione di portare avanti.

Per quanto riguarda l'omogeneità, la senatrice Lanzillotta aveva sottolineato che in effetti c'era un certo filo rosso tra i vari elementi costitutivi del decreto; tale filo rosso è appunto la coerenza della manovra di politica economica che abbiamo portato avanti in questi mesi. Non credo che ci sia nessun problema di esistenza di legami istituzionali o di contropartite tra i vari aspetti del decreto.

Sull'IMU, primo punto del decreto, sono d'accordo con quanto è stato detto dal presidente Marino e dal relatore Fornaro. Si chiude una vicenda complicata, che certamente è stata di grande difficoltà, data la complessità stessa della materia. Però preme anche a me ricordare che nel 2013 vi è stato un forte sgravio fiscale sulla prima casa – come diceva appunto il senatore Fornaro – pari a quattro miliardi e mezzo. La mini IMU è stata una necessità dovuta a motivi equitativi e di perequazione, data proprio la natura dell'autonomia decisionale dei Comuni nella fissazione delle aliquote. Però – ripeto – questo rimane un elemento modesto rispetto al complesso di sgravio fiscale che è stato realizzato.

Sul problema delle coperture, sollevato da molti senatori, naturalmente io stesso non ho mai nascosto che sarebbe stato un processo difficile, data la necessità di mantenere i vincoli di bilancio, ma abbiamo cercato negli interventi di preservare le fasce più basse di reddito e di non tassare i redditi delle persone. Abbiamo naturalmente introdotto delle forme di imposizione che abbiamo cercato di rendere meno gravose per le fasce deboli e per le famiglie.

Su questi punti sono state sollevate diverse critiche per quanto riguarda la situazione per il 2014, in particolare da parte del senatore Arrigoni, della senatrice Lanzillotta, della senatrice De Petris, del senatore di Biagio, del senatore Centinaio e del senatore D'Alì. Terremo conto di tutte queste osservazioni ed è stato già deciso di presentare, nel corso della discussione del decreto sugli enti locali, la posizione del Governo per quanto riguarda la tassazione sugli immobili nel 2014. Abbiamo l'obiettivo di rendere la tassazione sulla casa di natura realmente federale, evitando così il problema di quest'anno di dover intervenire su un'imposta

che viene decisa e formulata al centro, ma che viene poi amministrata e gestita in periferia. Ci prendiamo certamente l'impegno di muovere in questa direzione.

Naturalmente, come ricordava il senatore Centinaio, c'è bisogno di accompagnare questo processo ad una riforma del catasto. Colgo l'occasione per ricordare che questo è uno degli elementi importanti del progetto di delega fiscale, il cui *iter* legislativo ci auguriamo, come Governo, che possa essere rapidamente completato, in modo da poter poi passare all'attuazione dei decreti delegati, che di per sé non rappresentano un'operazione semplice. Quindi, vorremmo poterci dedicare al più presto a tale questione.

Per quanto riguarda il tema della valorizzazione degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto e su cui è intervenuta anche la senatrice Lanzillotta, come dicevo prima si tratta di una norma che è in parte legata all'attuazione del decreto-legge n. 120 del 2013, e ha introdotto la possibilità di effettuare vendite con trattativa privata da parte di enti pubblici ma sotto un controllo pubblico, per evitare che possano esserci irregolarità di vario genere. Peraltro, il Ministero e il demanio non sono mai entrati nelle valutazioni specifiche della materia oggetto delle valutazioni dei singoli immobili che è stata completamente lasciata alla trattativa privata.

Il senatore D'Alì ricordava la necessità di procedere all'esame della materia della valorizzazione degli immobili con passo spedito. Abbiamo ultimato la creazione di questo nuovo intermediario, questo veicolo per la vendita e la valorizzazione degli immobili pubblici, e contiamo che nel 2014 questa attività possa iniziare pienamente.

Vengo infine alla parte riguardante la Banca d'Italia, che è stata toccata da moltissimi senatori. Anche a tal riguardo vorrei ringraziare tutti gli intervenuti per i loro commenti, perché tutti hanno testimoniato, seppur con diversi accenti e con diverse argomentazioni, come considerino la Banca d'Italia un bene pubblico di straordinaria importanza, cosa da cui deriva la necessità di rafforzarlo e proteggerlo. Avendo lavorato per più di 40 anni in Banca d'Italia questo mi ha fatto molto piacere.

Al tempo stesso, proprio per la stessa ragione, sono rimasto un po' sorpreso nel sentire molte critiche e preoccupazioni circa i rischi che potrebbero derivare da questo nuovo assetto, quali una perdita della nazionalità della Banca d'Italia, che potrebbe addirittura passare in mani straniere, o il rischio di una svendita o di una privatizzazione, intesa in senso evidentemente negativo, una perdita di sovranità monetaria. Su questi punti si sono espressi in modo eloquente i senatori Vacciano, Scilipoti, De Pin, Carraro e De Petris.

Scusate se ricordo ancora la mia storia personale, ma avendo vissuto molti decenni di turbolenze monetarie e anche di attacchi, in molti periodi, all'indipendenza e all'autonomia della Banca d'Italia, che sono stati ricordati dagli stessi senatori Carraro e Scilipoti, francamente figuriamoci se potevo accettare di lasciar correre alla Banca d'Italia rischi di questo genere. In realtà, nel proporre la riforma della Banca d'Italia, il Governo ha lavorato in stretta intesa con la Banca d'Italia e naturalmente anche con la

Banca centrale europea, con la quale ci sono stati fitti scambi ancor prima dell'inizio della formale consultazione. Quindi, si è cercato di limitare al minimo i cambiamenti dell'assetto di governo della Banca d'Italia proprio perché era un assetto che era già stato vagliato attentamente e approvato nelle sue caratteristiche fondamentali al momento dell'ingresso dell'Italia nell'unione monetaria europea.

C'è stata un'analisi molto dettagliata della cosiddetta convergenza legale dell'assetto in particolare della Banca d'Italia ed è stato riconosciuto che l'assetto di istituto pubblico di Banca centrale della Repubblica italiana, seppur con un assetto proprietario di tipo privatistico basato sulla partecipazione di quotisti privati, era perfettamente coerente con l'assetto accettabile secondo i criteri del Trattato di Maastricht. Questo il senatore Guerrieri Paleotti lo ha chiaramente notato: non esiste un assetto *standard* delle Banche centrali nazionali nell'Unione europea: devono essere rispettati determinati criteri.

Quindi, non ci siano allontanati dalla struttura originaria della Banca d'Italia; abbiamo solo cercato di eliminare alcuni aspetti sgradevoli, soprattutto dal punto di vista della presentazione, per quanto riguarda la concentrazione delle quote su un numero limitato di azionisti o quotisti della Banca d'Italia. Abbiamo ritenuto che in questo modo non avremmo dovuto inventarci nuovi criteri per assicurare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, che invece sarebbe stato necessario creare se ci fosse stata una scelta sulla linea indicata nella famosa legge del risparmio del 2005, che comportava la piena nazionalizzazione della Banca d'Italia. Al di là degli aspetti di natura finanziaria, che pure avrebbero dovuto essere presi in considerazione, c'era un problema fondamentale di inventare un nuovo sistema di *governance* per garantire, sotto una proprietà completamente statale, l'indipendenza della Banca centrale.

Abbiamo invece introdotto novità per risolvere i problemi: abbiamo messo un limite al possesso delle quote per evitare la concentrazione; abbiamo ampliato il novero di intermediari che possono partecipare al capitale; abbiamo rafforzato la *governance*. A tal proposito vorrei sottolineare due punti in particolare.

Riguardo ai rischi, per così dire, di influenze non gradite da parte di investitori non accettabili, la *governance* oggi prevede, anche per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione al capitale, un ruolo rafforzato del consiglio superiore che deve vagliare se i criteri sono rispettati; allo stesso modo, viene rafforzato lo scrutinio delle caratteristiche personali di affidabilità, di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse per quanto riguarda i partecipanti al consiglio superiore. Peraltro, viene confermato il totale divieto di ingerenza da parte dei membri del consiglio superiore e dell'assemblea dei partecipanti sulla linea politica della Banca centrale. Quindi, nel complesso, credo che la Banca esca rafforzata da questo esercizio, e non credo ci siano i rischi che sono stati paventati.

Vorrei adesso concludere con alcuni commenti su alcuni punti specifici, sollevati in particolare dai senatori Guerrieri Paleotti e Mucchetti.

Per quanto riguarda il problema dei dividendi, va evidentemente chiarito che le quote di capitale non sono delle obbligazioni e quindi non c'è un dividendo fisso del 6 per cento. È stato fissato un tetto massimo del 6 per cento, direi anche per una ragione di tutela. Voglio ricordare che la norma dice che il rendimento dev'essere in linea con il rendimento dei titoli di Stato a lungo termine: ebbene, c'è stato un momento, nella storia non lontana, in cui i titoli di Stato rendevano il 7 per cento, e dunque si è voluto comunque fissare un limite a livello del 6 per cento. Tale limite, peraltro, innova rispetto al passato, in cui non c'era potenzialmente un limite all'ammontare dei dividendi che potevano essere forniti agli azionisti: con questo nuovo sistema si è invece creato un meccanismo automatico di rafforzamento della base patrimoniale della Banca.

Un altro punto, sollevato in particolare dal senatore Mucchetti, riguarda il modo di determinazione dell'ammontare del capitale della Banca d'Italia. Credo che nella documentazione che è stata fornita alla Commissione, anche da parte del Governatore della Banca d'Italia, sia stato chiarito il metodo utilizzato, anche da un punto di vista tecnico di analisi finanziaria. Personalmente non credo di aver mai usato la parola «risarcimento» per determinare la quota del capitale, ma ho detto semplicemente che l'importo di 7,5 miliardi di euro era quello più vicino all'ammontare complessivo dei profitti che la Banca d'Italia avrebbe potuto pagare agli azionisti nel lungo periodo della sua storia: si tratta quindi di un parametro di riferimento.

Il senatore Mucchetti ha anche sollevato un certo numero di questioni sulla facoltà di riacquisto delle quote da parte della Banca d'Italia, ipotizzando che l'aumento di capitale non venga sottoscritto. Credo che questo rischio sia francamente del tutto ipotetico e che le quote, con la nuova normativa sui dividendi, siano uno strumento finanziario attrattivo. Ritengo dunque che il rischio di un riacquisto della Banca d'Italia, anche se, evidentemente, non è completamente inesistente, sia molto modesto: abbiamo infatti avuto in passato chiare indicazioni, da parte degli investitori istituzionali e delle fondazioni, che avrebbero molto gradito uno strumento di sicura solidità, che avesse un rendimento leggermente superiore a quello fornito dai titoli assolutamente privi di rischio, come i titoli tedeschi o americani.

Peraltro, sottolineo che la Banca d'Italia ha una facoltà di riacquistare le quote, ma non è obbligata. In realtà è possibile che, sia pure in un arco di tempo che ci auguriamo non sia troppo lungo, ci siano situazioni in cui i quotisti abbiano delle quote in eccesso, rispetto al limite che è stato fissato e che in Commissione è stato concordato di ridurre al 3 per cento. Ci sono norme nello statuto della Banca d'Italia che stabiliscono che le quote in eccesso del limite statutario non hanno diritto di voto e neanche diritto al dividendo che viene accumulato a riserva. Questo mi fa quindi pensare che, tutto sommato, è ipotetico il rischio che ci possano essere incertezze sul valore dei titoli o situazioni di liquidità rispetto all'esperienza che abbiamo avuto in passato.

In conclusione, mi auguro che il decreto-legge venga convertito. In Commissione abbiamo concordato – come è stato ricordato dai relatori e dal presidente Marino – una serie di emendamenti che ci sembrano chiarire alcuni punti, e di questo sono ancora grato ai suoi membri. Ripeto: sono convinto che si tratta di una normativa che rafforza la Banca d'Italia e indirettamente anche la base patrimoniale delle banche in un momento in cui ci stiamo avvicinando all'entrata in vigore di un meccanismo di vigilanza europea. Quindi, era importante fare chiarezza sull'attuale grado di patrimonializzazione sia della Banca centrale che delle banche e credo che ciò apra la strada ad un rafforzamento della capacità del nostro sistema bancario di ritornare ad erogare finanziamenti all'economia reale ed eventualmente utilizzare la liquidità, iniettata nel sistema in questo modo, per individuare schemi per l'assorbimento delle sofferenze bancarie, alleggerendo i bilanci del sistema bancario.

Su questi temi siamo stati in contatto con la Banca d'Italia. Un lavoro è in via di finalizzazione e speriamo che, in connessione con l'entrata in vigore della nuova normativa sul capitale della Banca d'Italia, ci possa essere anche una normativa di natura privata del sistema bancario che vada nella direzione di riaprire l'accesso al credito soprattutto per le piccole imprese e le famiglie.

Signor Presidente, vi ringrazio per l'attenzione prestata, e con quest'ultima considerazione concludo il mio intervento. (*Applausi dai Gruppi PD e SCpI e del senatore Naccarato*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BERGER, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, già presentati presso la Commissione di merito, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte x1.0.1, x1.0.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.58, 1.0.2, 1.8, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.34, 1.35, 1.40, 1.46, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52, 1.54, 1.55, 1.56, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.12, 1.28, 1.37, 1.38, 1.41, 1.45, 1.48, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2, 4.8, 4.9, 4.68, 4.82, 4.90, 4.129, 4.80, 4.0.2, 4.147, 4.160, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21 e 7.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.0.3, 4.93, 4.95, 4.96, 4.106, 4.107, 4.132, 4.154, 4.172, 4.173, 4.162, 4.165, 5.29, 5.0.1, 6.69, 6.78, 6.89, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.112, 6.115, 6.118, 6.125, 6.0.1, 6.0.5 e 4.1000.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.200, 1.201 e 3.200.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100 se riformulato sostituendo le parole «a valutare l'opportunità di» alle parole «a valutare la possibilità di».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G101 se riformulato eliminando l'ultimo capoverso, poiché la data del termine per l'approvazione del bilancio è stata delegificata e quindi fa parte degli accordi presi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G102 se riformulato inserendo le parole «a valutare l'opportunità di» tra le parole «impegna il Governo» e «prevedere l'esenzione».

Invito i presentatori al ritiro dell'ordine del giorno G103 per estraneità di materia.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, accoglie la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G100?

BELLOT (*LN-Aut*). Accettiamo la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Cantini, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G101?

CANTINI (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Panizza, accoglie la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G102?

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Alberti Casellati, sull'ordine del giorno G103 il relatore ha rivolto un invito al ritiro. Cosa intende fare?

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, quest'ordine del giorno riguarda la cessione di immobili nelle separazioni e nei divorzi. Lei sa che prima del 1º gennaio queste potevano avvenire a taxa fissa.

Con l'ordine del giorno G103 si cerca di dare un'interpretazione...

PRESIDENTE. Senatrice Alberti Casellati, l'ordine del giorno G103 è stato già illustrato nel corso della discussione. Vorremmo sapere se intende ritirarlo o meno.

ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*). Non lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G103.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G103, presentato dalla senatrice Alberti Casellati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FUCKSIA (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, intervengo per illustrare l'emendamento 1.201.

Il Movimento 5 Stelle, nel corso della discussione generale, a più riprese ha affermato la netta contrarietà a quanto deciso dal Governo in questo decreto-legge.

Appare opportuno, per quello che attiene alle esenzioni dal pagamento dell'IMU, includere tra le categorie esonerate dalla corresponsione coloro i quali sono proprietari di immobili inagibili o sottoposti ad interventi di riqualificazione o restauro conservativo, su cui quindi già grava un significativo peso economico dovuto alle spese per interventi edilizi.

Altresì, risulta opportuno, se non dovuto, esentare soprattutto soggetti che versano in condizioni di certificata non autosufficienza da almeno un anno, costretti in case di riposo o domiciliati presso congiunti e che non siano proprietari al 100 per cento di altri immobili in Italia o all'estero. Infatti, per queste categorie richiedere il pagamento di tale imposta risulterebbe iniquo. Nel primo caso, l'imposta andrebbe a gravare su chi, pur in tempi di crisi, decide di porre in essere interventi edilizi su immobili inagibili non utilizzabili per produrre reddito, scoraggiando quindi gli investimenti privati nella riqualificazione degli immobili stessi.

Nel secondo caso, si vuole tutelare una categoria debole, rappresentata da chi, proprietario di un immobile destinato a prima casa, è costretto per ragioni di salute tali da compromettere la sua autonomia a vivere presso strutture di assistenza o presso congiunti, non usufruendo di fatto della sua abitazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

BELLOT (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei illustrare in particolare l'emendamento 1.41. Riteniamo, come già abbiamo detto in Commissione, che questo sia un emendamento di vitale importanza per i nostri Comuni, in particolare per i Comuni virtuosi. Abbiamo chiesto un aumento di 10 milioni per il Fondo di solidarietà, appunto per i Comuni virtuosi che non hanno aumentato l'IMU sulla prima casa.

In Commissione questo emendamento è stato accettato parzialmente o sono state proposte delle preclusioni; noi chiediamo invece di poterlo votare così come è stato presentato dal nostro Gruppo.

MOLINARI (*M5S*). Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione del sottosegretario Baretta sull'emendamento 1.7, perché questo è

un emendamento con il quale tentavamo di porre rimedio ad un'ingiustizia, che tra l'altro era stata già posta in evidenza alla Camera nell'ambito di un altro provvedimento relativo al pagamento dell'IMU, cui sono sottoposti gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili a causa di una catastrofe naturale.

Già alla Camera era stato accolto un ordine del giorno relativo a questa situazione ed in questo provvedimento avevamo sperato che finalmente il Governo ponesse rimedio a questa ingiustizia perché, come sappiamo, oltre a subire il danno di aver visto la propria casa sottoposta ad inagibilità e inabitabilità a causa di una catastrofe naturale, i proprietari di questi immobili, che nel frattempo magari si sono trasferiti in un'altra abitazione, pagherebbero su quella l'IMU come fosse una seconda casa.

C'è un ordine del giorno che è stato disatteso dal Governo e con questo emendamento chiediamo al Governo di porre rimedio a questa ingiustizia. Credo sia arrivato il momento di dare pace a questa situazione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 1 mi soffermerò esclusivamente sull'emendamento 1.27, su cui richiamo l'attenzione del Governo, dei colleghi relatori e di tutti i colleghi presenti in Aula, perché si tratta di un emendamento di alto valore emblematico, in quanto intende andare incontro alle esigenze di quella platea purtroppo estesa di soggetti anziani che si trovano permanentemente ricoverati presso residenze sanitarie assistite o socio-sanitarie assistenziali per motivi attinenti a patologie varie, in particolare forme di demenza senile. Ebbene, l'esonero dal pagamento dell'IMU per la casa che costoro hanno in proprietà, ancorché locata, è un modo per concorrere a sostenere gli oneri che questi poveri sventurati con redditi bassi devono pagare per il resto della loro vita.

Mi sembra un atto di solidarietà che recupera, almeno in parte, il principio di coesione sociale e riappacifica generazioni scivolte in una forma drammatica di conflitto. Confido nell'attenzione del Governo e dei relatori. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 che mi accingo ad illustrare non ha una particolare rilevanza dal punto di vista delle entrate, ma è una questione di giustizia.

L'onere della tassazione deve essere posto a carico non del proprietario dell'immobile sequestrato, ma, invece, in capo al custode giudiziario che, attraverso i proventi della vendita dell'immobile, deve far fronte al pagamento.

È – ripeto – una misura di giustizia che, anche se in una sede di contenzioso tra le parti, comunque deve essere correttamente impostata dalla norma.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.30 con il quale chiediamo di riparare ad una di-

menticanza occorsa nel primo decreto IMU di qualche anno fa allorché è stato stabilito di far pagare l'IMU a tutte le associazioni. Si chiede invece di introdurre un regolamento che possa esentare dal pagamento dell'IMU per i locali in cui si svolgono le attività sociali ed istituzionali delle associazioni e prevedere il pagamento dell'IMU per i locali dove si svolgono attività commerciali.

Abbiamo presentato lo stesso emendamento nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità in relazione al quale in questa Aula è stata svolta una discussione. In quell'occasione, con l'accoglimento di un ordine del giorno, fu preso l'impegno di rinviare la discussione e di affrontare il tema durante l'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto IMU.

Ancora una volta rilevo che la discussione non è stata minimamente affrontata, mentre un ennesimo parere della Commissione bilancio ha dichiarato l'emendamento improcedibile.

Ad oggi, proprio perché la norma non è chiara, ci sono tantissime associazioni che non hanno ancora pagato. Quindi, non sono risorse mancanti. Per ora sono risorse relative alle associazioni rimaste ferme. Forse, regolamentare tutto questo aiuterebbe a trovare nuove risorse per lo Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Comunico che la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.12 e 1.0.13, per estraneità al contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, che concerne specificatamente l'abolizione della seconda rata dell'IMU.

Per le stesse ragioni la Presidenza dichiara altresì improponibile l'emendamento 1.0.11 (testo corretto), approvato dalla Commissione, tenuto conto dei limiti di ammissibilità per gli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che con lettera del 28 dicembre scorso, indirizzata ai Presidenti di Commissione e al Governo, ho avuto modo di richiamare.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.201, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.40 e 1.52 è stato espresso il parere contrario dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.15 (testo corretto) della Commissione, chiedo che venga accantonato perché ci risulterebbe un parere contrario della Commissione bilancio in assenza di relazione tecnica, che dovrebbe arrivare.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.300 e 1.28 (testo 2), mentre il parere è contrario sugli emendamenti 1.21, 1.24, 1.25, 1.39 e 1.53.

Il parere sull'ordine del giorno G1.100 è favorevole, con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

Anche sull'ordine del giorno G1.150 esprimo parere favorevole, se riformulato, nel senso di inserire, alla terzultima riga, dopo la parola: «a», le altre: «valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatrice Bellot e senatore Broglia, accettate le rispettive riformulazioni?

BELLOT (*LN-Aut*). Sì, signor Presidente.

BROGLIA (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.9 e 1.0.7 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 1.0.4, 1.0.3, 1.0.6 e 1.0.5.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.201, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 sono improcedibili.

L'emendamento 1.15 (testo corretto) è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, è sottintesa la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Tuttavia, se lei preferisce chiediamo di volta in volta questa modalità di votazione.

PRESIDENTE. Non ce n'è bisogno. Accolgo la sua richiesta.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.300, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.21.

MARINO Luigi (*PI*). Signor Presidente, aggiungo la firma e lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.24.

MARINO Luigi (*PI*). Signor Presidente, aggiungo la firma e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, siamo di fronte ad un tema scottante, quello dell'IMU, sul quale sappiamo quanto sia stato acceso, e quanto sia stato mantenuto spigoloso e duro, il dibattito in questi mesi.

Ci troviamo oggi in una situazione imbarazzante, in cui i nostri cittadini dovranno andare a pagare quello che era stato promesso loro che non avrebbero pagato. Il governo Letta non ha avuto il coraggio ed è arrivato a pervertire la logica. La pressione fiscale sulle famiglie sale al 44 per cento, per le aziende supera il 60 per cento, ma sul gioco d'azzardo le tasse sono al 10 per cento. Un'industria che inquina deve sottostare a controlli e verifiche; i concessionari del gioco d'azzardo invece hanno tenuto scollegate le *slot machine* per anni e i Monopoli hanno omesso i controlli.

Un'industria che produce gas dannosi per il clima deve pagare delle compensazioni; alle *lobby* del gioco d'azzardo, che causa disastri alle famiglie, la sanzione è stata ridotta, e con il Governo Letta è scesa addirittura allo 0,6 per cento della somma iniziale, con un condono che doveva andare a vantaggio proprio delle *lobby* del gioco d'azzardo. Per contro, i sindaci virtuosi, che tutelavano i cittadini con regolamenti che arginavano la diffusione indiscriminata delle macchinette mangiasoldi, vengono puniti con tagli ai finanziamenti al Comune. Così i cittadini pagano due volte. Letta e Renzi avevano promesso di rimediare: potevano iniziare ripristinando la verità e rispondere al presidente Napolitano che, per aggiungere porcate nei decreti propri, è il Governo stesso a sollecitare i parlamentari. Potevano dimissionare il sottosegretario Giorgetti, visto che proprio lui aveva sollecitato l'emendamento contro i sindaci virtuosi. Non lo hanno fatto.

Oggi, sull'IMU, avevano l'ultima occasione. I sindaci dell'Emilia-Romagna chiedono che il Governo rispetti le promesse e cancelli la cosiddetta mini-Imu; chiedono che a pagare non siano i cittadini, ma che si applichi una tassa *una tantum* a chi in questi anni ha fatto soldi sulle loro tasche, sulle tasche delle famiglie e spesso anche sulla salute. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Un Governo, che ne ha combinate tante, che ha molto da farsi perdonare, che ancora non si è liberato del conflitto d'interessi con i signori del gioco d'azzardo, doveva accogliere con entusiasmo.

Invece, il ministro Delrio prima ha illuso e poi ha deluso. Meno balle: il problema è solo di volontà politica. Che fine ha fatto il miliardo e mezzo promesso dal presidente Letta e dal ministro Delrio? Adesso pare che lo debbano trovare i sindaci con l'aumento delle tasse locali. Sono parole del sindaco di Imola, del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, il suo intervento non è sull'emendamento 1.25, ma è generico. Le ricordo che c'è un tempo contingentato e che sta bruciando il tempo anche per i suoi colleghi che dovranno intervenire successivamente.

ENDRIZZI (*M5S*). Grazie, Presidente.

Mi chiedo se sia lo stesso Partito Democratico del presidente Letta o del parasindaco Matteo Renzi, perché è ora di fare pulizia, e questa storia che si va casa per casa a chiedere i voti e si fanno promesse che poi a Roma vengono tradite deve finire.

I sindaci hanno detto chiaramente che se il gioco d'azzardo non sarà tassato chiederanno ai senatori dell'Emilia-Romagna di far cadere il decreto. Il Movimento 5 Stelle fa suo questo appello: questa vergogna non deve passare. Chiedo pertanto ai colleghi dell'Emilia-Romagna di rispettare questo appello e al Partito Democratico, o quel che si cela sotto il suo simbolo, di fare almeno il suo interesse elettorale, almeno oggi che coincide con il bene nazionale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.26 e 1.27 sono improcedibili, mentre l'emendamento 1.31 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.29 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.30.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, vorrei trasformare l'emendamento 1.30 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.30.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.30.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno G1.30.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.30 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35 sono improcedibili. Gli emendamenti 1.36, 1.38 e 1.37 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.39, presentato dalla senatrice Bellot e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.40 e 1.52 sono improcedibili. Gli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.53, presentato dai senatori Bitonci e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 e 1.58 sono improponibili.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2) e G1.150 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4, identico all'emendamento 1.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Di Biagio, identico all'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.6, identico all'emendamento 1.0.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore Di Biagio, identico all'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.7 sono improcedibili.

Gli emendamenti 1.0.8, 1.0.10, 1.0.11 (testo corretto), 1.0.12 e 1.0.13 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 sono improcedibili. Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati.

La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 2.0.3 per estraneità al contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge, che concerne specificatamente disposizioni in materia di acconti di imposte.

Passiamo quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CAMPANELLA (*M5S*). Colleghi, vorrei segnalarvi che all'articolo 3 sono previsti, tra gli immobili in vendita, anche immobili che sono stati confiscati a chi ha costruito abusivamente e non ha rimesso in pristino la situazione, nonché immobili che sono passati in proprietà degli enti locali in virtù di una confisca a mafiosi.

Mi piace sperare che questa sia stata una svista del Governo e invito tutti i colleghi a correggere questa norma, votando a favore dell'emendamento 3.200, perché essa potrebbe metterci nella condizione di restituire, tra l'altro sanati, immobili che sono stati confiscati perché costruiti in spregio alla normativa, o peggio di restituire immobili a mafiosi o prestanome dopo che erano stati loro confiscati.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, con l'emendamento 3.202 torno anch'io sull'articolo 3 che prevede, appunto, la valorizzazione e la vendita degli immobili degli enti pubblici, e per questo fa riferimento alla legge n. 47 del 1985, precisamente all'articolo 40, comma 6.

Vorrei però far presente a quest'Aula che quel comma si riferisce specificamente a quelle procedure relative ad atti giudiziari legati a fallimenti. Infatti, in quella specifica nota si dice che i titolari di un credito debbono poter dimostrare che quel credito sia precedente all'entrata in vigore della legge. Quindi, fare adesso riferimento nell'articolo 3 a quel comma senza riferirsi a specifici portatori di interessi è una violazione palese dell'articolo 3, perché reca un evidente vantaggio a coloro che acquisteranno immobili della pubblica amministrazione senza vanarne un credito, cioè senza averne un diritto acquisito da una procedura fallimentare. Questo permetterà loro, tra l'altro, di sanare l'abuso eventuale, non in 128 giorni come la legge n. 47 del 1985 prevede, ma in un anno.

Quindi, è davvero una regalia, l'ennesima. Tra l'altro, come diceva il collega, non c'è nessun limite, nessuna barriera che ci metta al sicuro dal fatto che questi stessi immobili non siano stati acquisiti, ad esempio, da una procedura di sequestro di beni mafiosi. Quindi, immobili sequestrati alla mafia potrebbero in questo modo anche tornare alla mafia.

Pertanto, presterei molta attenzione a questo articolo, che noi riteniamo debba essere soppresso, per intero o almeno nelle sue lettere *a)* e *b)*.

BIGNAMI (*M5S*). Signor Presidente, in realtà non so se l'emendamento 3.0.1, di cui sono prima firmataria, sia improcedibile. Lei me lo ha già bocciato ed io vorrei chiederle il perché.

PRESIDENTE. Semmai è improponibile.

BIGNAMI (*M5S*). Improponibile, fuori tema. Però nel decreto vediamo accostati temi quali la Banca d'Italia, l'IMU e la vendita di immobili. L'emendamento di cui sono prima firmataria parla di vendita di immobili. Non rientra nell'insieme?

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatrice, ma siccome io non l'ho ancora dichiarato improponibile, ho la curiosità di sapere come faceva a sapere che lo avrei dichiarato improponibile.

BIGNAMI (*M5S*). Presidente, lo posso illustrare, così vediamo se può cambiare idea: mi farebbe un favore. In realtà, sarei anche disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. In realtà non l'ho ancora dichiarato improponibile, glielo ripeto; quindi, lo può illustrare come vuole.

BIGNAMI (*M5S*). L'emendamento 3.0.1 pensa agli ultimi: tratta la vendita degli immobili privati e vuole invertire una rotta sbagliata che impone ai deboli di pagare gli errori dei forti. Vorrei velocemente illustrarlo perché non ho molto tempo. In pratica, se un notaio sbaglia durante la compravendita di un immobile privato, rilevando che esiste una fidejussione che in realtà non c'è, mi piacerebbe pagasse anche lui: mi sembra ragionevole. Non incide sui saldi di bilancio: riguarda la vendita di immobili, come l'articolo 3, quindi spero che lei lo accolga, Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, il titolo stesso dell'emendamento in questione parla di modifiche e integrazioni a favore di acquirenti di immobili privati: quindi, indipendentemente dal merito e dalla sua bontà, purtroppo è totalmente al di fuori della materia, quindi è improponibile. Lo potrà certamente riproporre in qualche altra occasione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.6 (testo 2) mentre invito i proponenti a ritirare il successivo 3.7 perché, a nostro giudizio, è assorbito da quello della Commissione.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti dal 3.8 al 3.23.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.200 vi è il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FORNARO, *relatore*. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti dal 3.24 al 3.64.

Per quanto concerne il 3.203, mi sembra tratti una delle questioni sollevate dal collega Campanella. Devo dire che nel lavoro di Commissione – chiedo conforto anche ai colleghi – la questione che lui ha posto, ovvero il rischio paventato non è emerso. Proporrei quindi di accantonare l'emendamento, chiedendo al Ministero di fare una verifica veloce se il rischio che il collega ha paventato si può concretizzare. Quindi, ne chiedo l'accantonamento in questa fase.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.203 è dunque accantonato.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87 e 3.91.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.1000 (testo corretto), 3.100, 3.74 (testo corretto) e 3.79.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.80. Invito altresì a ritirare gli emendamenti 3.88, 3.89 e 3.90, perché le relative sollecitazioni sono state raccolte in un testo complessivo nell'emendamento 3.1000 (testo corretto).

Invito a ritirare anche l'emendamento 3.92, altrimenti il parere è contrario.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata.*)

CAMPANELLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*M5S*). Signor Presidente, le sarei grato di illustrare le ragioni per cui l'emendamento 3.200 è stato dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 non è stato dichiarato improponibile: è stato dichiarato improponibile l'emendamento 3.0.1, riguardante il tema dei notai e delle fidejussioni.

FORNARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, anche io avevo inteso che l'emendamento 3.200 fosse improponibile e per questo motivo non ho espresso il relativo parere. L'emendamento 3.200 ha la stessa logica dell'altro emendamento che aveva posto alla nostra attenzione il senatore Campanella e che abbiamo precedentemente accantonato, quindi segue la stessa strada. Per questo motivo chiedo l'accantonamento anche dell'emendamento 3.200: in precedenza non l'ho fatto perché avevo inteso che fosse improponibile.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 non è improponibile, ma improcedibile. Se vuole, senatore Campanella, si può anche votare.

CAMPANELLA (*M5S*). Signor Presidente, posso chiedere il motivo dell'improcedibilità?

PRESIDENTE. L'emendamento è stato dichiarato improcedibile stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dovremmo chiederne le ragioni al Presidente della Commissione bilancio.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 3.200 venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Quando arriveremo a questo emendamento, che ricordo è improcedibile, mi rinnoverà la richiesta di metterlo ai voti.

FORNARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo a questo punto di accantonare l'emendamento 3.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.6 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 3.7. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.22, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 è stato accantonato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.24, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.30, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

DONNO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO (*M5S*). Vorrei segnalare un'anomalia. Probabilmente c'è da chiamare un elettricista: c'è una ripetuta votazione per conto di qualcun altro. Chiedo di controllare.

PRESIDENTE. Mi può indicare il posto?

DONNO (*M5S*). L'ultima fila, accanto al senatore Barani, al posto del senatore Compagna.

PRESIDENTE. Prego gli assistenti parlamentari di verificare.

DONNO (*M5S*). Il senatore Compagna era da tutt'altra parte. C'è stato il collega che ha votato per lui. Vuole controllare, per cortesia?

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di andare a controllare.

DONNO (*M5S*). Le ultime quattro votazioni sono state fatte dal senatore accanto al senatore Compagna.

PRESIDENTE. Comunque, il senatore Compagna era presente. Stia al suo posto, senatore Compagna.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.31, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.32, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.33, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.34, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.36, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.37, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.38, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.39, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.40, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.42, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.41, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.43, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.44, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.45, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.46, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.47, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.48.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.48, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.49.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.49, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.50.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.50, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.51.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.51, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.52.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.52, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.53, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.54.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.54, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.55.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.55, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.56.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.56, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.57.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.57, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.58.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.58, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.59.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.59, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.60, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.61.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.61, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.62.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.62, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.63, identico all'emendamento 3.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.63, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori, identico all'emendamento 3.202, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.64.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.64, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. L'emendamento 3.203 è stato accantonato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.65.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.65, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.66.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.66, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.67.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.67, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.68.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.68, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1000 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1000 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.69.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.69, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.70.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.70, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.71.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.71, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.72.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.72, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.73.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.73, presentato dalla senatrice D'Onghia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.74 (testo corretto).

LANZILLOTTA (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (*SCpI*). Signor Presidente, vorrei intervenire su questo emendamento presentato dalla Commissione richiamando su di esso l'attenzione dei colleghi e, in particolare, del rappresentante del Governo.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è sostanzialmente finalizzato ad accelerare e semplificare l'attuazione dei piani di dismissione immobiliare di beni dello Stato, a cui, tra l'altro, è legata una parte significativa della manovra di finanza pubblica. Ricordo altresì che abbiamo approvato una manovra per coprire, per una cifra di 500 milioni di euro, i saldi di bilancio, anche con una certa forzatura, visto che si tratta di entrate in conto capitale.

Raccomando al Governo di valutare questo emendamento presentato dalla Commissione, che rischia di vanificare totalmente i piani di dismissione e di rendere, quindi, irrealizzabili gli obiettivi di finanza pubblica. In esso si prevede che, per beni di pregio ambientale o culturale per i quali già – come è noto – esistono specifiche tutele ai fini della eventuale alienazione, Regioni, enti locali o qualsiasi associazione portatrice di interessi diffusi (quindi, anche il comitato di quartiere) possano segnalare che sarebbe opportuno non dismettere. A quel punto si apre una procedura di valutazione da parte dei Ministeri dei beni culturali e dell'ambiente che segnalano all'Agenzia del demanio che, nelle more di questa valutazione, il bene viene escluso dai piani di dismissione immobiliare. Siccome ciò mette in moto una dinamica molto diffusa e una pressione sui soggetti preposti al piano di dismissione, credo sia una procedura destinata a bloccare qualsiasi dismissione di beni dello Stato, che nel 95 per cento dei casi, evidentemente, sono di interesse paesaggistico e storico-architettonico.

Segnalo, inoltre, che l'ultimo comma di tale emendamento prevede che, qualora questa valutazione abbia esito positivo, la gestione del bene (architettonico o paesaggistico) debba – diciamo: possa ma, ovviamente, l'indirizzo di politica legislativa è espresso, altrimenti prevedrebbe molte altre facoltà e non un'unica facoltà – spettare ad una fondazione di diritto pubblico costituita da Stato, Regioni ed enti locali, quindi con la costituzione di altrettanti organismi di diritto pubblico dotati di autonomia finanziaria, di bilancio e consiglio di amministrazione, uno per ogni bene paesistico o storico-architettonico.

Invito ad una riflessione e, quanto meno, alla possibilità di valutare l'accantonamento di questo emendamento che – mi permetto di sottolinearlo – può costituire un elemento di assoluto blocco di tutti i piani di dismissione immobiliare, che sono già resi difficili dagli enti locali, cui spetterebbe la valorizzazione dei beni da dismettere ai fini poi dell'alienazione e che, come è noto, ritardano moltissimo la concessione di tali strumenti di valorizzazione.

Il nostro Gruppo quindi esprimerà un voto contrario, ma raccomandando ai relatori una riflessione, perché il rischio di mettere in discussione il raggiungimento dei risultati di finanza pubblica mi pare molto elevato.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono intervenire su questo punto?

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, la senatrice Lanzillotta pone alcune questioni.

Nello specifico, nel comma 2-*quiquies* dell'emendamento 3.74 (testo corretto) non vi è alcun obbligo ma viene definita una facoltà. Infatti si legge: «può conferirne la gestione». Comunque, visto che abbiamo accantonato altri emendamenti, si può accantonare anche questo, per vedere se da questo punto di vista il testo è migliorabile. Mi sembra però che alcuni dei dubbi possano trovare una soluzione che consenta al Gruppo Scelta Civica per l'Italia di votarlo. Ne chiedo quindi l'accantonamento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo è d'accordo con la proposta del relatore?

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivido l'esigenza di accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.74 (testo corretto) è dunque accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.75.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.75, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.76.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.76, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.77.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.77, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. L'emendamento 3.78 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.79.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.79, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.80, sul quale è stato formulato un invito al ritiro.

I presentatori insistono per la votazione?

MOLINARI (*M5S*). Sì, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.80, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.81.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.81, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.82.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.82, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.83.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.83, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.84.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.84, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.85.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.85, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.86.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.86, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.87.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.87, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.88, 3.89 e 3.90 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.91.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.91, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.92, sul quale è stato formulato un invito al ritiro.

Senatrice Lanzillotta, accoglie tale invito?

LANZILLOTTA (*SCpI*). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VACCIANO (*M5S*). Signor Presidente, illustro alcuni emendamenti che ci sembrano particolarmente significativi sulla questione della Banca d'Italia, partendo dall'emendamento 4.63... (*Brusì. Richiami del Presidente*) ...con il quale noi, coerentemente con pareri di illustri economisti e con le indicazioni desumibili da articoli di giornali economici e finanziari, proponiamo una valutazione delle quote decisamente inferiore a quella decisa in base alla relazione della Banca d'Italia.

Secondo noi, infatti, come avevo già detto nella discussione generale, il metodo con il quale è stato scelto di calcolare queste quote è completamente inapplicabile alla nostra Banca centrale, e lo è per un motivo molto semplice: perché il *dividend discount model* prevede di fatto una proiezione degli utili futuri sulla quale si determina capitale, ma abbiamo detto che soci privati della nostra Banca nazionale in alcun modo possono vantare un diritto ai suoi utili, visto che gli utili della Banca d'Italia sono derivanti dalle sue attività pubbliche, non solo quella di signoraggio. Se la Banca d'Italia affitta un immobile, non è che quell'immobile le è pervenuto per miracolo, ma ciò è avvenuto perché lo ha acquistato tramite investimento di utili derivanti da un'attività pubblica, un'attività che le viene affidata in regime di monopolio dallo Stato, quindi dai cittadini italiani. Noi proponiamo quindi un valore medio del capitale che si aggira intorno a 1,5 miliardi di euro.

Passo quindi ad illustrare un emendamento che ritengo fondamentale, il 4.131, con il quale vogliamo semplicemente lasciare aperta una porta,

che questo Governo ha deciso di chiudere in maniera definitiva, perché le quote della Banca d'Italia possono essere acquistate anche – sottolineo «anche» – dallo Stato e dagli enti pubblici. Mi fa un po' sorridere quando il Ministro dell'economia ci dice che la proprietà completamente pubblica della Banca d'Italia avrebbe creato un problema enorme per determinare quali dovessero essere i paletti al fine di evitare che la politica si invischiasse nelle sue faccende.

I paletti posti a presidio dell'indipendenza dell'Istituto, a partire dall'articolo 1 del suo statuto, nel quale viene sancito che la Banca d'Italia non può sollecitare né ricevere pressioni da parte di soggetti pubblici o privati, basterebbero a fugare qualsiasi dubbio sul fatto che un soggetto pubblico, anche malintenzionato, possa interferire. Guardate, quando parlo di soggetto pubblico, mi sto riferendo a voi che siete in quest'Aula, e non agli alieni. (*Applausi della senatrice Montevocchi*). Il Governo vi sta dicendo (lo spiego meglio perché forse non è stato ben compreso) che si fida più delle banche private che di voi... (*Applausi dal Gruppo M5S*) ...e pensa che voi, colleghi, possiate decidere di infischiarvene dei trattati internazionali, dello statuto della Banca d'Italia, delle norme italiane e delle norme internazionali ed esercitare pressioni sul nostro Istituto per adomesticarlo alle necessità della politica. Io penso che questa sia una considerazione abbastanza grave.

Noi semplicemente lasciamo la porta aperta: con questo emendamento non pretendiamo che lo Stato prenda un impegno economico, per cui non diciamo che lo Stato deve ricomprare tutte le quote, né pensiamo che lo debba fare immediatamente. Lasciamo semplicemente una porta aperta, così se lo Stato e gli enti pubblici intenderanno acquistare quote del nostro istituto nazionale potranno farlo. È una facoltà. Non c'è alcun motivo per privarcene. Potremmo ampiamente pentircene in futuro, anche molto prossimo.

Vengo all'emendamento 4.133, che è già stato discusso in Commissione. Con un emendamento proprio della Commissione inseriremo un principio di italianità della Banca d'Italia, che però, se rimane strutturato nel modo in cui è stato previsto, a nostro parere è acqua fresca. Infatti, fotografa di fatto la situazione attuale, ma nel farlo sembra ignorare che quello che oggi è italiano un domani, per i meccanismi e le dinamiche che contraddistinguono il mercato della quote azionarie, degli assetti proprietari delle banche, potrebbe essere, non solo europeo, ma anche cinese, giapponese o americano, magari di un Paese che ha interessi contrari ai nostri.

Noi con l'emendamento 4.133 poniamo una condizione, con riferimento in particolare alle banche e alle assicurazioni: nel momento in cui la proprietà di uno dei soci dovesse passare sotto il controllo di un Paese extracomunitario, cesserebbe il diritto di voto delle azioni. Questo ci metterebbe semplicemente al riparo dal fatto che la nostra Banca nazionale potrebbe essere scalata – perdonatemi il termine – da un soggetto che è situato in un Paese extracomunitario, con interessi potenzialmente distanti dai nostri.

Tornando all'emendamento 4.63 e alla questione del capitale, esso risolve un altro problema che ha brevemente trattato anche il ministro Saccomanni relativamente alla quota di dividendo. Ribadisco che parlare di dividendo, quando parliamo di Banca d'Italia, è scorretto; è un *ticket* che noi stiamo pagando a quelli che non sono soci azionisti. Non è un azionariato, non è una società che produce bulloni: è la Banca d'Italia. Per quanto concerne questo *ticket* che noi paghiamo, abbiamo detto che non si può superare il 6 per cento: non capiamo perché, ma almeno noi vogliamo calcolarlo su un importo minore.

Viene da sorridere pensando a quello che ha detto il Ministro, ovvero che la media del rendimento dei titoli di Stato ha superato anche il 7 per cento, per cui era corretto pensare che dovesse essere il 6. Quando ho iniziato la mia attività lavorativa, staccavo cedole – questo è il termine che si usa in Banca d'Italia – al 12,5 per cento, e immagino che siamo stati fortunati a non trovarci a fare questo lavoro in quel periodo, perché adesso, altrimenti, la Banca d'Italia avrebbe un debito pesante nei confronti di creditori privati. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MOLINARI (*M5S*). Signor Presidente, sembrerebbe che nessuno sia interessato alla materia che stiamo trattando; ricordo però che stiamo purtroppo svendendo il patrimonio dello Stato più importante che ci è rimasto.

Come abbiamo già detto sulla questione pregiudiziale, siamo politicamente contrari all'impianto di questo decreto-legge perché esso vuole smentire quello che con la legge n. 262 del 2005 si era cercato di rimettere a posto attraverso il tentativo di ripubblicizzare la Banca d'Italia.

Con l'emendamento 4.89 abbiamo cercato di indicare al Governo l'opportunità che resti almeno una porta aperta con la possibilità che in un futuro prossimo attraverso la partecipazione ad alcune di queste quote lo Stato o altri enti pubblici possano rientrare in possesso del patrimonio della Banca d'Italia. Spero che nella disattenzione totale di quest'Aula, così come è stato, a suo tempo, per l'approvazione della modifica all'articolo 81 della Costituzione, non si commetta un grave reato per cui i nostri figli in futuro ci odieranno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ricordo che l'orario di fine della seduta è stato differito alle 20,30. Invito pertanto i senatori che si sono allontanati a tornare.

MUSSINI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 4.0.1. È curioso: noi in questo momento stiamo parlando di un tema che in realtà è carissimo ed è cruciale per tutti gli italiani. Il risparmio – è stato ricordato in quest'Aula – costituisce un diritto costituzionale, interviene nel benessere del Paese e nella distribuzione della ricchezza e, tramite il sistema del credito, influisce pesantemente nell'accesso alle opportunità di mobilità sociale. Il sistema bancario è nato con questo obiettivo. Non devo ricordarvi io che, dalla creazione dei Monti di pietà in

avanti, questo è stato l'obiettivo. Per di più, la Banca d'Italia è istituzionalmente volta a disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito.

Con questo emendamento noi miriamo a rendere più stringente il controllo dei partecipanti, e non solo di quelli diretti, che sono anche quelli più visibili; noi intendiamo che il controllo venga fatto in modo stringente anche sulle partecipazioni possedute tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona. In realtà, sappiamo benissimo che questo è il vero cancro del nostro sistema.

Da un lato, abbiamo la cattiva coscienza di tutti coloro che ben consapevolmente si rifiutano di sottoporsi ai controlli e trovano ogni scappatoia per sfuggirvi. Ma dall'altra parte – e ricordiamoci che la Banca d'Italia ha anche questo compito di vigilanza – c'è l'incapacità e spesso anche la non volontà di svolgere puntualmente e soprattutto liberamente il proprio dovere. Questo, va detto, sia da parte di Banca d'Italia che da parte di CONSOB.

Ancora una volta, a fare le spese delle iniziative illecite dei più furbi e dei più influenti sono proprio i risparmiatori, sono i giovani che vorrebbero avere un credito per costruirsi il futuro, credito che magari si meritano più degli altri, sono gli imprenditori che vogliono produrre e non speculare, che vogliono creare lavoro e non vogliono invece strozzare i lavoratori. Con questo decreto andiamo a ricapitalizzare una Banca – ripeto – che ha funzioni di vigilanza. Tutta la nostra attenzione in realtà converge su questo, che è in funzione dell'interesse degli istituti bancari che la controllano, e lo facciamo nel quadro del rapporto tra banche nazionali e sistema bancario europeo.

Quello che noi avremmo desiderato e che con questo emendamento voglio mettere in luce sarebbe stata piuttosto una riforma della disciplina delle Autorità di controllo. Avremmo voluto che il Parlamento si facesse carico di contribuire a sciogliere questo insopportabile nodo per la parte che gli spetta. Io stessa a giugno ho presentato un disegno di legge – lo voglio ricordare – per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza, già oggetto di indagini curiose, perché si sono protratte a lungo ed hanno prodotto dei risultati singolarmente non concordi.

Questo disegno di legge è stato assegnato alla 6ª Commissione il 23 ottobre. Pertanto io invito qui oggi il Presidente di tale Commissione a dare ad esso un sollecito seguito, avendo colto nella relazione e nelle parole del relatore la consapevolezza di quanto sia delicato ed importante l'operato, in questa sede politica in particolare, per controllare e ancor di più per capire quale potrebbe essere in futuro la direzione che è più opportuno venga seguita nell'attività legislativa, nel rispetto delle azioni della magistratura per le situazioni che la vedono già coinvolta, ma con la consapevolezza che si tratta di una responsabilità che la politica si deve assumere. La politica non deve solo occuparsi della ricapitalizzazione, per andare a premiare alcuni importanti ed influenti soggetti. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4.50, 4.51, 4.52, 4.54, 4.55, 4.80, 4.149, 4.135 limitatamente al comma 4-*bis*, 4.182 e 4.0.2 per estraneità al contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge che concerne specificatamente disposizioni in materia di capitale della Banca d'Italia.

Dichiara altresì inammissibile, conformemente a quanto già stabilito in Commissione, la proposta di stralcio S4.2, in quanto riferita ad un articolo di un decreto-legge.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1 e sugli emendamenti identici 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7. Sugli emendamenti 4.8 e 4.9 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 4.10 a 4.28 e sugli emendamenti da 4.29 a 4.49. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 4.53, 4.56, 4.58, 4.57 e da 4.59 a 4.65. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 4.1000 (testo corretto) e 4.66.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.67. Sull'emendamento 4.68 vi è il parere contrario della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 4.69 a 4.79. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 4.81, 4.83, 4.84, 4.85 e 4.86.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.87.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 4.88, 4.89, 4.91 e 4.92, mentre sugli emendamenti 4.82 e 4.90 c'è il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99 e 4.100 invito i rispettivi proponenti a ritirarli, in quanto le sollecitazioni in essi contenute sono state tutte raccolte nell'emendamento della Commissione 4.1000 (testo corretto).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 4.101 al 4.105, mentre sugli emendamenti 4.106, 4.107, 4.108 e 4.109 vale quanto detto prima: essendone il contenuto compreso nell'emendamento 4.1000 (testo corretto) chiedo ai presentatori di ritirarli.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 4.110 al 4.118, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.119 (testo corretto).

Il parere è contrario sugli emendamenti dal 4.120 al 4.128, mentre sull'emendamento 4.129 c'è il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.130 e 4.131. Invito al ritiro dell'emendamento 4.132.

L'emendamento 4.133 forse merita una riflessione supplementare, ragion per cui propongo che venga accantonato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.134 e 4.136.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.137, 4.138, 4.139, 4.141, 4.142, 4.143 e 4.144, invito i rispettivi proponenti a ritirarli in quanto le sollecitazioni in essi contenute sono state tutte recepite nell'emendamento della Commissione 4.1000 (testo corretto).

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.145 e contrario sull'emendamento 4.146.

Sull'emendamento 4.147 c'è il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è contrario sugli emendamenti dal 4.148 al 4.159, mentre sull'emendamento 4.160 c'è il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è contrario sugli emendamenti dal 4.161 al 4.173.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.174.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.180 e 4.181. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.179 (testo 2 corretto) presentato dalla Commissione.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 4.183 e 4.184. Invito al ritiro dell'ordine del giorno G4.100.

PRESIDENTE. Senatore Carraro, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno G4.100.

FORNARO, *relatore*. Esprimo allora parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G4.100.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Monte-

vecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, quando è entrato in vigore l'euro, il ruolo della Banca d'Italia si è ridotto: essa non ha più fatto la politica monetaria del Paese, e le è rimasta la competenza in materia di vigilanza. In questi giorni è stato poi deciso che la competenza sulla vigilanza passerà, in parte, direttamente alla BCE, per quanto riguarda gli istituti principali: si parla di 14 o 15 istituti in Italia.

Vorrei ricordare dunque come si è evoluto l'azionariato della Banca d'Italia nel tempo. Proprietarie delle azioni erano le banche, che erano quasi tutte pubbliche – anzi lo erano tutte – poi negli anni Novanta sono diventate private, ma solo attraverso lo strumento delle fondazioni, essendo tutte banche italiane. Tali banche – ciò era ed è una anomalia – da una parte sono azioniste e dall'altra sono vigilate dalla stessa Banca d'Italia. Probabilmente – anzi certamente – il fatto che fossero vigilate faceva in modo che le banche si astenessero dall'ambito della gestione della Banca d'Italia. Ormai sappiamo che le azioni delle banche italiane sono passate di mano: in alcuni casi, come nel caso della Banca nazionale del lavoro, la maggioranza è diventata di un istituto francese. Ci sono però anche degli istituti extraeuropei che stanno entrando in maniera significativa nel capitale delle banche, e non sappiamo quale sarà lo sviluppo futuro. Sappiamo al contempo che l'attività prevalente della Banca d'Italia è lo svolgimento di funzioni tipicamente pubbliche.

Per tutte queste ragioni il Parlamento italiano, non nel secolo scorso ma nel 2005, ha stabilito che la Banca d'Italia sarebbe diventata pubblica: pubblica come lo sono la Banca centrale in Inghilterra, in Germania e in Francia, che non sono Paesi illiberali, anzi.

Ora, con il decreto-legge in esame, e soprattutto con gli articoli 4 e 6, si passa direttamente a stabilire che la Banca d'Italia diventa assolutamente privata e che anche i soggetti pubblici italiani e l'INPS dovranno ridursi. Pertanto, diventerà totalmente autoreferenziale. L'unica grande garanzia – ce lo ha detto lo stesso Ministro molto correttamente – del ruolo che avrà la Banca d'Italia nell'economia del nostro Paese deriva dai Trattati europei, che prevedono per la Banca centrale un ruolo chiaro e preciso.

Vi sembra giusto allora che votiamo in questa direzione un decreto-legge senza discutere e senza pensare quale sia la soluzione ideale? È giusto apprendere dai giornali che molto probabilmente la Cassa depositi e

prestiti non entrerà nella Banca d'Italia ma in Eataly? Farinetti è una persona molto capace, ma francamente penso che la Banca d'Italia sia più importante.

Forza Italia è assolutamente d'accordo sul fatto che il capitale sia aumentato. Siamo anche d'accordo – e un provvedimento esiste in questo senso – a che entro il 31 dicembre diventi operativa la modifica dello statuto della Banca d'Italia perché soprattutto Banca Intesa e Unicredit si patrimonializzino in modo più significativo. Ma, vivaddio, è giusto che il Parlamento abdichi dal suo ruolo e decida di dire ai tecnocrati di fare come vogliono? Volete farlo? Fatelo. Noi votiamo contro. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. La proposta di stralcio 4.2 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3, identico agli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice De Petris, identico agli emendamenti 4.4, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori, 4.5, presentato dal senatore Scilipoti, 4.6, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, e 4.7, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione. (*Il senatore Scilipoti fa segno di voler intervenire*).

Senatore Scilipoti, per cosa chiede la parola?

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intendo intervenire sull'emendamento 4.5 che ho presentato.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Ho chiesto di poter intervenire prima che si passasse alla votazione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Anullo la votazione e le do la parola.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Mi spiace di rubare del tempo prezioso.

PRESIDENTE. La prego di entrare nel vivo dell'argomento. Si tratta della soppressione dell'articolo.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Presidente, la ringrazio del suo suggerimento, ma conosco perfettamente quello che ho presentato.

PRESIDENTE. La volevo solo aiutare.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). La ringrazio, ma lei già mi aiuta abbastanza.

PRESIDENTE. A quest'ora eviterei battute.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Detto questo, signor Presidente, ho proposto la soppressione dell'articolo 4 per una serie di motivi che ho illustrato questa mattina. Tra l'altro, con molto *savoir-faire*, il nostro collega di Forza Italia ha cercato di dirvi in tutti i modi che sarebbe opportuno sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 perché parlare della Banca d'Italia è molto serio. Dovremmo fare una riflessione contraria a quella che stiamo facendo. Dovremmo cioè discutere ampiamente di questo argomento e dovremmo restituire la Banca d'Italia agli italiani e non svenderla. Nel caso in cui dovessimo optare per la svendita definitiva della Banca d'Italia, dovremmo creare le condizioni per la creazione di un nuovo Istituto di credito nazionale. La perdita della sovranità monetaria, come sostenevamo stamattina, comporta infatti danni irreversibili al Paese.

Non è concepibile che si discuta senza battere ciglio di un provvedimento che presenta disposizioni di carattere ordinamentale riguardo alla Banca d'Italia. Non è concepibile che si possa non discutere delle sorti della Banca d'Italia quali si determineranno tra qualche anno. La Banca d'Italia potrebbe essere gestita da extracomunitari. (*Commenti del Gruppo PD*). Permettetemi di fare questa riflessione. Carissimi colleghi, si tratterà proprio di extracomunitari, esterni alla Comunità europea, perché gli intermediari finanziari potrebbero cedere anche a Paesi al di fuori della Comunità europea le azioni della Banca d'Italia. Oggi, qui in Senato, si sancisce che c'è la disponibilità da parte di alcuni parlamentari a votare a favore della perdita della sovranità monetaria del Paese e della svendita della

Banca d'Italia, con la sua cessione a coloro i quali hanno costruito dei sistemi che hanno creato solo ed esclusivamente danni al nostro Paese.

Allora, signor Presidente, oggi sarebbe importante fermarci per un attimo e fare una riflessione nell'interesse del Paese. La riflessione non dovrebbe essere quella di accelerare il tempo per votare, ma di sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 e metterli in discussione in un'altro provvedimento e altra seduta per poter approfondire l'argomento e conseguentemente discutere al meglio. Signor Presidente, hanno ragione i colleghi del Movimento 5 Stelle, hanno ragione i colleghi di Forza Italia, hanno ragione i colleghi che prendono una posizione applicando l'articolo 67 della Costituzione per votare in contrasto alle direttive di partito, perché oggi si dovrebbe votare a favore dell'Italia.

Oggi dovremmo decidere di privilegiare il partito dove militiamo, che ci dà indicazioni per votare contro il popolo italiano e contro il Paese, oppure di votare a favore del popolo italiano applicando l'articolo 67, in contrapposizione a quello che ci viene dettato dai nostri partiti di appartenenza. Oggi siamo chiamati a fare i parlamentari a 360 gradi privilegiando il Paese e il popolo italiano. Quando gli interessi del Paese contrastano con gli interessi di partito, ognuno di noi dovrebbe prendere una posizione netta e chiara a favore del Paese e non del partito. Oggi ognuno di noi ha una grande responsabilità, che non si ferma alla data odierna, ma ci graverà sulle spalle per gli anni a venire. Decideremo le sorti del nostro Paese.

Prego lei, signor Presidente, che è uomo saggio, brillante e che ha tanto *savoir faire*, di invitare con una sua riflessione i parlamentari a sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S. Applausi ironici del Gruppo PD*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice De Petris, identico agli emendamenti 4.4, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori, 4.5, presentato dal senatore Scilipoti, 4.6, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, e 4.7, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.8 e 4.9 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

BLUNDO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, è possibile porre in votazione l'emendamento 4.9?

PRESIDENTE. Sì, senatrice, con l'appoggio del prescritto numero di senatori. Comunque, è vero che sto procedendo velocemente, ma vi raccomando di essere tempestivi nelle vostre richieste.

BLUNDO (*M5S*). Certo. Vorrei sapere se il mio Gruppo ha ancora del tempo a disposizione, perché vorrei intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sì, senatrice. Le ricordo però che un suo collega ha consumato quasi tutto il tempo a disposizione del suo Gruppo, quindi lei ora può intervenire per un minuto.

Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle non può accettare la trasformazione della nostra Banca centrale in una società ad azionariato privato diffuso, e ciò è stato detto anche da altri colleghi. Non possiamo consentire che – secondo quanto previsto nel provvedimento all'esame oggi – la stessa Banca possa distribuire ai banchieri privati, sottraendoli alle casse dello Stato, utili fino a 450 milioni di euro all'anno, cioè fino al 6 per cento del nuovo capitale sociale, fissato a 7,5 miliardi di euro.

Il Movimento 5 Stelle e – aggiungo – ciascun cittadino responsabile, non può condividere il fatto che le quote che dovevano passare allo Stato, come stabilito da una legge inattuata del 2005, attualmente possedute da gruppi italiani, siano in seguito vendute a soggetti extracomunitari.

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, senatrice Blundo.

BLUNDO (*M5S*). Sulla base di questa necessaria premessa, signor Presidente, con l'emendamento 4.9 proponiamo che la Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico, rimanga indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue attività finanziarie, e che le singole quote nomi-

native di partecipazione al nuovo capitale siano di 20.000 euro e appartengano solo ed esclusivamente ad amministrazioni pubbliche.

PRESIDENTE. Per la seconda volta la prego di concludere. Non mi costringa a toglierle la parola.

BLUNDO (*M5S*). Il mio Gruppo aveva a disposizione altri minuti.

L'emendamento stabilisce che ciascun partecipante non possa, direttamente o indirettamente, possedere una quota del capitale superiore al 5 per cento, e che per le quote in eccesso... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma il tempo a sua disposizione è terminato.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di allegare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. A meno che non mi sia sbagliata, perché data l'ora tarda potrei anche essere stanca, mi pare che al Movimento 5 Stelle rimangano ancora quattro minuti di tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Senatrice, io non ho cronometrato, ma mi fido di quello che mi dicono gli Uffici.

MONTEVECCHI (*M5S*). Alla luce di quello che le sto dicendo e del fatto che lei ha permesso al nostro collega, senatore Scilipoti, di esprimersi per tutto il tempo di suo gradimento...

PRESIDENTE. Non è così. Il senatore Scilipoti aveva a disposizione il tempo che non era stato consumato da altri colleghi del suo Gruppo. Non accetto queste... (*Commenti della senatrice Montevercchi*).

Il senatore aveva del tempo e gli è stato dato. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Lanzillotta e Liuzzi*).

MONTEVECCHI (*M5S*). Anche noi avevamo ancora del tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Secondo le informazioni di cui dispongo, il suo Gruppo non aveva più tempo a disposizione.

MONTEVECCHI (*M5S*). Secondo le mie, sì.

PRESIDENTE. Potrà controllare alla fine della seduta. Avete sfiorato di sei minuti, secondo i controlli che sono stati fatti.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.9, sul quale ricordo che la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata in precedenza dalla senatrice Blundo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. *(Il senatore Scilipoti fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Scilipoti, la votazione è stata aperta, quindi non può intervenire.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, su cosa vuole intervenire?

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, volevo intervenire per dire che volevo sottoscrivere l'emendamento 4.9, ma lei si comporta in modo non corretto nei confronti dei parlamentari. *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Non accetto assolutamente da lei questa accusa. Lei può sottoscrivere l'emendamento quando vuole, non deve farlo prima della votazione. Lo può sottoscrivere anche ora. *(Commenti del senatore Scilipoti).* Se non lo vuole più sottoscrivere non lo faccia.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Veramente l'emendamento si deve sottoscrivere prima. In ogni caso, poiché non voglio fare polemica e riconosco il suo ruolo a trecentosessanta gradi...

PRESIDENTE. No, lei ha detto che io non agisco in maniera corretta, e questo non glielo consento.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Non mi ha fatto finire di parlare. Detto questo, volevo sottoscrivere non soltanto l'emendamento 4.9, ma tutti gli emendamenti all'articolo 4 a prima firma del senatore Pepe. Volevo fare questa dichiarazione. (*Applausi ironici dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Ma perché non l'ha fatta durante l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4? Mi dispiace, ma lei non è tempestivo negli interventi.

Senatore Pepe, acconsente a che il senatore Scilipoti sottoscriva tutti gli emendamenti da lei presentati all'articolo 4?

PEPE (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 9 gennaio 2014**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (1188) (*Relazione orale*).

II. Interrogazioni (*dalle ore 14 alle ore 15*).

La seduta è tolta (*ore 20,32*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (1188)

ORDINI DEL GIORNO

G100

BELLOT, BITONCI

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevedendo che – per l'anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

valutato che, in particolare, l'articolo ha prolungato di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere il posticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevedendo a decorrere già dal 1º gennaio 2014 l'entrata in vigore della medesima disciplina contabile.

G100 (testo 2)

BELLOT, BITONCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevedendo che – per l'anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

valutato che, in particolare, l'articolo ha prolungato di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di rivedere il posticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevedendo a decorrere già dal 1º gennaio 2014 l'entrata in vigore della medesima disciplina contabile.

(*) Accolto dal Governo.

G101

CANTINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame,

del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premessi che:

il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU) volta a sostituire la componente del reddito IRPEF relativa agli immobili non locati e l'ICI, prevedendone l'applicazione nell'anno 2014;

con l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 l'applicazione dell'imposta è stata anticipata al 2012 modificandone la disciplina e prevedendone il pagamento nel caso di possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha ulteriormente innovato all'articolo 1, comma 380 e da 382 a 384 la destinazione del gettito proveniente dall'IMU e ha conseguentemente ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineati dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale attribuendo ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo che sarebbe rimasto allo Stato;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, intervenendo nuovamente in materia ha previsto che per l'anno 2013 non fosse dovuta la prima rata dell'imposta municipale, su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, gli immobili per cui tale rata era stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. Creando una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013 e stabilendo un rimborso verso i comuni per il mancato introito;

il decreto attualmente in conversione all'articolo 1, comma 1, prevede la soppressione della seconda rata IMU e al contempo all'articolo 1, comma 5, che nei comuni in cui l'aliquota IMU sia stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti siano tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014 il 40 per cento di differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune;

considerato che:

nel corso delle audizioni del 12 dicembre presso la Commissione finanze e tesoro del Senato l'ANCI ha rivelato che la soluzione prevista nel decreto legge in conversione provoca un ulteriore elemento d'incertezza circa l'effettiva copertura del gettito perduto dai Comuni a seguito dell'eliminazione dell'IMU e pone i Comuni stessi di fronte ad articolati adempimenti, non commisurati agli importi dovuti da ciascun contribuente;

secondo studi dell'ANCI la soluzione adottata, per evitare l'integrale compensazione delle risorse a carico del bilancio statale prevista dal decreto in conversione, richiederebbe a quasi 10 milioni di contribuenti di versare importi esigui con pagamenti medi inferiori a 40 euro o addirittura ai 10 euro nei casi di abitazioni con bassa rendita catastale;

considerato inoltre che:

i Comuni a seguito di questi continui mutamenti normativi hanno avuto difficoltà, soprattutto in termini di carenza di liquidità e di impossibilità a pianificare correttamente i flussi di entrata e uscita;

dal quadro che emerge dal Rapporto 2013 sulla «finanza territoriale in Italia» il prelievo fiscale di regioni e enti locali, pur aumentato, non sembra compensare le mancate entrate derivanti dai tagli ai trasferimenti statali con una situazione che rischia di rendere ingestibili i bilanci dei Comuni;

secondo quanto affermato dal Presidente dell'ANCI vi è una estrema incertezza in cui versa la finanza locale, dovuta principalmente alla mancanza, di una disciplina stabile e certa delle principali fonti di entrata del comparto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nei bilanci comunali nel caso in cui le entrate non fosse in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo:

a garantire che i prossimi provvedimenti in materia di fiscalità locale vengano concordati con le rappresentanze delle municipalità e gli enti territoriali sulle cui entrate andranno ad incidere i medesimi provvedimenti;

a prevedere con il primo provvedimento utile la proroga al 31 marzo 2014 del termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per i Comuni data l'incertezza derivante dai continui mutamenti legislativi.

G101 (testo 2)

CANTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame,

del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato l'imposta municipale propria (IMU) volta sostituire la componente del reddito IRPEF relativa agli immobili non locati e l'ICI, prevedendone l'applicazione nell'anno 2014;

con l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 l'applicazione dell'imposta è stata anticipata al 2012 modificandone la disciplina e pre-

vedendone il pagamento nel caso di possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha ulteriormente innovato all'articolo 1, comma 380 e da 382 a 384 la destinazione del gettito proveniente dall'IMU e ha conseguentemente ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale attribuendo ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo che sarebbe rimasto allo Stato;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, intervenendo nuovamente in materia ha previsto che per l'anno 2013 non fosse dovuta la prima rata dell'imposta municipale, su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, gli immobili per cui tale rata era stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. Creando una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013 e stabilendo un rimborso verso i comuni per il mancato introito;

il decreto attualmente in conversione all'articolo 1, comma 1, prevede la soppressione della seconda rata IMU e al contempo all'articolo 1, comma 5, che nei comuni in cui l'aliquota IMU sia stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti siano tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014 il 40 per cento di differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune;

considerato che:

nel corso delle audizioni del 12 dicembre presso la Commissione finanze e tesoro del Senato l'ANCI ha rivelato che la soluzione prevista nel decreto legge in conversione provoca un ulteriore elemento d'incertezza circa l'effettiva copertura del gettito perduto dai Comuni a seguito dell'eliminazione dell'IMU e pone i Comuni stessi di fronte ad articolati adempimenti, non commisurati agli importi dovuti da ciascun contribuente;

secondo studi dell'ANCI la soluzione adottata, per evitare l'integrale compensazione delle risorse a carico del bilancio statale prevista dal decreto in conversione, richiederebbe a quasi 10 milioni di contribuenti di versare importi esigui con pagamenti medi inferiori a 40 euro o addirittura ai 10 euro nei casi di abitazioni con bassa rendita catastale;

considerato inoltre che:

i Comuni a seguito di questi continui mutamenti normativi hanno avuto difficoltà, soprattutto in termini di carenza di liquidità e di impossibilità a pianificare correttamente i flussi di entrata e uscita;

dal quadro che emerge dal Rapporto 2013 sulla «finanza territoriale in Italia» il prelievo fiscale di regioni e enti locali, pur aumentato, non sembra compensare le mancate entrate derivanti dai tagli ai trasferi-

menti statali con una situazione che rischia di rendere ingestibili i bilanci dei Comuni;

secondo quanto affermato dal Presidente dell'ANCI vi è una estrema incertezza in cui versa la finanza locale, dovuta principalmente alla mancanza, di una disciplina stabile e certa delle principali fonti di entrata del comparto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nei bilanci comunali nel caso in cui le entrate non fosse in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo a garantire che i prossimi provvedimenti in materia di fiscalità locale vengano concordati con le rappresentanze delle municipalità e gli enti territoriali sulle cui entrate andranno ad incidere i medesimi provvedimenti.

(*) Accolto dal Governo.

G102

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-*bis*, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dallo gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dallo gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1° gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strae diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consorzialità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per se gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo a prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse.

G102 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

L'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dallo gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso

il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dallo gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1° gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strae diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consorzialità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per se gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse.

(*) Accolto dal Governo.

G103

ALBERTI CASELLATI

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1188, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»,

premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 26 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) comma 1, novellando il comma

3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da un lato conferma l'esenzione dall'imposto di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai conuni 1 e 2 del citato articolo 10, dall'altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro;

il comma 3 novellato, nella formulazione previgente, che sarebbe stata applicata dal 1º gennaio 2014, prevedeva l'esenzione totale;

il comma 4 del predetto articolo 10, stabilisce che «In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.»;

così come è stata modificata, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10 sembrerebbe escludere il regime fiscale di esenzione dalle imposte di registro, catastali e ipotecarie di cui godono i trasferimenti immobiliari e la costituzione di diritti reali oggetto di accordo tra le parti nelle cause riguardanti il diritto di famiglia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire, con gli opportuni strumenti e in via interpretativa se:

1) il comma 4 si debba intendere nel senso che sono abrogati tutti i regimi di esenzione «diversi» da quelli di cui al comma 3 menzionato in premessa;

2) in particolare, se dal 1º gennaio 2014, sulla base delle norme sopracitate, vi saranno ancora le esenzioni fiscali che la legge attualmente riconosce ai trasferimenti immobiliari tra i coniugi o a favore della prole, in sede di separazione e divorzio.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO A (*)

TITOLO I

DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI

Articolo 1.

(Abolizione della seconda rata dell'IMU)

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno

2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

(*) Per l'Allegato A di cui all'articolo 1, commi 4 e 8, si rinvia allo stampato Atto Senato n. 1188, pagg. 31-169.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

CARRARO

Ritirato*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Abolizione dell'IMU sull'abitazione principale o ad essa assimilata e sui terreni agricoli ad uso strumentale)*

1. È abolita l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro il 5 gennaio 2014, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono indicate le disposizioni con cui i Comuni possono richiedere ai proprietari delle unità immobiliari identificate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 2010 n.78 il pagamento di un onere integrativo degli oneri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sino alla concorrenza della somma pari alla differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente agli immobili per l'anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un

minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

13. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 3 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 4,125 miliardi di euro a decorrere l'anno 2014. La riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2,125 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione. I risparmi così quantificati vanno a copertura delle minori entrate derivanti dalla abolizione dell'IMU prevista dal comma 1 e destinati ai Comuni."».

1.1

DE PETRIS

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locatate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.";

d) il comma 9-bis, è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dal gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/1 del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.";

e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "per l'unità immobiliare" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,";

f) al comma 10, primo periodo, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400";

g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi».

1.2

DE PETRIS

Improcedibile

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» fino alla fine del comma con le seguenti: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativi agli immobili per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro, e per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «1.500 milioni di euro».

1.3

DE PETRIS

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000

euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

b-quinquies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9».

1.4

DE PETRIS

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

b-quinquies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario;

b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9».

1.5

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) lettera a), sopprimere le seguenti parole: «, lettere a) e b)»;
- 2) sopprimere le lettere d) ed e);

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «euro 2.164.048.210,99» con le seguenti: «euro 2.364.048.210,99», nonché modificare proporzionalmente gli ulteriori importi del medesimo comma e quello dei commi 4, 6 e 8, nonché il limite massimo complessivo degli oneri per interessi di cui al comma 12.

1.6

ALBERTI CASELLATI

Improcedibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere d) ed e) con le seguenti:

«d) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.»;

b) sopprimere il comma 2».

Conseguentemente, è ridotta di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1.7

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «9,5 punti percentuali».

1.201

FUCKSIA

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) gli immobili inagibili in quanto sottoposti allo stato attuale ad interventi di ristrutturazione, riqualificazione e restauro conservatorio.

e-ter) gli immobili appartenenti a soggetti che non risultino proprietari al 100 per cento di altri siti sul territorio italiano o estero con residenza o domicilio in case di riposo o di cura o di congiunti ed affini fino al 2°, a causa di certificata condizione di non autosufficienza da almeno 1 anno a decorrere dal 1° gennaio 2013.».

1.8

CERONI

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio".».

1.9

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 punti percentuali».

1.10

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica altresì con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali diversi rispettivamente da quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1 nonchè, con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 punti percentuali».

1.11

SANTANGELO, VACCIANO, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «15 punti percentuali».

1.12

VACCIANO, SANTANGELO, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2013 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli arti-

coli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «9,5 punti percentuali»,

1.13

DE PETRIS

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n. 225.

2-ter. Per gli immobili di cui al comma 2-bis non si applica la disposizione di cui al comma 5.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: «per il periodo» con le seguenti: «a decorrere dal periodo», e sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «8,9 punti percentuali nel 2013 e di 0,4 punti percentuali a decorrere dal 2014».

1.14

DE PETRIS, STEFANO

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al comma 5, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 125";

2) al secondo periodo, le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 58";

2-ter. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 2-quater.

2-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 214, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

1.15 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 3 è attribuito alle regioni e province autonome medesime»;

b) sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni e province autonome medesime".

b) all'articolo 3, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 è attribuito alle regioni e province autonome medesime"».

1.16

BELLOT, BITONCI

Improcedibile*Sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: «euro 348.527.350,73» con le seguenti: «euro 698.527.350,73».

Al maggior onere dalla disposizione, si provvede come segue: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 10 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 350 milioni di euro per l'anno 2014».

1.17

BELLOT, BITONCI

Improcedibile*Sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «128,5%» con le parole: «135%»;

al comma 2, sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le parole: «10,5 punti percentuali»;

al comma 4, sostituire le parole: «10 Dicembre» con le parole: «31 Dicembre».

1.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Improcedibile*Sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 90 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

1.19

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Improcedibile*Sopprimere il comma 5.*

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

1.20

D'AMBROSIO LETTIERI

Improcedibile

Al comma 5 le parole. «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.300

I RELATORI

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 16 gennaio 2014» con le altre: «entro il 24 gennaio 2014».

1.21

DI BIAGIO, Luigi MARINO (*)

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali importi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nell'articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 269, salvo diversa indicazione del comune sulla base di deliberazione della giunta comunale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.22

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 Gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.23

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.24

DI BIAGIO, Luigi MARINO (*)

Ritirato*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con riferimento al comma 5, non si applica il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

1.25

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Respinto*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificate dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

1.26

DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, ZIN

Improcedibile*Dopo il comma 9 aggiunge il seguente:*

9-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente, periodo:

«È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

Conseguentemente è aggiunto il seguente comma:

9-ter. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si procede mediante la seguente modificazione:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

1.31

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Le unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito."

9-ter. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Improcedibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 201, al settimo periodo dopo le parole: "a seguito di ricovero permanente," sopprimere le seguenti: "a condizione che la stessa non risulti locata"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.28 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014».

1.29

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

«1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.»

1.30

DE PETRIS, PETRAGLIA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.30

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto legislativo 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.2012 n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole: "Con successivo decreto" fino alle parole: "come svolte con modalità non commerciali" è sostituito dal

seguente: "Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»

«12-ter. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:

a) le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;

b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, lettere *a*) e *b*);

c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917;

d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, fatta salva la deroga di cui al comma 9, articolo 148, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917;

e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: L. 7.12.2000, n. 383; L. 11.8.1991 n. 266; L. 26.2.1987 n. 49; art. 25, comma 2, L. 13.5.1999 n. 133.»

«12-quater. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto legislativo n. 1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto».

«12-quinquies. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19.11.2012, n. 200».

«12-sexies. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 6.12.2011 n. 201, dopo le parole: «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo

comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: «per il periodo» con le seguenti: «a decorrere dal periodo». E sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014».

G1.30 (già em. 1.30)

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CERVellini, URAS, BAROZZINO, STEFANO, DI GIORGI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.30.

(*) Accolto dal Governo.

1.32

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Improcedibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-bis, dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le Rimanenze» dell'Attivo Circolante. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 228 del 2012»

1.33

D'ALÌ

Improcedibile*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis* dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le «Rimanenze» dell'Attivo Circolante. «Agli oneri derivanti dal precedente periodo quantificati in 2 milioni di euro si provvede a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.34

DI BIAGIO

Improcedibile*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis* dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le "Rimanenze" dell'Attivo Circolante"».

1.35

BITONCI, BELLOT

Improcedibile*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-*bis*. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2014, n.124, dopo le parole: "non siano in ogni caso locati", aggiungere le parole: "nonché i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale lo stesso procede a interventi di recupero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non siano in ogni caso locati"».

1.36

BELLOT, BITONCI

Improponibile*Dopo il comma 12 aggiungere il seguenti:*

«12-bis. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,"».

1.38

BITONCI, BELLOT

Improponibile*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti in dissesto».

1.37

BELLOT, BITONCI

Improponibile*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014».

1.39

BELLOT, BITONCI

Respinto*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catasta le, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di

formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.40

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

1.41

BITONCI, BELLOT

Improprio

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012.

12-ter. La integrazione di cui al comma 12-bis è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

"a) non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di base;

b) hanno deliberato variazioni in diminuzione".

12-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-bis.

12-quinquies. All'onere di cui al comma 12-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.42

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

12-ter. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 spettante ai Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 20-bis, della medesima Regione.

12-quater. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

12-quinquies. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.43

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013 di cui l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228/2012, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di febbraio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla verifica

del gettito dell'imposta municipale propria di ciascun Comune, considerando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solidarietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati di categoria D.

12-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 10 Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 12-bis.

12-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 12-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.44

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

1.45

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro.

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.46

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2014 non sono considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, per un importo di 500 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio.

12-ter. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dalla Pubblica Amministrazione al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 500 milioni di euro l'anno 2014».

1.47

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali».

1.48

BITONCI, BELLOT

Improponibile*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

12-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

1.49

BELLOT, BITONCI

Improponibile*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

12-bis. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».

1.50

BITONCI, BELLOT

Improponibile*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

1.51

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» e aggiungere dopo le parole «gli equilibri economico-finanziari degli enti e» le parole: «per lo verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno».

1.52

BITONCI, BELLOT

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.53

BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole «80» con le parole «160».

Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge n. 228/2012.

1.54

BITONCI, COMAROLI

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole: «per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le parole «a decorrere dall'anno 2012».

1.55

BITONCI, COMAROLI

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole «e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le parole «e il 10 per cento a decorrere dall'anno 2014».

1.56

BELLLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. L'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato:

dopo le parole: «per l'anno 2013» sono aggiunte «e 2014».

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.

1.57

BITONCI, BELLOT

Improponibile*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro».

12-ter Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «1.400 milioni» sono sostituite con: «1.420 milioni».

1.58

BITONCI, BELLOT

Improponibile*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

12-ter. Agli oneri di cui al comma 12-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari»,

12-quater. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni.

G1.100

BELLOT, BITONCI

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevedendo che – per l'anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che nell'attuale contesto di crisi economica, risulta necessario valutare, tra le esenzioni ed agevolazioni la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo;

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni, anche attraverso la deducibilità pari almeno al 50 per cento degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

G1.100 (testo 2)

BELLOT, BITONCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevedendo che – per l'anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che nell'attuale contesto di crisi economica, risulta necessario valutare, tra le esenzioni ed agevolazioni la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni, anche attraverso la deducibilità pari almeno al 50 per cento degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

(*) Accolto dal Governo.

G1.150

BROGLIA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono diventati inagibili un numero consistente di fabbricati abitativi commerciali e produttivi;

tale situazione ha comportato e tuttora comporta un mancato gettito per i comuni colpiti dal sisma, di dimensioni particolarmente significative, che rende particolarmente difficile la gestione delle attività e dei servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte;

pur a fronte di evidenti difficoltà, i comuni colpiti dal sisma, tuttavia, hanno continuato e tuttora continuano ad erogare gli stessi servizi cittadini ed imprese rispetto agli anni precedenti.

tutto ciò premesso,

impegna il Governo, a fronte di una accertata mancata entrata derivante dagli immobili inagibili per l'anno 2013 per i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come identificati dall'allegato 1, articolo 3, comma 7 del decreto legge n. 74 del 2012, a corrispondere con apposito atto un rimborso

di pari valore al fine di non creare le condizioni di un dissesto economico finanziario da parte dei comuni stessi.

G1.150 (testo 2)

BROGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono diventati inagibili un numero consistente di fabbricati abitativi commerciali e produttivi;

tale situazione ha comportato e tuttora comporta un mancato gettito per i comuni colpiti dal sisma, di dimensioni particolarmente significative, che rende particolarmente difficile la gestione delle attività e dei servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte;

pur a fronte di evidenti difficoltà, i comuni colpiti dal sisma, tuttavia, hanno continuato e tuttora continuano ad erogare gli stessi servizi cittadini ed imprese rispetto agli anni precedenti.

tutto ciò premesso,

impegna il Governo, a fronte di una accertata mancata entrata derivante dagli immobili inagibili per l'anno 2013 per i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come identificati dall'allegato 1, articolo 3, comma 7 del decreto legge n. 74 del 2012, a valutare l'opportunità di corrispondere con apposito atto un rimborso di pari valore al fine di non creare le condizioni di un dissesto economico finanziario da parte dei comuni stessi.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI,
PALERMO

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento
o di sequestro giudiziario)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

1.0.2

CERONI

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I comuni che hanno applicato per il 2013 una maggiorazione, rispetto al 2012, dell'aliquota dell'imposta municipale, ricevono dallo Stato, per il 2013, quanto loro dovuto per il 2012».

1.0.4

DI BIAGIO

Respinto*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al comma 13-*bis*, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo».

1.0.3

CERONI

Id. em. 1.0.4*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Al comma 13-*bis*, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo.».

1.0.6

DI BIAGIO

Respinto*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.0.5

CERONI

Id. em. 1.0.6

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.0.9

DI BIAGIO

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

1.0.7

CERONI

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle

banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.».

1.0.8

CERONI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.».

1.0.10

CERONI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:

a) al comma 1:

i) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla

legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

1.0.11 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia a decorre dal 1° gennaio 2014:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" sono soppresse;

2) dopo le parole: "in proporzione al prezzo" sono inserite le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

c) al comma 3, al primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento," sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'adozione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al 1º gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

1.0.12

CERONI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, sono aggiunte alla fine le parole: ", nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario"».

1.0.13

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Improponibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia")*

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 3-bis è soppresso».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 2.***(Disposizioni in materia di acconti di imposte)*

1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

«20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento.».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere *e*) e *f*) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.».

EMENDAMENTI

2.1

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Improcedibile

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «12 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Una quota del capitale del 25 per cento sarà acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine, il Consiglio Superiore, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento, disciplinerà la cessione pro quota al Ministero delle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono possedute in eccesso rispetto al limite indicato al comma 5».

2.2

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Improcedibile

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «12 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Una quota del capitale del 25 per cento sarà acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine verrà emanato un successivo decreto che, assicurando trasparenza e parità di trattamento, disciplinerà le modalità di cessione pro quota al Ministero delle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono eccedenti il limite del 5 per cento previsto dal comma 5».

2.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Improcedibile

Al comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».

2.4

CARRARO

Improcedibile

Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole: «comma 3», inserire le seguenti: «e dell'articolo 111, comma 3».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 60 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

2.5

LA COMMISSIONE

Improcedibile*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ",2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Ritirato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

2.0.2

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-ter, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

2.0.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province autonome, entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

2. Al comma 1, dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni immobili ad uso non», è inserita la seguente: «prevalentemente»;

b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

EMENDAMENTI

3.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

3.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. - (*Disposizioni in materia di uso sociale degli immobili pubblici*). – 1. I comuni e l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvedono al censimento degli immobili di proprietà pubblica e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati in utilizzati, alloro stato di manutenzione e allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. I comuni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi di recupero all'uso sociale del patrimonio pubblico in utilizzato e da dismettere.

3. Gli immobili in degrado da recuperare ad uso sociale sono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e con successiva delibera degli enti territoriali».

3.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. - (*Valorizzazione degli immobili pubblici in disuso*). – 1. I comuni e le amministrazioni a vario titolo proprietarie di immobili non utilizzabili a fini istituzionali redigono il piano di utilizzazione dei medesimi immobili destinandoli, sulla base delle loro caratteristiche, ad usi pubblici o sociali.

2. Le amministrazioni assicurano la pubblicazione e l'informazione ai cittadini sugli immobili da utilizzare.

3. Decorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione del piano, si procede alla valorizzazione degli immobili che permangano inutilizzabili sulla base della normativa vigente».

3.4

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

3.5

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di ridurre gli oneri per le locazioni, l'Agenzia del Demanio censisce il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o da recuperare, al fine di destinarlo a sede di uffici, enti ed istituzioni che utilizzano immobili in locazione da soggetti privati.

2. Il censimento, da completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è pubblicato sul sito Internet del Governo, unitamente all'elenco degli immobili presi in locazione».

3.6 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1 dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti: «, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo».

3.7

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini» inserire le seguenti: «della riduzione del consumo di suolo, della fruibilità pubblica e».

3.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «conservazione».

3.9

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «valorizzazione», inserire le seguenti: mediante uso a fini sociali».

3.10

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «immobili pubblici» con le seguenti: «immobili pubblici non richiesti in uso da altri soggetti pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.11

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1 dopo la parola: «pubblici» inserire la seguente: «inutilizzabili».

3.12

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in relazione» a: «finanza pubblica».

3.13

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «in relazione» fino a: «finanza pubblica» con le seguenti: «, previo parere vincolante, caso per caso, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

3.14

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in relazione» inserire le seguenti: «alla quale è necessario l'avvio di azioni di informazione e partecipazione diretta dei cittadini residenti nei territori coinvolti, di durata non inferiore a dodici mesi, preliminare».

3.15

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di dismissione» con le seguenti: «riduzione delle spese».

3.16

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ad obiettivi finanza pubblica» con le seguenti: «alla riduzione del consumo di suolo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

3.17

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ad obiettivi finanza pubblica» inserire le seguenti: «nonché alla riduzione delle aree edificate».

3.18

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «finanza pubblica» inserire le seguenti: «sulla base degli indirizzi forniti da regioni e comuni circa l'uso di immobili pubblici dismessi sul proprio territorio».

3.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» inserire le seguenti: «limitatamente all'anno 2014».

3.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alle alienazioni», con le seguenti: «ad una quota, non superiore al 50 per cento delle alienazioni».

3.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «alienazioni» con la seguente: «vendite, con asta pubblica».

3.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alienazioni di immobili,» inserire le seguenti: «, non insistenti su aree vincolate,».

3.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alienazioni di immobili» inserire le seguenti: «, non sottoposti a vincolo,».

3.200

CAMPANELLA, NUGNES, MORONESE, FUCKSIA (*)

Accantonato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «ad esclusione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto legislativo n. 159 del 2011».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «approvate dai comuni sul cui territorio ricade l'immobile».

3.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «con esclusione delle vendite in blocco».

3.26

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248;» inserire le seguenti: «ove si proceda con bando pubblico di vendita,».

3.27

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per esse» fino alla fine del comma.

3.28

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per esse», con le seguenti: «previo parere favorevole del Ministero per i Beni e le attività culturali sulla alienazione del singolo cespite,».

3.29

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «per esse;» inserire le seguenti: «ove la legge regionale lo preveda espressamente».

3.30

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «domanda di sanatoria» inserire le seguenti: «relativa alle sole violazioni di tipo formale».

3.31

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «domanda di sanatoria» inserire le seguenti: «riferita a variazioni non sostanziali».

3.32

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le seguenti: «, previo controllo dell'autorità competente per l'attività urbanistica ed edilizia sullo stato di fatto e di diritto dell'immobile medesimo,».

3.33

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le seguenti: «previa autorizzazione dell'Agenzia del Demanio e della competente sovrintendenza».

3.34

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «nel termine massimo di otto mesi».

3.35

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «centotanta giorni».

3.36

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «trasferimento dell'immobile» aggiungere le seguenti: «semprechè il trasferimento sia derivante da procedure esecutive».

3.37

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve sanzioni per i responsabili delle irregolarità edilizie».

3.38

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa determinazione da parte dei comuni e delle regioni di un contributo aggiuntivo. Il sindaco esercita la vigilanza sulle procedure in questione per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate dal comune».

3.39

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza di norme o il sindaco ordina l'immediata adozione di provvedimenti sanzionatori ed inibitori di qualunque attività sull'immobile medesimo».

3.40

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica, da parte dei responsabili, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle dei titoli edilizi originari e alle relative modalità».

3.42

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui deve essere data comunicazione alle amministrazioni competenti e agli enti locali sul territorio».

3.41

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I responsabili delle irregolarità restano tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e

solidalmente alle spese per opere abusiva mente realizzate, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente».

3.43

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni sugli atti di cui al presente comma sono rese pubbliche mediante l'inserimento in un archivio informatico consultabile attraverso il sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze e il sito internet del comune».

3.201

ARRIGONI, BELLOT, BITONCI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47».

3.44

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'atto deve indicare il responsabile dell'irregolarità edilizia e, nei centri storici, il parere vincolante dell'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali».

3.45

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della validità della cessione, con deliberazione consiliare il comune deve dichiarare la non esistenza di prevalenti interessi pubblici e che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali».

3.46

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il responsabile dell'irregolarità deve motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'acquirente deve impegnarsi alla rimozione dell'irregolarità medesima nel termine di novanta giorni dall'alienazione. L'accertamento dell'inottemperanza, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione gratuita nel possesso al patrimonio del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari».

3.47

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il segretario comunale redige e pubblica mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco degli immobili di cui al presente comma e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro delle Infrastrutture e trasporti. Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente articolo immobili per i quali si siano verificati mutamento della destinazione d'uso, aumento consistente della cubatura, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione del manufatto, ovvero opere in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica».

3.48

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso ad irregolarità concernenti immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali. In tal caso le irregolarità sono considerate opere in totale difformità e quindi non sanabili».

3.49

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. La domanda di sanatoria può essere presentata soltanto se gli interventi irregolari consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo e quando l'opera è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda».

3.50

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Non possono presentare domanda soggetti condannati per reato non colposo o per violazioni della normativa urbanistico-edilizia. Non possono altresì presentare istanza società nelle quali sia presente un soggetto che abbia in corso accertamenti in procedimento per violazione delle norme urbanistico-edilizie».

3.51

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Coloro che abbiano già presentato istanze di sanatoria dal 1985 in poi non possono presentare domanda ai fini del presente articolo».

3.52

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni, le province, le regioni, le amministrazioni statali, e tutti i soggetti pubblici inviano al ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle proprietà immobiliari private

con contratto di locazione passivo, con specificazione dei canoni e degli oneri sostenuti per la locazione».

3.53

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'acquisizione degli immobili pubblici ceduti ai sensi del presente articolo è inibita a soggetti esteri anonimi nonché a residenti o ad imprese domiciliate in territori aventi regimi fiscali privilegiati».

3.54

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'atto di trasferimento deve prevedere l'espressa indicazione del titolare effettivo dell'operazione».

3.55

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.56

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 1 dell'articolo 11 *quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili avviene con bando pubblico e il cui prezzo di vendita è determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, esclusa la vendita in blocco, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere e pubblicano l'elenco sul proprio sito *internet*. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. Si applica l'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento"».

3.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto divieto della presentazione dell'istanza per immobili sottoposti a vincolo, salvo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla richiesta, si pertenziona il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio non estingue il reato per il responsabile dell'abuso ne sospende i procedimenti in corso».

3.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non possono conseguire sanatoria immobili in cui le irregolarità siano state eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;

c) dopo la data del 1º ottobre 1983».

3.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Non sono suscettibili di sanatoria immobili in cui si registrino interventi avvenuti in contrasto con i seguenti vincoli:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità, anche parziale, delle aree».

3.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Gli immobili di cui al comma 1, sono soggetti ad un contributo addizionale la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo vincolato destinato ai seguenti interventi: 30 per cento alla bonifica dei suoli e al mantenimento delle aree verdi; 30 per cento al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento conservativo degli edifici scolastici e ospedalieri; 40 per cento ad interventi di riduzione del rischio idrogeologico, sia mediante interventi di riduzione della pericolosità, sia mediante interventi di rilocalizzazione di edifici pubblici posti in aree ad elevato rischio».

3.61

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente*

«2. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo speciale aggiuntivo determinato con legge regionale. Gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino gli estremi della concessione in sanatoria e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Il trasferimento deve comunque escludere qualunque lottizzazione a scopo edificatorio».

3.62

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente*

«2. Il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio con riguardo al valore di mercato aumentato dell'importo corrispondente alla somma necessaria per la sanatoria delle irregolarità e il ripristino dello *status quo ante*. Il venditore certifica le irregolarità e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei Conti l'epoca di realizzazione delle stesse».

3.63

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Al comma 2, sopprimere la lettera a).***3.202**

NUGNES, CAMPANELLA, MORONESE

Id. em. 3.63*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

3.64

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.203

CAMPANELLA, NUGNES, MORONESE, FUCSIA (*)

Accantonato

Al comma 2, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «immobili degli enti territoriali» inserire le seguenti: «ad esclusione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto legislativo n. 159 del 2011».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.65

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «n. 133, gli immobili» inserire le seguenti: «per i quali risulta impossibile una utilizzazione pubblica o a fini sociali e».

3.66

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «intendono dismettere,» inserire il seguente periodo: «La delibera è sottoposta a consultazione pubblica ed efficace qualora, nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del comune, sia stata approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione medesima.».

3.67

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sulla delibera deve essere acquisito il parere vincolante delle amministra-

zioni preposte alla tutela dei beni culturali e ambientali e, ove esistenti, dei vincoli sulle aree su cui insistono gli immobili individuati.».

3.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, redige per ogni amministrazione o ente titolare di contratti di locazione passiva di immobili, un piano di ricollocazione delle sedi per lo svolgimento delle attività istituzionali mediante l'utilizzazione prioritaria degli immobili di proprietà pubblica. È vietata l'alienazione di immobili prima che sia concluso il censimento di cui al presente comma.».

3.1000 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine, i seguenti periodi:

«È in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.».

3.69

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti assumono le necessarie iniziative volte ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio immobiliare.».

3.70

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di immobili aventi valore culturale o storico, non si può procedere ad alienazione. In tali casi la valorizzazione deve essere mirata soltanto a favorire un migliore fruizione del bene».

3.71

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non concerne immobili in cui sono stati effettuati interventi in contrasto o in difformità con la normativa urbanistico-edilizia.».

3.72

MILO

Respinto

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Il comma 4, dell'articolo 195, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"4. Gli introiti derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi dell'articolo 193 sono destinati prioritariamente all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."».

3.73

D'ONGHIA

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Tale decreto dirigenziale, corredato di dati analitici sugli immobili, è inviato con cadenza semestrale alle competenti Commissioni di Camera e Senato».

3.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

"Art. 33-ter (*Disposizioni sulla gestione dei fondi*) 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza"».

3.74 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e turismo procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

2-quater. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, *3-ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e *33-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2-quinquies. Nel caso di aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi del comma *2-ter*, nel cui territorio siano presenti esclusivamente beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Prima di procedere alle alienazioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni pubblica il censimento degli immobili pubblici situati all'interno dei territori comunali, evidenziando anche i casi di immobili non utilizzati, dismessi o abbandonati, nonché il censimento di tutte le esposizioni verso le proprietà private per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando forme di pubblicità sui siti internet del Ministero, delle regioni e dei comuni interessati».

3.76

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la vigilanza sulle operazioni di vendita e cartolarizzazione di cui al presente articolo al fine di verificare la corretta attuazione delle normative vigenti in materia, prevenire fenomeni di riciclaggio o autoriciclaggio dei capitali di provenienza illecita, garantire la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative».

3.77

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, un piano mirante alla riutilizzazione a fine sociale degli immobili pubblici esistenti non utilizzati. L'adozione del piano è prioritaria rispetto al programma di dismissione di cui al presente articolo».

3.78

DI BIAGIO, Luigi MARINO (*)

Ritirato*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari lo schema del decreto dirigenziale di cui all'articolo 11-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai fini dell'espressione di un parere. Qualora entro 15 giorni dalla trasmissione non venga espresso il previsto parere, il citato decreto è in ogni caso adottato.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.79

LA COMMISSIONE

Approvato*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014."».

3.80

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Ministro dell'Economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo».

3.81

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda ovvero se la domanda presentata deve ritenersi infedele ovvero se non viene effettuata la oblazione dovuta, gli atti non possono essere rogati e, se rogati, sono nulli».

3.82

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente*

«2-bis. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e re-

stano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili».

3.83

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

«2-bis. Non sono comunque estinti o sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione nonché quelli penali per le irregolarità degli immobili di cui al presente articolo».

3.84

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Restano prioritarie, rispetto alla cessione, le iniziative di manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti ai fini dell'uso sociale, per servizi pubblici e della fruizione pubblica degli stessi».

3.85

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti locali assicurano comunque la riduzione di superficie oggetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola».

3.86

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il ricorso a trattativa privata, ai sensi dei commi precedenti è subordinato all'esperimento, senza esito, di almeno due gare pubbliche per l'aggiudicazione dei beni immobili. In ogni caso il Ministro dell'Econo-

mia e delle finanze pubblica sul sito Internet la lista degli immobili e dei rispettivi acquirenti».

3.87

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le acquisizioni degli immobili di cui al presente articolo non possono essere effettuate da soggetti pubblici o privati aventi sede in paradisi fiscali o che abbiano usufruito, negli ultimi venti anni, di procedure di scudo fiscale per il rientro di capitali illecitamente esportati o detenuti all'estero».

3.88

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1000 (testo corretto)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È fatto divieto di operare transazioni finanziarie ed immobiliari con soggetti la cui struttura societaria non consente l'identificazione delle persone o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo».

3.89

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1000 (testo corretto)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».

3.90

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1000 (testo corretto)*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati o abbiano procedimenti in corso per reati fiscali o tributari».

3.91

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le procedure di dismissione devono prevedere la più ampia trasparenza sulla struttura finanziaria delle operazioni di compravendita degli immobili pubblici di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla pubblicazione degli atti, informazioni, documenti utili alla conoscenza dei passaggi di titolarità del patrimonio pubblico e alla valutazione degli effetti sulla finanza pubblica delle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici».

3.92

LANZILLOTTA

Ritirato*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini della dismissione degli immobili dello Stato, gli enti locali sono tenuti a deliberare in ordine ai cambi di destinazione finalizzati alla valorizzazione degli immobili stessi entro 60 giorni dalla richiesta. Alla adozione entro i suddetti termini delle relative delibere è subordinata l'erogazione delle risorse a qualsiasi titolo dovute da parte dello Stato agli enti locali interessati».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

BIGNAMI, PEPE, MOLINARI

Improponibile

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
a favore di acquirenti di immobili privati)*

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

"Art. 4-bis. - *(Disposizioni a favore di acquirenti di immobili privati).*

– 1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12.";

b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se" sono aggiunte le seguenti: "o per il proprio coniuge";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "da residenza propria", sono aggiunte le seguenti: "o del propria coniuge";

e) all'articolo 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le seguenti: "trenta anni";

f) all'articolo 17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.".

2. L'articolo 12 comma 2, del decreto legislativo n.122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche.

3. L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera *b*), del medesimo articolo 13, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali avvenuti in qualunque procedura esecutiva.

4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D'ITALIA

Articolo 4.

(Capitale della Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:

a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252, del 2005, aventi soggettività giuridica.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

EMENDAMENTO E PROPOSTA DI STRALCIO

4.1

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Respinto

Sopprimere il Titolo II.

S4.2

DE PETRIS

Inammissibile

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.3

DE PETRIS

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

4.4

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Id. em. 4.3*Sopprimere l'articolo.*

4.5

SCILIPOTI

Id. em. 4.3*Sopprimere l'articolo.*

4.6

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, Eva LONGO

Id. em. 4.3*Sopprimere l'articolo.*

4.7

D'AMBROSIO LETTIERI

Id. em. 4.3*Sopprimere l'articolo.*

4.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Improcedibile*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

«Art. 4. - (*Capitale della Banca d'Italia*). – 1. L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - 1. La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.

2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibili".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto, ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime;

b) all'importo base si applica la maggiorazione pari alla media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 4-bis. - (*Amministrazione*). – 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - 1. Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dal Parlamento in seduta comune ed uno eletto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno venti anni in materia monetaria, finanziaria e creditizia, economica e giuridica.

2. L'elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista per ciascuno scrutinio",

2. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella nuova composizione di cui all'articolo 22 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, assume le funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* è istituita una Commissione parlamentare con compiti ispettivi e di vigilanza sull'attività del Consiglio superiore della Banca d'Italia. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

4. Il governatore della Banca d'Italia è tenuto a riferire alla Commissione di cui dal comma 3 sull'attività del Consiglio almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 4-ter. - (*Modifiche dello statuto*). – 1. Lo statuto della Banca d'Italia è modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella legge di conversione del presente decreto.

2. Le modifiche allo statuto della Banca d'Italia sono deliberate dal Consiglio superiore, nella sua nuova composizione, entro tre mesi dal suo insediamento e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4-quater. - (*Norme transitorie*). – 1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 4-bis, comma 1, la Banca d'Italia non può esercitare il diritto di voto né nelle assemblee degli azionisti né nelle assemblee degli obbligazionisti».

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 2, sopprimere le parole: «e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

4.9

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, BLUNDO, SCILIPOTI (*)

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Capitale della Banca d'Italia*). – 1. La Banca d'Italia istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (VE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali) a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5) può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.10

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Respinto*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il presente articolo è volto a conferire certezza al quadro normativa concernente i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti dai trattati europei, dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dall'ordinamento interno».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 1.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana e ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore. È parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.13

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.14

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca dell'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.15

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai compo-

menti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana. Ha sede legale a Roma e può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. È parte è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. Svolge i

compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.21

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.22

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo le parole: «istituto di diritto pubblico» inserire le seguenti: «e di pubblico interesse».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.23

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo le parole: «istituto di diritto pubblico» inserire le seguenti: «ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.24

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sopprimere le parole: «è la banca centrale della Repubblica italiana».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.25

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo le parole: «Repubblica italiana,» aggiungere le seguenti: «ha sede legale in Roma, può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali ed».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.26

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo le parole: «Repubblica italiana,» aggiungere le seguenti: «ha sede legale in Roma ed».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.27

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sopprimere le parole: «è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.28

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema Europeo di banche Centrali» inserire le seguenti: «ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «Banche Centrali» aggiungere le seguenti: «, agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.29

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema Europeo di Banche Centrali» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sopprimere le parole: «autorità nazionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo le parole: «15 ottobre 2013.» aggiungere il seguente periodo: «La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo è soggetta al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo ha il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere

informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. La Banca d'Italia informa la BCE delle misure adottate e con questa strettamente coordinate. La Banca d'Italia informa la BCE in merito al risultato delle attività svolte».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi per dimensioni, importanza nell'economia europea e attività transfrontaliere, notifica alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza; valuta aspetti specifici della procedura se richiesti dalla BCE; trasmette alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La governance della Banca d'Italia si fonda sui principi di autonomia e di indipendenza affermati in sede comunitaria e nell'ordinamento nazionale e ribaditi dallo Statuto.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente. «Le disposizioni normative, di rango primario e secondario, devono attribuire alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «nell'esercizio dei suoi poteri e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «e nella gestione delle sue finanze».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.45

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» *aggiungere le seguenti:* «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali. Trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.46

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» *aggiungere le seguenti:* «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.47

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» *aggiungere le seguenti:* «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.48

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali. Trasmette al Parlamento e

al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'indipendenza della Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza, da interferenze indirette dei partecipanti è garantita dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In veste di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nella qualifica di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e

prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui *rating* interni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea nei confronti degli enti creditizi a cui vengono imposti requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea effettua le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'Autorità Bancaria Europea, le prove di *stress* e la loro eventuale pubblicazione per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi

detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell'Unione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle sue funzioni di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea assolve i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo *stress* finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio Superiore».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 2, sopprimere le parole: «mediante utilizzo delle riserve statutarie».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.61

DE PETRIS

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.300.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 4.000».

4.62

BOTTICI, MOLINARI, VACCIAO, PEPE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «7.500.000.000» con la seguente: «1.313.000.000»;

b) sostituire la parola: «20.000» con la seguente: «114.000».

4.63

VACCIAO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.500.000.000» ed infine, sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 4.000».

4.64

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 2, sopprimere le parole: «a seguito dell'aumento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.65

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 2, sopprimere la parola: «nominative».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.1000 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 20.000 ciascuna» con le seguenti: «di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna»;

al comma 4, alinea, dopo la parola: «capitale» inserire le seguenti: «di cui al comma 2»;

al comma 4, sostituire le lettere a), b) e d) con le seguenti:

«a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;

al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «3 per cento».

4.66

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 20.000 ciascuna» con le seguenti: «di nuova emissione di euro 25.000 ciascuna».

4.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione all'aumento di capitale di cui al comma 2 è concessa unicamente per conseguire i seguenti obiettivi:

a) rafforzamento del sistema creditizio italiano;

b) rafforzamento della sua presenza internazionale;

c) altre finalità esclusivamente di pubblico interesse».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.68

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 3.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.69

DE PETRIS

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali».

4.70

PEPE, VACCIAO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.71

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3, sopprimere la parola: «esclusivamente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.72

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3 sostituire le parole: «non superiore al» con le seguenti: «comunque inferiore al».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.73

DE PETRIS

Al comma 3 sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore allo 0,5 per cento».

4.74

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le parole: «2 per cento».

4.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.76

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento del capitale» con le seguenti: «non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.77

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione della spettanza di altre somme. Viene pertanto soppresso il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006».

4.78

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I partecipanti non hanno, in alcun caso, diritti economici sulla parte delle riserve della banca riveniente dal signoraggio che deriva esclusivamente dalla funzione pubblica di emissione delle banconote».

4.79

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I diritti economici dei partecipanti sono limitati al capitale e non riguardano nessun'altra componente del patrimonio della Banca, neanche le riserve statutarie».

4.80

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le riserve auree della Banca d'Italia sono patrimonio indisponibile del popolo italiano di cui la Banca ne è semplice custode.

3-ter. Con la Relazione trasmessa al Governo e al Parlamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, viene data l'esatta quantificazione e valutazione delle riserve auree custodite dalla Banca d'Italia».

4.81

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 4.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.82

PEPE, VACCIAO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.83

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.84

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.85

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.86

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, dopo le parole: «le quote di partecipazione al capitale» inserire le seguenti: «sono nominative e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.87

I RELATORI

Al comma 4, dopo la parola: «capitale» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».

4.88

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, dopo le parole: «partecipazione al capitale possono» inserire le seguenti: «essere cedute solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.89

MOLINARI, PEPE, VACCIAO, BOTTICI, BLUNDO

Al comma 4, dopo le parole: «possono appartenere» inserire le seguenti: «oltre che allo Stato e agli enti pubblici».

4.90

VACCIAO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, sostituire le parole: «solamente a» con le seguenti: «unicamente ad Amministrazioni Pubbliche».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c), d).

4.91

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.92

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:

- «a) casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.93

Gianluca ROSSI, MUCCHETTI, MAURO MARIA MARINO, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI

Ritirato*Al comma 4, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

- «a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
 - b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia».
-

4.94

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sostituire la lettera a), con le seguenti:

- «a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.95

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero aventi sede» fino alla fine della lettera.

4.96

BELLOT, BITONCI

Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole: «ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia».

4.97

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ovvero aventi», sopprimere le seguenti: «sede legale e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.98

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «e amministrazione centrale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.99

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «uno Stato membro dell'Unione» con le seguenti: «uno dei paesi aderenti all'Unione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.100

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «diverso dall'Italia».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.101

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

*Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «pur-
chè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione».*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.102

DE PETRIS

*Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con
la seguente:*

«d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici».

4.103

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.104

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) istituti di assicurazione.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.105

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: «e di riassicurazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.106

BELLOT, BITONCI

All'articolo 4, al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: «ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia».

4.107

VACCIAO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero aventi sede» fino alla fine della lettera.

4.108

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, la lettera b), dopo la parola: «ovvero» aggiungere le seguenti: «previo consenso dell'ISVAP».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.109

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «ovvero aventi», sopprimere le parole: «sede legale e».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.110

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, la lettera b), sopprimere le parole: «e amministrazione centrale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.111

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «uno Stato membro dell'Unione» con le seguenti: «uno dei paesi aderenti all'Unione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.112

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «diverso dall'Italia».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.113

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «purchè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.114

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.115

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «fondazioni» inserire la seguente: «bancarie».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.116

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

*Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «pur-
chè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.».*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.117

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.118

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) Istituti di previdenza;».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.119 (testo corretto)

I RELATORI

Al comma 4, sostituire la lettera d) con lo seguente:

«d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

4.120

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «enti ed».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.121

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «ed istituti».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.122

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «previdenza ed».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.123

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «ed assicurazione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.124

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «sede legale» aggiungere le seguenti: «e amministrazione centrale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.125

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, la lettera d), dopo le parole: «sede legale in Italia,» aggiungere le seguenti: «nonché, previo consenso della COVIP,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.126

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «fondi pensione» fino a: «5 dicembre 2005, n. 252 e,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.127

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «e fondi pensione» fino alla fine del periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.128

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «del citato decreto legislativo n. 252,» aggiungere le seguenti: «purché risultino autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera ed abbiano soggettività giuridica» quindi, in fine, sopprimere le parole: «aventi soggettività giuridica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.129

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «aventi soggettività giuridica».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.130

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.131

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BLUNDO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) Stato ed Enti Pubblici».

4.132

REPETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le banche e per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui alle lettere a) e b) del comma 4, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, nonché per i fondi pensione di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di cui alla lettera d) del medesimo comma, l'importo complessivo delle quote di partecipazione al capitale non può superare il 30 per cento».

4.133

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BLUNDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale in Italia ovvero in uno stato

membro dell'Unione Europea, anche a seguito di acquisizione del controllo da parte di un socio extracomunitario, si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto».

4.134

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La cessione di quote del capitale avviene solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e di una equilibrata distribuzione».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.135

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

4-ter. Se alle operazioni indicate ai commi 4 e 6 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

NB. La parte evidenziata in neretto è dichiarata improponibile.

4.136

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguenti:

«4-bis. Se alle operazioni indicate ai commi 4, lettere a) e b) partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia è tenuta a comunicare la domanda di autorizzazione preventiva delle acquisizioni al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.137

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 5.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.138

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, sopprimere le parole: «direttamente o indirettamente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.139

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, dopo le parole: «direttamente o indirettamente», aggiungere le seguenti: «anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.140

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.141

BELLOT, BITONCI

Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «3 per cento».

4.142

DE PETRIS

Al comma 5 sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «3 per cento».

4.143

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, sostituire le parole: «al 5 per cento» con le seguenti: «al 3 per cento»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.144

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, dopo le parole: «al 5 per cento» aggiungere le seguenti: «salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 2 per cento.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.145

LA COMMISSIONE

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti».

4.146

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.147

DE PETRIS

Al comma 5 sostituire le parole: «Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia» con le seguenti: «Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS».

4.148

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'articolo 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.157

MOLINARI, PEPE, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini della determinazione del limite di possesso di quote del capitale stabilito dal comma 5, si applica la nozione di controllo; il quale sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei

casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

5-ter. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-*bis* del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

4.149

BOTTICI, MOLINARI, VACCIAO, PEPE

Improponibile

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di Ristrutturazione di cui all'articolo 23-*octies*, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possedute non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

5-ter. Laddove il piano di ristrutturazione di cui al comma 5-*bis* non sia stato attuato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di vigilanza provvede ai

sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, mediante sospensione temporanea degli organi di amministrazione e di controllo e nomina di un commissario».

4.150

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al parere delle competenti Commissioni parlamentari che valutano, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).***4.151**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è, in ogni caso, sottoposta ad un diritto di prelazione nell'acquisto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).***4.152**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al consenso del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve valutare, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.153

BOTTICI, MOLINARI, VACCIAO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al consenso del Consiglio Superiore della Banca d'Italia che deve valutare, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.154

BITONCI, BELLOT

All'articolo 4, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per le banche e le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, la percentuale di cui al comma 5 è ridotta del 50 per cento».

4.155

MOLINARI, PEPE, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 5, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

5-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 5 si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano la soglia indicata al comma 5».

4.156

MOLINARI, PEPE, VACCIAO, BOTTICI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non deve in alcun modo comportare trasferimento di risorse pubbliche dalla Banca d'Italia ai partecipanti di cui al comma 4».

4.158

VACCIAO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

*Sopprimere il comma 6.***4.159**

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.160

DE PETRIS

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia».

4.161

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «fissati al comma 5,» *aggiungere le seguenti:* «nonché al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.162

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere la parola: «temporaneamente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.163

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6 sostituire la parola: «temporaneamente» con la seguente: «provvisoriamente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.164

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole: «e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.165

Gianluca ROSSI, MUCCHETTI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale. Il prezzo di acquisto delle quote di partecipazione è calcolato dal Consiglio Superiore e vincolato al parere favorevole del Collegio Sindacale, sulla base della media dei prezzi ai quali sono state negoziate le quote nei dodici mesi successivi all'aumento di capitale. Le quote di partecipazione in tal modo acquisite devono essere ricollocate sul mercato entro trentasei mesi. Le quote non ricollocate entro il termine di trentasei mesi sono riacquistate pro quota dai soggetti che le avevano vendute, allo stesso prezzo al quale erano state cedute, aumentato del tasso di inflazione calcolato dall'Istat. Le quote derivanti dal riacquisto, che risultino eccedere la soglia del 5 per cento, danno diritto ai dividendi, ma non danno diritto al voto.».

4.166

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.167

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.168

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «dal Consiglio Superiore» aggiungere le seguenti: «sentito il Direttorio».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.169

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con il parere favorevole del Collegio Sindacale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.170

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «del Collegio Sindacale» con le seguenti: «del Direttorio».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.171

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.172

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 4,» aggiungere le seguenti: «purchè aventi sede legale in Italia,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.173

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 4» aggiungere le seguenti: «lettere a) e b) purché aventi sede legale in Italia,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.174

LA COMMISSIONE

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento» con le seguenti: «con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo».

4.175

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «assicurare trasparenza» aggiungere le seguenti: «ed indipendenza dell'autorità di vigilanza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.176

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «e parità di trattamento» con le seguenti: «ed indipendenza dell'autorità di vigilanza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.177

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.178

PEPE, MOLINARI, VACCIAO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al terzo periodo, sopprimere la parola: «limitato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.179 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.».

4.180

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto cessa di avere efficacia il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006 e cessa di essere riconosciuto ai partecipanti di cui al comma 4, alcuna pretesa sull'importo delle riserve statutarie».

4.181

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare, in alcun modo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.182

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Improponibile*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

6-ter. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

6-quater. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6-ter, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa».

4.183

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le misure di cui al presente articolo non devono comunque determinare una minore quota di utili devoluta allo Stato».

4.184

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 6, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 5 e 6, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole».

G4.100

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, Eva LONGO

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»,

premesso che:

vi è la necessità di una revisione dell'istituto della Banca d'Italia, le banche centrali di ciascun Stato non possono essere equiparate alle imprese private (banche) che distribuiscono beni e servizi e forniscono alla clientela mezzi di pagamento e di intermediazione finanziaria; gli articoli da 4 a 6 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di *governance* della Banca d'Italia, autorizzando la stessa a procedere ad un aumento di capitale all'importo di 7,5 miliardi di euro mediante utilizzo di riserve statutarie, definendo nel contempo il valore nominale delle quote di partecipazione in euro 20.000 ciascuna;

dette disposizioni di natura prevalentemente ordinamentale vengono in maniera inopportuna proposte con lo strumento del decreto-legge e sono già operative in forza dello strumento legislativo della decretazione d'urgenza. Il decreto-legge ha di fatto già sottratto al Parlamento una approfondita valutazione delle norme introdotte;

è necessario avere informazioni dettagliate dell'assetto societario della Banca d'Italia in rapporto all'evoluzione del quadro normativo na-

zionale ed europeo, nonché sulle prospettive che il regime delle quote comporta per la *governance* dell'istituto e alla sua indipendenza, con particolare riferimento agli istituti non italiani partecipanti;

impegna il Governo a presentare entro trenta giorni un disegno di legge che affronti le tematiche sottese agli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MARTELLI, MUSSINI, SCILIPOTI (*)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di Banca d'Italia)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina, entro 30-giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 4.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 4, comma 5. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

4.0.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane)

1. Le riserve auree dell'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti con accordi internazionali e con la Banca centrale europea (BCE) in materia di moneta unica europea, sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad emanare un decreto recante le procedure di immissione sul mercato dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1, nel rispetto degli accordi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1 entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. In caso di scadenza dei termini di cui al comma 2, entro il mese successivo il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede al completamento di quanto disposto dai commi 2 e 3.

5. I proventi derivanti dalla vendita di cui all'articolo 1, sono devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del debito pubblico.

6. Con le minori quote di interessi passivi derivanti dalla riduzione del debito pubblico di cui al comma 1 sono costituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti fondi:

a) un "Fondo affitti" finalizzato a sostenere i nuclei familiari residenti in immobili in affitto, i cui componenti non risultino ad alcun titolo proprietari di immobili di alcun tipo sul territorio nazionale e che abbiano un reddito pro capite annuo non superiore a 20.000 euro;

b) un "Fondo per l'edilizia residenziale pubblica", volto ad agevolare la costruzione di immobili di edilizia economica e popolare, per calmierare il mercato e consentire alle giovani coppie, con i requisiti di reddito di cui alla lettera a), di risolvere l'emergenza abitativa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla vendita di cui all'articolo 1, provvede, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, affermazione di apposito decreto volto a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento dei Fondi di cui al comma 2».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Blundo sull'emendamento 4.9 al decreto-legge n. 133 (1188)

Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, nel corso della discussione generale il nostro Gruppo ha più volte ribadito la netta contrarietà a quanto deciso dal Governo in questo decreto legge sul futuro assetto della Banca d'Italia.

Il Movimento Cinque Stelle non può accettare la trasformazione della nostra Banca centrale in una società ad azionariato privato diffuso. Non possiamo consentire che – secondo quanto previsto nel provvedimento all'esame oggi – la stessa Banca d'Italia possa distribuire ai banchieri privati, sottraendoli alle casse dello Stato, utili fino a 450 milioni di euro all'anno, cioè fino al 6 per cento del nuovo capitale sociale, fissato a 7,5 miliardi di euro.

Il Movimento Cinque Stelle e ciascun cittadino responsabile non può condividere il fatto che le quote che dovevano passare allo Stato, come stabilito nella legge inattuata del 2005, attualmente possedute da gruppi italiani siano vendute un domani a soggetti extracomunitari.

Sulla base di questa necessaria premessa, con l'emendamento 4.9 proponiamo che la Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, rimanga indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, e che le singole quote nominative di partecipazione al nuovo capitale siano di 20.000 euro e appartengano solo ed esclusivamente ad amministrazioni pubbliche.

L'emendamento stabilisce che ciascun partecipante non possa direttamente ed indirettamente possedere una quota del capitale superiore al 5 per cento e che per le quote in eccesso non venga riconosciuto alcun diritto di voto, prevedendo, inoltre, che i relativi dividendi siano eventualmente assegnati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

Per i partecipanti alle quote del capitale chiediamo che siano distribuiti annualmente dividendi per un importo non superiore ad una percentuale del capitale sociale della Banca stessa e pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui titoli del debito pubblico di durata non superiore ad un anno.

Sono sicuramente delle proposte finalizzate ad evitare che la nostra Banca centrale, già fortemente indebolita, possa ancor più indebolirsi all'interno di un sistema europeo che ha sottratto ai Paesi aderenti la sovranità monetaria, disconoscendo il fatto che la moneta all'atto della sua emissione è di proprietà dei cittadini e dovrebbe, pertanto, essere accreditata dalla Banca centrale allo Stato. Ebbene, sono proposte per evitare che la nostra Banca centrale sia ulteriormente indebolita nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, divenendo sempre di più assoggettata ai mute-

voli assetti societari del settore bancario privato e recuperi invece quel ruolo fondamentale di indirizzo e controllo che le compete.

Vi invito, colleghi, nella fretta della votazione, a prestare attenzione a questo emendamento 4.9 il cui contenuto corrisponde a molte affermazioni fatte oggi da voi in quest'Aula.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Voto contrario 1a Commissione su presupposti di costituzionalità relativamente al decreto-legge n. 151	271	270	000	111	159	136	RESP.
002	Nom.	Disegno di legge n. 1188. ODG G103, Alberti Casellati	263	262	001	116	145	132	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1188. Em. 1.300, i relatori	268	267	001	266	000	134	APPR.
004	Nom.	DDL n. 1188. Em. 1.25, Bertorotta e altri	266	265	006	055	204	133	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1188. Em. 1.28 (testo 2), la Commissione	265	264	000	263	001	133	APPR.
006	Nom.	DDL n. 1188. Em. 1.39, Bellot e Bitonci	264	263	001	115	147	132	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1188. Em. 1.53, Bitonci e Bellot	266	265	005	066	194	133	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1188. Emm. 1.0.4 e 1.0.3, Di Biagio; Ceroni	262	261	054	026	181	131	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1188. Emm. 1.0.6 e 1.0.5, Di Biagio; Ceroni	264	263	003	116	144	132	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.1, Pepe e altri	267	266	004	057	205	134	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.2, Pepe e altri	264	263	017	053	193	132	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.3, Pepe e altri	264	263	003	053	207	132	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0162

del 08/01/2014 15.39.34

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.4, Pepe e altri	267	266	003	052	211	134	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.5, Pepe e altri	268	267	003	066	198	134	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.6 (testo 2), la Commissione	267	266	000	257	009	134	APPR.
016	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.8, Pepe e altri	266	265	004	069	192	133	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.9, Pepe e altri	268	267	004	054	209	134	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.10, Pepe e altri	265	264	003	052	209	133	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.11, Pepe e altri	268	267	003	053	211	134	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.12, Pepe e altri	263	262	003	054	205	132	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.13, Pepe e altri	262	261	003	053	205	131	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.14, Pepe e altri	267	266	003	054	209	134	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.15, Pepe e altri	259	258	003	052	203	130	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.16, Pepe e altri	264	263	004	066	193	132	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.17, Pepe e altri	265	264	004	065	195	133	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0162

del 08/01/2014 15.39.34

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.18, Pepe e altri	268	267	004	067	196	134	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.19, Pepe e altri	264	263	003	051	209	132	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.20, Pepe e altri	262	261	005	052	204	131	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.22, Pepe e altri	267	266	003	053	210	134	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.21, Pepe e altri	266	265	004	065	196	133	RESP.
031	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.23, Pepe e altri	266	265	003	067	195	133	RESP.
032	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.24, Pepe e altri	266	265	003	055	207	133	RESP.
033	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.25, Pepe e altri	265	264	003	052	209	133	RESP.
034	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.26, Pepe e altri	267	266	003	054	209	134	RESP.
035	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.27, Pepe e altri	268	267	003	053	211	134	RESP.
036	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.28, Pepe e altri	262	261	003	051	207	131	RESP.
037	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.29, Pepe e altri	264	263	004	050	209	132	RESP.
038	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.30, Pepe e altri	256	255	004	050	201	128	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0162

del 08/01/2014 15.39.34

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	VOTAZIONE ANNULLATA	260	259	004	049	206	130	RESP.
040	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.31, Pepe e altri	266	265	004	054	207	133	RESP.
041	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.32, Pepe e altri	263	262	003	064	195	132	RESP.
042	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.33, Pepe e altri	267	266	003	065	198	134	RESP.
043	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.34, Pepe e altri	263	262	003	054	205	132	RESP.
044	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.35, Pepe e altri	260	259	004	062	193	130	RESP.
045	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.36, Pepe e altri	268	267	003	066	198	134	RESP.
046	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.37, Pepe e altri	266	265	004	067	194	133	RESP.
047	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.38, Pepe e altri	268	267	004	054	209	134	RESP.
048	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.39, Pepe e altri	264	263	004	066	193	132	RESP.
049	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.40, Pepe e altri	266	265	003	066	196	133	RESP.
050	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.42, Pepe e altri	263	262	003	064	195	132	RESP.
051	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.41, Pepe e altri	271	270	004	067	199	136	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 5

Seduta N. 0162

del 08/01/2014 15.39.34

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
052	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.43, Pepe e altri	269	268	003	098	167	135	RESP.
053	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.201, Arrigoni e altri	270	269	004	115	150	135	RESP.
054	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.44, Pepe e altri	270	269	004	067	198	135	RESP.
055	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.45, Pepe e altri	268	267	002	065	200	134	RESP.
056	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.46, Pepe e altri	270	269	004	065	200	135	RESP.
057	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.47, Pepe e altri	268	267	004	056	207	134	RESP.
058	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.48, Pepe e altri	270	269	003	067	199	135	RESP.
059	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.49, Pepe e altri	270	269	003	067	199	135	RESP.
060	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.50, Pepe e altri	263	262	004	067	191	132	RESP.
061	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.51, Pepe e altri	267	266	005	053	208	134	RESP.
062	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.52, Pepe e altri	269	268	004	053	211	135	RESP.
063	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.53, Pepe e altri	268	267	004	066	197	134	RESP.
064	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.54, Pepe e altri	269	268	003	067	198	135	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 6

Seduta N. 0162

del 08/01/2014 15.39.34

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
065	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.55, Pepe e altri	270	269	003	053	213	135	RESP.
066	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.56, Pepe e altri	264	263	003	051	209	132	RESP.
067	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.57, Pepe e altri	268	267	004	067	196	134	RESP.
068	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.58, Pepe e altri	268	267	004	067	196	134	RESP.
069	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.59, Pepe e altri	263	262	003	066	193	132	RESP.
070	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.60, Pepe e altri	270	269	004	055	210	135	RESP.
071	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.61, Pepe e altri	264	263	003	051	209	132	RESP.
072	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.62, Pepe e altri	266	265	003	052	210	133	RESP.
073	Nom.	DDL n. 1188. Emm. 3.63 e 3.202, Pepe e altri; Nugnes e altri	268	267	004	053	210	134	RESP.
074	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.64, Pepe e altri	269	268	004	053	211	135	RESP.
075	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.65, Pepe e altri	266	265	015	052	198	133	RESP.
076	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.66, Pepe e altri	266	265	004	053	208	133	RESP.
077	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.67, Pepe e altri	262	261	003	063	195	131	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 7

Seduta N. 0162

del 08/01/2014 15.39.34

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
078	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.68, Pepe e altri	265	264	003	052	209	133	RESP.
079	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.1000 (testo corretto), la Commissione	268	267	000	263	004	134	APPR.
080	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.69, Pepe e altri	264	263	004	067	192	132	RESP.
081	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.70, Pepe e altri	263	262	005	065	192	132	RESP.
082	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.71, Pepe e altri	262	261	004	064	193	131	RESP.
083	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.72, Milo	267	266	039	059	168	134	RESP.
084	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.73, D'Onghia	270	269	019	055	195	135	RESP.
085	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.100, la Commissione	270	269	049	218	002	135	APPR.
086	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.75, Pepe e altri	255	254	014	052	188	128	RESP.
087	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.76, Pepe e altri	255	254	005	066	183	128	RESP.
088	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.77, Pepe e altri	262	261	014	055	192	131	RESP.
089	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.79, la Commissione	266	265	048	206	011	133	APPR.
090	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.80, Pepe e altri	266	265	003	070	192	133	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 8

Seduta N. 0162

del 08/01/2014 15.39.34

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
091	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.81, Pepe e altri	261	260	003	055	202	131	RESP.
092	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.82, Pepe e altri	265	264	003	054	207	133	RESP.
093	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.83, Pepe e altri	265	264	004	066	194	133	RESP.
094	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.84, Pepe e altri	262	261	012	056	193	131	RESP.
095	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.85, Pepe e altri	260	259	012	057	190	130	RESP.
096	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.86, Pepe e altri	265	264	006	090	168	133	RESP.
097	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.87, Pepe e altri	266	265	003	071	191	133	RESP.
098	Nom.	DDL n. 1188. Em. 3.91, Pepe e altri	266	265	004	068	193	133	RESP.
099	Nom.	DDL n. 1188. Em. 4.1, Bonfrisco e altri	252	250	001	112	137	126	RESP.
100	Nom.	DDL n. 1188. Emm. 4.3,4.4,4.5,4.6 e 4.7; De Petris; Vacciano e altri; Scilipoti; Carraro e altri; D'Ambrosio Lettieri	243	242	002	106	134	122	RESP.
101	Nom.	DDL n. 1188. Em. 4.9, Pepe e altri	243	242	003	068	171	122	RESP.
102	Nom.	DDL n. 1188. Em. 4.10, Pepe e altri	234	233	001	099	133	117	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

162ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

8 gennaio 2014

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 1

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ABBADO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AIELLO PIERO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
AIROLA ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBANO DONATELLA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ALBERTINI GABRIELE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANGIONI IGNAZIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ANITORI FABIOLA	C		F	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A
ARACRI FRANCESCO	F	F	F	C	F	F	A	A	F	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C
ARRIGONI PAOLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
ASTORRE BRUNO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
AUGELLO ANDREA	C		F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO		F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARANI LUCIO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BAROZZINO GIOVANNI	C	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTISTA LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
BENCINI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERGER HANS	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERNINI ANNA MARIA	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BERTOROTTA ORNELLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BIANCO AMEDEO	C	C																		
BIANCONI LAURA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BIGNAMI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BISINELLA PATRIZIA	F	F	F	C	F	F	F		F	C	A		C	F	F	F	C	C	C	C
BITONCI MASSIMO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOCCA BERNABO'	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BOCCHINO FABRIZIO		F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONAIUTI PAOLO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	C	F	F	C			C	C	C	C	C						
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BOTTICI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BROGLIA CLAUDIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BRUNI FRANCESCO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BRUNO DONATO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUEMI ENRICO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 2

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BULGARELLI ELISA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALEO MASSIMO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CANDIANI STEFANO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
CANTINI LAURA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CAPELLETTI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CARDINALI VALERIA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARRARO FRANCO	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSANO MASSIMO																				
CASSON FELICE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATTANEO ELENA																				
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
CERONI REMIGIO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERVELLINI MASSIMO	C	F	F		F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CHITI VANNINO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIRINNA' MONICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
COLLINA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLUCCI FRANCESCO	C	C																		
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	A	F	C	C	C	C							C	C	C	C	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C		C
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
CONTE FRANCO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CORSINI PAOLO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
COTTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CROSIO JONNY	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

162ª Seduta (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

8 gennaio 2014

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 3

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ADDA ERICA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C		F	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	
DALLA TOR MARIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI		F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
D'ANNA VINCENZO		F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
DAVICO MICHELINO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MONTE ISABELLA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA	C		F	A	F	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A
DE POLI ANTONIO	M	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DE SIANO DOMENICO	F																			
DEL BARBA MAURO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DI BIAGIO ALDO	C																			
DI GIACOMO ULISSE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO		C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DIRINDIN NERINA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
D'ONGHIA ANGELA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
DONNO DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C
ESPOSITO STEFANO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FABBRI CAMILLA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FALANGA CIRO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FASANO ENZO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FATTORI ELENA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
FATTORINI EMMA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	C	C	F	C	F	C				C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FERRARA ELENA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	F	F	F	C	F	F	C	C	F											
FILIPPI MARCO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C									C	C		C	C	F	C	C	C	C	C
FISSORE ELENA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FLORIS EMILIO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 4

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FORMIGONI ROBERTO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FORNARO FEDERICO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FRAVEZZI VITTORIO	C	C	F	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
FUCKSIA SERENELLA	F	F	F	F	F		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GAETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GALIMBERTI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GAMBARO ADELE	C		F	A	F	F	A	F	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A
GASPARRI MAURIZIO	F		F	C		F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C		C	F
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GIACOBBE FRANCESCO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GIANNINI STEFANIA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIBIINO VINCENZO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GINETTI NADIA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C
GIRO FRANCESCO MARIA	F		F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GOTOR MIGUEL	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GULDANI MARCELLO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ICHINO PIETRO	C		F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
IDEM JOSEFA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
IURLARO PIETRO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
LAI BACHISIO SILVIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LANGELLA PIETRO	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
LANIECE ALBERT	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
LANZILLOTTA LINDA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C
LATORRE NICOLA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 5

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
MALAN LUCIO	F	F	F	C	F	F	C		F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MANASSERO PATRIZIA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MANCONI LUIGI	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MANCUSO BRUNO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MANDELLI ANDREA	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MARIN MARCO	F	F	F	C	F	F	C	C	F		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C																			
MARINO LUIGI	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MARTELLI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MARTON BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MAURO GIOVANNI	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MILO ANTONIO		F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MINEO CORRADINO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MINNITI MARCO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MINZOLINI AUGUSTO	F	F	A	C	F	F	C	C	F	C			C	C	F	A	A	C	C	C
MIRABELLI FRANCO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MORONESE VILMA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRA NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	C																	C	C	C
MUNERATO EMANUELA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
MUSSINI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSOLINI ALESSANDRA																				
NACCARATO PAOLO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 6

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 7

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
RUSSO FRANCESCO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
RUTA ROBERTO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	F	F	F	C	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SAGGESE ANGELICA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	F							C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SCIBONA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCILIPOTI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCOMA FRANCESCO																				
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SERRA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F											
SIBILIA COSIMO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SILVESTRO ANNALISA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C		C	
SIMEONI IVANA	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLLO PASQUALE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SONEGO LODOVICO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SPILABOTTE MARIA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
SPOSETTI UGO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C		C	
STEFANI ERIKA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	A	C	C	F	F	F	C	C	C	C
STEFANO DARIO	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C		F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
TAVERNA PAOLA	F																			
TOCCI WALTER	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO																				
TORRISI SALVATORE	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
TREMONTI GIULIO										F	A	C	C	C	C	F	C	C	C	C
TRONTI MARIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	C	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI STEFANO																				
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
VALENTINI DANIELA	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
VATTUONE VITO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 8

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VICARI SIMONA	C	C	F	C	F	C	C	C	C											
VICECONTE GUIDO		C								C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO	F																			
VOLPI RAFFAELE																				
ZANDA LUIGI	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	F	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZELLER KARL	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ZIN CLAUDIO	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ZIZZA VITTORIO	F	F	F	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ZUFFADA SANTE	F	F	F	C	F		C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 9

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno to

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 10

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
BULGARELLI ELISA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
CANDIANI STEFANO	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPPELLETTI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARRARO FRANCO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSANO MASSIMO																				
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATTANEO ELENA																				
CENTINAI0 GIAN MARCO	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERONI REMIGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHITI VANNINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F		F			F
CIOFFI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIRINNA' MONICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C		C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLINA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COTTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CROSIO JONNY	C	C		F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 11

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 12

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 13

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCONI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCUSO BRUNO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANDELLI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARIN MARCO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.																				
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTELLI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
MARTON BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAURO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MILO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MINNITI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C
MINZOLINI AUGUSTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MOLINARI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORONESE VILMA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRA NICOLA	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUNERATO EMANUELA	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSSINI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSOLINI ALESSANDRA																				
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 14

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
NENCINI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NUGNES PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F			F	F	F
OLIVERO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PADUA VENERA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGANO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGLINI SARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	C	C	A	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALERMO FRANCESCO	C	C	C	C	A	C	C	C	C	A	F	C	C	C	C	C	C	A	A	A
PALMA NITTO FRANCESCO																				
PANIZZA FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEGORER CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELINO PAOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEPE BARTOLOMEO	F	F	F	F	F	F	F		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERRONE LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEZZOPANE STEFANIA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCOLI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PINOTTI ROBERTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIZZETTI LUCIANO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PUGLIA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUGLISI FRANCESCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
PUPPATO LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RAZZI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
REPETTI MANUELA																				
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROMANI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
ROMANI PAOLO																				
ROMANO LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI MARIAROSARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C
RUBBIA CARLO																				

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 15

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	C	C			C		C	C
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCIBONA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCILIPOTI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
SCOMA FRANCESCO																				
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SERRA MANUELA																				
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
SIMEONI IVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
STEFANI ERIKA	C	C	C	F	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STEFANO DARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TAVERNA PAOLA																				
TOCCI WALTER	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO																				
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMONTI GIULIO		F	C	C	C	C	A	F	F	C	F	C			C		F		C	
TRONTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
VACCARI STEFANO																				
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINI DANIELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 16

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 17

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 18

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
BULGARELLI ELISA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CANDIANI STEFANO	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPPELLETTI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARRARO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSANO MASSIMO																				
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATTANEO ELENA																				
CENTINAI0 GIAN MARCO	F	F	C	F	F	F	C	F	F		F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
CERONI REMIGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHITI VANNINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIRINNA' MONICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLINA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	F	C	C	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONSIGLIO NUNZIANTE		C	F	A	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
CONTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COTTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CROSIO JONNY	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 19

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
D'ANNA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MONTE ISABELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
DE POLI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI BIAGIO ALDO																				
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIRINDIN NERINA	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONNO DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALANGA CIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO ENZO	C		C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FATTORI ELENA	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FATTORINI EMMA	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
FERRARA MARIO																				
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLORIS EMILIO	C	C	C	C	F	F	A	A	C		A	F	F	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 20

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 21

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 22

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 23

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
RUSSO FRANCESCO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	C	C		C	C	C	C	C	C		C		C	C	C	C	C	C	C	
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
SCIBONA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCILIPOTI DOMENICO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCOMA FRANCESCO																				
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
SERRA MANUELA																				
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
SILVESTRO ANNALISA	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIMEONI IVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SONEGO LODOVICO		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STEFANI ERIKA	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F
STEFANO DARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
TAVERNA PAOLA																				
TOCCI WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO																				
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMONTI GIULIO					C			C		C	C	F	F	C	C	F	C	F	F	F
TRONTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI STEFANO																				
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINI DANIELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 24

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
VICARI SIMONA																				
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE																				
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZELLER KARL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZIZZA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C
ZUFFADA SANTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 25

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 26

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno to

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
BULGARELLI ELISA	F	F	F	F	F		F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	
CANDIANI STEFANO	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	A	C	F	C	F	F
CANTINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CAPPELLETTI ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CARRARO FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C
CASALETTO MONICA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSANO MASSIMO																				
CASSON FELICE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATTANEO ELENA																				
CENTINAIO GIAN MARCO	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	A	C	C	C	F	F
CERONI REMIGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CHITI VANNINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F
CIRINNA' MONICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
COLLINA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	A	C	F	C	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	A	C		C	F	F
CONTE FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
COTTI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CROSIO JONNY	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	A	C	F	C	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 27

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																			
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C
D'ANNA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	F
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DE CRISTOFARO PEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MONTE ISABELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	F	A
DE POLI ANTONIO	C	C	C	C	C	C														
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DI BIAGIO ALDO																				
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DIVINA SERGIO	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	A	C	F	C	F	F
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
DONNO DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FALANGA CIRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FASANO ENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FATTORI ELENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FERRARA ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FERRARA MARIO																				
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FISSORE ELENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
FLORIS EMILIO	A	A	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	A	C	C	C	A	C	C	A

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 28

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno to

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 29

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 30

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A) = Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 31

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000061 alla n° 000080																				
	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080	
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SACCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C		C	C	C	C		C	C		C			C	F	C	
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
SCHIFANI RENATO																					
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SCIBONA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCILIPOTI DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
SCOMA FRANCESCO																					
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SERRA MANUELA																					
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SIMEONI IVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
STEFANI ERIKA	C	C	F	F	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	A	C	F	C	F	F	F
STEFANO DARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
TAVERNA PAOLA																					
TOCCI WALTER	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
TONINI GIORGIO																					
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
TREMONTI GIULIO	F	C	F	F	F	C	F	F		F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F
TRONTI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI STEFANO																					
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINI DANIELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
VATTUONE VITO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C
VERDINI DENIS																					
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 32

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 33

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
ABBADO CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AIELLO PIERO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AIROLA ALBERTO	F	F	A	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	C	F	C	F														F	F
ALBERTINI GABRIELE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
ALICATA BRUNO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
AMATI SILVANA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANITORI FABIOLA	A	A	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F
ARACRI FRANCESCO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	A	C	C	F	
ARRIGONI PAOLO	F	F	C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	F	A	A	C	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	F															
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARANI LUCIO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTISTA LORENZO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	F	A	A	C	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
BERGER HANS	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERNINI ANNA MARIA	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
BERTOROTTA ORNELLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCO AMEDEO																				
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIGNAMI LAURA		F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BISINELLA PATRIZIA	F	F	C	A	F	A	F		F	F	C	C	F	A		C	F	F	F	F
BITONCI MASSIMO	F	F	C	A	F	A	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	F	A	F		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOCCA BERNABO'	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	A	F	A		F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BONAIUTI PAOLO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA				C	F			C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOTTICI LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BROGLIA CLAUDIO	C		C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNI FRANCESCO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
BRUNO DONATO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUEMI ENRICO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C		

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 34

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
BULGARELLI ELISA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALEO MASSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C		
CAMPANELLA FRANCESCO		F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CANDIANI STEFANO	F	F	C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	F	F	A	C	F	F	F	F
CANTINI LAURA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CAPPELLETTI ENRICO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARDIELLO FRANCO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	R	
CARDINALI VALERIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	C	C	C	F															
CARRARO FRANCO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
CASALETTO MONICA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASSANO MASSIMO																				
CASSON FELICE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATALFO NUNZIA	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CATTANEO ELENA																				
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	F	A	A	C	F	F	F	F
CERONI REMIGIO	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
CERVELLINI MASSIMO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CHITI VANNINO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F	A	F	A		F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CIRINNA' MONICA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C	C	C	F		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
COLLINA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLUCCI FRANCESCO																				
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C	C	C	F			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	C	A	F	F	F	A	F	F			F	F			F	F	F	F
CONTE FRANCO	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C		
CORSINI PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
COTTI ROBERTO	F		F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CROSIO JONNY	F	F	C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	F	A	A	C	F	F	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 35

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
D'ADDA ERICA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DALLA TOR MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C		F	C	F		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C		
D'ANNA VINCENZO	C	C	F	C	F	C	F	C	C	C		C	C		C	C	C	C	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MONTE ISABELLA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA	A	A	A	A	F	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	F	F	F
DE POLI ANTONIO																				
DE SIANO DOMENICO																				
DEL BARBA MAURO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C	C	C	F	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI BIAGIO ALDO																				
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C	C	C	F	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C	C	C	F	C		C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIRINDIN NERINA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	F	F	C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	F	A	A	C	F	F	F	F
D'ONGHIA ANGELA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C		C		
DONNO DANIELA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C			
ESPOSITO STEFANO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI CAMILLA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALANGA CIRO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	
FASANO ENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
FATTORI ELENA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FATTORINI EMMA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA ELENA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO																			F	A
FILIPPI MARCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISSORE ELENA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLORIS EMILIO	A	A	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 36

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A) = Astenuto

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

[illegible]

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 37

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
MALAN LUCIO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
MANASSERO PATRIZIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANCONI LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C		C	C		
MANCUSO BRUNO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MANDELLI ANDREA	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
MANGILI GIOVANNA	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARIN MARCO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTELLI CARLO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MARTON BRUNO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MATTEOLI ALTERO																				
MATTESINI DONELLA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MAURO GIOVANNI	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
MERLONI MARIA PAOLA	C	C	C		F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MESSINA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MICHELONI CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MILO ANTONIO	C	C	F	C	F															
MINEO CORRADINO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
MINNITI MARCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MINZOLINI AUGUSTO	C	F	C	F	F	C	F		F	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	F
MIRABELLI FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MOLINARI FRANCESCO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MONTI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORGONI MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORONESE VILMA	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRA NICOLA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUNERATO EMANUELA	F		C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	F	A	A	C	F	F	F	F
MUSSINI MARIA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSOLINI ALESSANDRA																				
NACCARATO PAOLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 38

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A)=Asteno

(V)=Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
NENCINI RICCARDO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C			
NUGNES PAOLA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F		F	F		F	F	F	F	F
OLIVERO ANDREA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PADUA VENERA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGANO GIUSEPPE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAGLIARI GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
PAGLINI SARA	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	C	C	F	C	A	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
PALERMO FRANCESCO	A	C	C	C	F	C	A	A	F	C	C	C	A	C	A	C	A	A	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO																				
PANIZZA FRANCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARENTE ANNAMARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEGORER CARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PELINO PAOLA	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	A	C	C	F	F
PEPE BARTOLOMEO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERRONE LUIGI	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
PETROCELLI VITO ROSARIO		F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	C	C	C	C	F	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIANO RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICCINELLI ENRICO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
PICCOLI GIOVANNI	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C		C	C	C	C	F	C	C	F	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PINOTTI ROBERTA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIZZETTI LUCIANO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PUGLIA SERGIO	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PUGLISI FRANCESCA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
PUPPATO LAURA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RAZZI ANTONIO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
REPETTI MANUELA																				
RICCHIUTI LUCREZIA			C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
ROMANI MAURIZIO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F			
ROMANI PAOLO																			F	
ROMANO LUCIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI GIANLUCA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI LUCIANO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ROSSI MARIAROSARIA	C	C	F	C	F		C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
ROSSI MAURIZIO	C	C	C	C	F	C		C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUBBIA CARLO																				

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 39

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C) = Contrario
(P) = Presidente

(A) = Astenuto

(V) = Votante

(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
RUSSO FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUTA ROBERTO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
SACCONI MAURIZIO		C		C	F	C	C		F		C	C	C	C		C	C	C	C	C
SAGGESE ANGELICA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C
SANTANGELO VINCENZO	F	F	F	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCALIA FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
SCIBONA MARCO	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SCILIPOTI DOMENICO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
SCOMA FRANCESCO																				
SERAFINI GIANCARLO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
SERRA MANUELA	F		A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F
SILVESTRO ANNALISA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SIMEONI IVANA	F	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
SOLLO PASQUALE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SONEGO LODOVICO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPILABOTTE MARIA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
SPOSETTI UGO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
STEFANI ERIKA	F	F	C	A	F	A	F	A	F	F	C	C	F	A	A	C	F	F	F	F
STEFANO DARIO	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
STUCCHI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C
TAVERNA PAOLA																				
TOCCI WALTER	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO																				
TORRISI SALVATORE	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
TREMONTI GIULIO	F	F		A	A	F	A		A	F	F	C	C	C	F	A	F	F	F	F
TRONTI MARIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
TURANO RENATO GUERINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
URAS LUCIANO	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI STEFANO																				
VACCIANO GIUSEPPE	F	F	A	F	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
VALENTINI DANIELA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VATTUONE VITO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 40

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000081 alla n° 000100																			
	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096	097	098	099	100
VICARI SIMONA																				
VICECONTE GUIDO	F	C	C	C	F			C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO																				
VOLPI RAFFAELE																				
ZANDA LUIGI	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C			C	C	C	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	F
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZELLER KARL	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZIN CLAUDIO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ZIZZA VITTORIO	C	C	F	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ZUFFADA SANTE	C	C	F	C	A	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 41

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000102	
	101	102
ABBADO CLAUDIO	M	M
AIELLO PIERO	C	C
AIROLA ALBERTO	F	F
ALBANO DONATELLA	C	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	C
ALBERTINI GABRIELE	C	C
ALICATA BRUNO	C	F
AMATI SILVANA	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	F
ANGIONI IGNAZIO	C	C
ANITORI FABIOLA	F	A
ARACRI FRANCESCO	C	F
ARRIGONI PAOLO	F	F
ASTORRE BRUNO	C	C
AUGELLO ANDREA		
AZZOLLINI ANTONIO	C	C
BARANI LUCIO	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	F	F
BATTISTA LORENZO	F	F
BELLOT RAFFAELA	F	F
BENCINI ALESSANDRA		
BERGER HANS		C
BERNINI ANNA MARIA	C	F
BERTOROTTA ORNELLA	M	M
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C
BIANCO AMEDEO		
BIANCONI LAURA	C	C
BIGNAMI LAURA	F	F
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	C
BISINELLA PATRIZIA	F	F
BITONCI MASSIMO	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F
BOCCA BERNABO'	C	
BOCCHINO FABRIZIO	F	F
BONAIUTI PAOLO	C	F
BONDI SANDRO		
BONFRISCO ANNA CINZIA		F
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C
BOTTICI LAURA	M	M
BROGLIA CLAUDIO	C	C
BRUNI FRANCESCO	C	F
BRUNO DONATO	C	F
BUBBICO FILIPPO	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F
BUEMI ENRICO		

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 42

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000102	
	101	102
BULGARELLI ELISA	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M
CALEO MASSIMO	C	C
CALIENDO GIACOMO		
CAMPANELLA FRANCESCO	F	F
CANDIANI STEFANO	F	F
CANTINI LAURA	C	C
CAPACCHIONE ROSARIA	C	C
CAPELLETTI ENRICO	F	F
CARDIELLO FRANCO		
CARDINALI VALERIA	C	C
CARIDI ANTONIO STEFANO		
CARRARO FRANCO	C	F
CASALETTO MONICA	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	M	M
CASSANO MASSIMO		
CASSON FELICE	C	C
CASTALDI GIANLUCA	F	F
CATALFO NUNZIA	F	F
CATTANEO ELENA		
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F
CERONI REMIGIO	C	F
CERVELLINI MASSIMO	F	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	C
CHITI VANNINO	C	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	F
CIOFFI ANDREA	F	F
CIRINNA' MONICA	M	M
COCIANCICH ROBERTO G. G.	C	C
COLLINA STEFANO	M	M
COLUCCI FRANCESCO		
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F
COMPAGNA LUIGI	A	
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	C
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F
CONTE FRANCO	C	C
CONTI RICCARDO		
CORSINI PAOLO	C	C
COTTI ROBERTO	F	F
CRIMI VITO CLAUDIO	F	F
CROSIO JONNY	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	C
CUOMO VINCENZO	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 43

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000102	
	101	102
D'ADDA ERICA	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C
DALLA TOR MARIO	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI		
D'ANNA VINCENZO	F	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	C
DAVICO MICHELINO	C	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	M	M
DE MONTE ISABELLA	C	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F
DE PIETRO CRISTINA	M	M
DE PIN PAOLA	F	F
DE POLI ANTONIO		
DE SIANO DOMENICO		
DEL BARBA MAURO	C	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	C
DI BIAGIO ALDO		
DI GIACOMO ULISSE		
DI GIORGI ROSA MARIA	C	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	C
DIRINDIN NERINA	C	C
DIVINA SERGIO	F	
D'ONGHIA ANGELA		
DONNO DANIELA	F	F
ENDRIZZI GIOVANNI	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE		
ESPOSITO STEFANO	C	C
FABBRI CAMILLA	C	C
FALANGA CIRO		
FASANO ENZO	C	F
FATTORI ELENA	F	
FATTORINI EMMA	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	C
FAZZONE CLAUDIO	M	M
FEDELI VALERIA	C	C
FERRARA ELENA	C	C
FERRARA MARIO	C	
FILIPPI MARCO	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	C
FINOCCHIARO ANNA	C	C
FISSORE ELENA	C	C
FLORIS EMILIO		

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 44

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000102	
	101	102
FORMIGONI ROBERTO	C	C
FORNARO FEDERICO	C	C
FRAVEZZI VITTORIO	C	C
FUCKSIA SERENELLA	F	F
GAETTI LUIGI	F	F
GALIMBERTI PAOLO	M	M
GAMBARO ADELE	F	F
GASPARRI MAURIZIO		F
GATTI MARIA GRAZIA	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C
GHEDINI NICCOLO'		
GHEDINI RITA	C	C
GIACOBBE FRANCESCO	C	C
GIANNINI STEFANIA	C	C
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F
GIBIINO VINCENZO	C	F
GINETTI NADIA	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C
GIRO FRANCESCO MARIA	C	F
GIROTTI GIANNI PIETRO	F	F
GOTOR MIGUEL	C	C
GRANAIOLO MANUELA	C	C
GRASSO PIETRO	P	P
GUALDANI MARCELLO	C	C
GUERRA MARIA CECILIA	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C
ICHINO PIETRO		
IDEM JOSEFA		
IURLARO PIETRO	C	F
LAI BACHISIO SILVIO	M	M
LANGELLA PIETRO		
LANIECE ALBERT	C	C
LANZILLOTTA LINDA	C	
LATORRE NICOLA	C	
LEPRI STEFANO	C	C
LEZZI BARBARA	F	F
LIUZZI PIETRO	C	F
LO GIUDICE SERGIO	C	C
LO MORO DORIS	C	C
LONGO EVA	C	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	M	M
LUCHERINI CARLO	C	C
LUCIDI STEFANO		
LUMIA GIUSEPPE		

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 45

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000102	
	101	102
MALAN LUCIO	C	F
MANASSERO PATRIZIA	C	C
MANCONI LUIGI		
MANCUSO BRUNO	C	C
MANDELLI ANDREA	C	F
MANGILI GIOVANNA	F	F
MARAN ALESSANDRO	C	C
MARCUCCI ANDREA	C	C
MARGIOTTA SALVATORE	C	C
MARIN MARCO	C	C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	C
MARINO LUIGI	C	C
MARINO MAURO MARIA	C	C
MARTELLI CARLO	F	F
MARTINI CLAUDIO	C	C
MARTON BRUNO	F	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	F
MATTEOLI ALTERO		
MATTESINI DONELLA	C	C
MATURANI GIUSEPPINA	C	C
MAURO GIOVANNI	C	F
MAURO MARIO	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	F
MERLONI MARIA PAOLA		
MESSINA ALFREDO	M	M
MICHELONI CLAUDIO	C	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	C
MILO ANTONIO		
MINEO CORRADINO	C	
MINNITI MARCO	C	C
MINZOLINI AUGUSTO	F	F
MIRABELLI FRANCO	C	C
MOLINARI FRANCESCO	F	F
MONTEVECCHI MICHELA	F	F
MONTI MARIO	M	M
MORGONI MARIO	C	C
MORONESE VILMA	F	F
MORRA NICOLA	F	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	C
MUCCHETTI MASSIMO	C	
MUNERATO EMANUELA	F	F
MUSSINI MARIA	F	F
MUSSOLINI ALESSANDRA		
NACCARATO PAOLO	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 46

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000102	
	101	102
NENCINI RICCARDO		
NUGNES PAOLA	F	F
OLIVERO ANDREA	C	C
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	C
PADUA VENERA	C	C
PAGANO GIUSEPPE	C	C
PAGLIARI GIORGIO	C	C
PAGLINI SARA	F	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	A	
PALERMO FRANCESCO	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO		
PANIZZA FRANCO	C	C
PARENTE ANNAMARIA	C	C
PEGORER CARLO	C	C
PELINO PAOLA	C	F
PEPE BARTOLOMEO	F	F
PERRONE LUIGI	C	F
PETRAGLIA ALESSIA		
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	F
PEZZOPANE STEFANIA	C	C
PIANO RENZO	M	M
PICCINELLI ENRICO	C	F
PICCOLI GIOVANNI	C	F
PIGNEDOLI LEANA	C	C
PINOTTI ROBERTA	C	C
PIZZETTI LUCIANO	C	C
PUGLIA SERGIO	F	F
PUGLISI FRANCESCA	C	C
PUPPATO LAURA	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	C
RAZZI ANTONIO	C	F
REPETTI MANUELA		
RICCHIUTI LUCREZIA	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	F
ROMANI MAURIZIO		
ROMANI PAOLO		
ROMANO LUCIO	C	C
ROSSI GIANLUCA	C	C
ROSSI LUCIANO	C	C
ROSSI MARIAROSARIA	C	F
ROSSI MAURIZIO	C	C
RUBBIA CARLO		

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 47

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000102	
	101	102
RUSSO FRANCESCO	C	C
RUTA ROBERTO	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	F
SACCONI MAURIZIO	C	C
SAGGESE ANGELICA	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	C	C
SANTANGELO VINCENZO	F	F
SANTINI GIORGIO	C	C
SCALIA FRANCESCO	C	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	C
SCHIFANI RENATO		
SCIASCIA SALVATORE	C	F
SCIBONA MARCO	F	F
SCILIPOTI DOMENICO		F
SCOMA FRANCESCO		
SERAFINI GIANCARLO	C	F
SERRA MANUELA	F	F
SIBILIA COSIMO	C	F
SILVESTRO ANNALISA	C	C
SIMEONI IVANA	F	F
SOLLO PASQUALE	C	C
SONEGO LODOVICO	C	
SPILABOTTE MARIA	C	
SPOSETTI UGO	C	C
STEFANI ERIKA	F	C
STEFANO DARIO	F	F
STUCCHI GIACOMO	M	M
SUSTA GIANLUCA	C	C
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	F
TAVERNA PAOLA		
TOCCI WALTER	C	C
TOMASELLI SALVATORE	C	C
TONINI GIORGIO		
TORRISI SALVATORE	C	C
TREMONTI GIULIO	F	
TRONTI MARIO		
TURANO RENATO GUERINO	M	M
URAS LUCIANO	F	F
VACCARI STEFANO		
VACCIANO GIUSEPPE	F	F
VALENTINI DANIELA	C	C
VATTUONE VITO	C	C
VERDINI DENIS		
VERDUCCI FRANCESCO	C	C

Seduta N. 0162 del 08/01/2014 Pagina 48

Totale votazioni 102

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000101 alla n° 000102	
	101	102
VICARI SIMONA		
VICECONTE GUIDO		
VILLARI RICCARDO		
VOLPI RAFFAELE		
ZANDA LUIGI	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	C	F
ZANONI MAGDA ANGELA	C	C
ZAVOLI SERGIO	M	M
ZELLER KARL	C	C
ZIN CLAUDIO	C	C
ZIZZA VITTORIO	C	C
ZUFFADA SANTE	A	F

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1188:

sugli emendamenti 3.1 e 3.20, il senatore Marin avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.9, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bertorotta, Bottici, Bubbico, Calderoli, Ciampi, Cirinnà, Collina, De Pietro, De Poli, Fazzone, Galimberti, Guerra, Lai, Longo Fausto Guilherme, Malan, Messina, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Stucchi, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini e De Cristofaro, per attività della 3ª Commissione permanente.

Disegni di legge, assegnazione*In sede referente**6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Crosio Jonny

Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile (1028)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 08/01/2014);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Fravezzi Vittorio

Modifiche all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto (975)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 08/01/2014);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Pepe Bartolomeo ed altri

Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Go-

verno in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli (976) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) (assegnato in data 08/01/2014);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Mandelli Andrea, Sen. Rizzotti Maria

Delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti in materia di medicinali per uso umano (969)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 08/01/2014);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Filippi Marco, Sen. Mattesini Donella

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti la determinazione dell'anzianità del personale con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali (981)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 08/01/2014);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Vaccari Stefano

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (1026) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 08/01/2014);

Commissioni 2ª e 3ª riunite

Sen. Tonini Giorgio, Sen. Zanda Luigi

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (1168) previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 08/01/2014);

Commissioni 2ª e 6ª riunite

Sen. Chiti Vannino ed altri

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo (956)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014);

Commissioni 8ª e 13ª riunite

Sen. Scilipoti Domenico ed altri

Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche (980)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 10 dicembre 2013, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 70).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 marzo 2014. La 5ª Commissione potrà formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 17 febbraio 2014.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 dicembre 2013, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni – lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2013 (n. 71).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il termine del 28 gennaio 2014.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo, con lettera in data 23 dicembre 2013, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma

9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 – lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 72).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 8ª e 10ª, che esprimeranno il parere entro il termine del 28 gennaio 2014. Le Commissioni 1ª e 5ª potranno formulare osservazioni alle Commissioni riunite entro il 22 gennaio 2014.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 dicembre 2013, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche (n. 73).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 gennaio 2014.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettere in data 17 dicembre 2013, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 nonché dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – la proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione – Covip (n. 20), e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della medesima Commissione (rispettivamente, n. 21 e n. 22).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 11ª Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 28 gennaio 2014.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 30 dicembre 2013, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina del professor Pier Carlo Padoan a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 23).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 1ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine 28 gennaio 2014.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 16 dicembre 2013, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 149 del 2001, recante modifica alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, aggiornata al 31 dicembre 2010, con dati aggiuntivi riferiti agli anni 2011 e 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente (*Doc. CV*, n. 1).

Il Ministro dell'interno, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, le relazioni sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferite al secondo semestre 2012 (*Doc. XCI*, n. 2) e al primo semestre 2013 (*Doc. XCI*, n. 3).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, con lettera pervenuta in data 7 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1ª luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, la prima relazione programmatica e di aggiornamento sull'attività svolta dal medesimo Commissario, aggiornata al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente (*Doc. CCIX*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 dicembre 2013, ha inviato – in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/0403, del 28 novembre 2013 – avviata ai sensi dell'articolo

258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – concernente la direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª e alla 14ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 62/1).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 dicembre 2013, ha inviato – in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – le relazioni avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

sulla procedura d'infrazione n. 2013/0398, del 28 novembre 2013, concernente la direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Procedura d'infrazione n. 57/1);

sulla procedura d'infrazione n. 2013/0405, del 28 novembre 2013, concernente la direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (Procedura d'infrazione n. 64/1).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 14ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Anitori, Puppato e Scavone hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00201 del senatore Buemi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00500 della senatrice Padua ed altri.

Le senatrici Nugnes e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01419 del senatore Puglia ed altri.

Interrogazioni

SERRA, GAETTI, AIROLA, CIOFFI, CAPPELLETTI, MOLINARI, CAMPANELLA, COTTI, MORRA, CATALFO, BERTOROTTA, BLUNDO, FUCKSIA, CRIMI, PUGLIA, CASTALDI, PAGLINI, BOT-

TICI, TAVERNA, MONTEVECCHI, DONNO, LUCIDI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 4-01404).

(3-00608)

VALENTINI, AMATI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 prevede per le chiamate di emergenza il numero unico 112 in ambito europeo;

il Ministero dell'interno solo nel 2010 ha dato le prime disposizioni per l'attuazione in Italia della normativa, mantenendo però inalterati gli innumerevoli altri numeri telefonici dedicati alle emergenze: 112, 113, 115, 117, 118, 1515, 1530;

considerato che:

in Danimarca, Finlandia, Portogallo, Svezia, nei Paesi Bassi e in Romania il 112 è il numero nazionale principale per le chiamate d'emergenza;

il 112 è inoltre in uso in alcuni Paesi non membri della UE (come la Svizzera e il Sudafrica);

il numero telefonico gratuito 112 è disponibile in tutto il mondo sulle reti di telefonia mobile, ma un turista o cittadino straniero che in Italia fa il 112 pensa che gli risponda una centrale unica del soccorso, mentre risponde l'Arma dei Carabinieri che espleta un servizio pubblico di sicurezza; o viceversa con i telefonini di nuova generazione se in Italia si compone il 115 risponde in automatico il 112, cioè sempre l'Arma dei Carabinieri;

il 18 marzo 2013 con il «Documento di lavoro» del Comitato per le comunicazioni (COCOM 13-04 REV1), la Commissione europea ha prodotto un testo rivolto a tutti i Paesi membri con il quale si analizza lo stato di attuazione del sistema, vengono promosse azioni di informazione e promozione del numero unico in tutti i Paesi dell'Unione europea, ma si evidenziano anche i ritardi del nostro Paese;

dal 3 dicembre 2013 è stata attivata dalla Regione Lombardia la centrale unica per le emergenze 112, un servizio che gestisce tutte le chiamate che arrivano alla miriade di numeri già citati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per: eliminare la confusione, che ha riflessi anche a livello internazionale; accelerare l'attuazione della direttiva europea sul numero unico delle emergenze 112 e dei successivi documenti attuativi, una mancanza che ha determinato per l'Italia ripetuti pagamenti di pesanti sanzioni economiche; predisporre un piano atto a ridurre confusione e sprechi di risorse economiche, che spesso implicano una mancanza di coordinamento tra istituzioni, e sono ragione di ritardi nel servizio di soccorso; adottare il «modello Lombardia» in tutto il territorio nazionale.

(3-00609)

AMATI, VALENTINI. – *Al Ministro della difesa.* – (Già 4-01409).

(3-00610)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE CRISTOFARO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

i Comuni concedono aree edificatorie individuate da appositi piani denominati PEEP (piani di edilizia economia e popolare) che assegnano a cooperative per la costruzione di alloggi prevalentemente in diritto di superficie con una concessione di 99 anni rinnovabile per altri 99;

questo diritto viene rilasciato previo pagamento di una concessione e per consuetudine i Comuni hanno trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà senza onere per l'occupante proprietario;

in molti Comuni si stanno avviando le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ma tali procedure non stanno seguendo *iter* omogenei: per alcune amministrazioni la trasformazione avviene a titolo oneroso, oneri che si sommano alle spese di concessione già versati, come per il Comune di Volla (Napoli); altri invece applicano la trasformazione senza oneri, come avviene per il Comune di Salerno, sul cui legittimo operato si è pronunciato il comitato notarile della Campania, distretto di Salerno, che ha evidenziato come «la finalità principale dei piani di zona è di agire con efficace previsione nelle zone non ancora edificate, ma previste come zone di espansione, e nel contempo favorire la costruzione di alloggi a costo contenuto rispetto ai normali prezzi di mercato per soddisfare le esigenze dei più deboli, e assicurare l'urbanizzazione di una determinata zona con i relativi opere e servizi»;

nello specifico del Comune di Volla si assiste ad una curiosa coincidenza: il parco in cui risiedono il sindaco, due consiglieri, altri ex consiglieri, pur essendo una cooperativa in zona PEEP, insisterebbe in quel 30 per cento dei suoli che viene concesso in diritto di proprietà anziché in diritto di superficie, esentando gli amministratori dai provvedimenti emanati dall'amministrazione da loro presieduta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, attraverso l'emanazione di circolari ministeriali indirizzate agli enti locali, sospendere ogni trasformazione onerosa ed avviare procedure omogenee per una trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà senza aggravii economici nei confronti dei cittadini.

(4-01447)

Mario FERRARA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno adottato in data 26 giugno 2013 la direttiva 2013/36/UE, «sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento»;

il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva non è ancora avvenuto, essendo appena iniziato il relativo *iter* del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'at-

tuazione di altri atti dell'Unione europea. – legge di delegazione europea 2013. – secondo semestre»;

il disegno di legge, recante all'art. 3 principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE, è attualmente in fase di prima lettura, assegnato in sede referente alla XIV Commissione della Camera dei deputati, con i previsti pareri delle competenti Commissioni (AC 1836);

considerato che:

la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica in data 16 dicembre 2013, con scadenza al 23 gennaio 2014, un documento contenente «Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche» sostanzialmente volto, a giudizio dell'interrogante, a recepire la direttiva 2013/36/UE prima ancora che, come specificato in premessa, il Parlamento abbia legiferato sulla materia;

a parere dell'interrogante appare quantomeno irrituale che la bozza di disposizioni di vigilanza in questione contenga, come riportato testualmente dalla Banca d'Italia, il recepimento di «innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/CE», prima ancora del recepimento nell'ordinamento nazionale italiano della stessa direttiva;

come noto, è compito del legislatore italiano definire, con legge primaria, provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie;

ciononostante la Banca d'Italia ha posto in consultazione una bozza di documento che contiene, tra l'altro, pesanti modifiche del quadro normativo nazionale in tema di composizione numerica degli organi di governo delle banche con pesanti ripercussioni specie sulle società di credito cooperativo;

tali modifiche non sono peraltro assolutamente previste nella richiamata direttiva 2013/36/CE. Infatti, né i considerandi 53, 54, 55 e 56 fanno riferimento alla composizione numerica delle strutture di *governance* degli enti creditizi, né tantomeno gli articoli 88 e seguenti (in materia di «Dispositivi di governance») prendono in considerazione la necessità o, comunque, l'opportunità di prevedere un numero massimo dei membri degli organi di gestione;

a quanto risulta all'interrogante non è la prima volta che la Banca d'Italia «anticipa» il Parlamento, snaturando di fatto le proprie precipe competenze nel recepimento di direttive comunitarie;

il potere discrezionale dell'autorità amministrativa non può essere dilatato a dismisura, sostituendo ed espropriando il legislatore nelle sue prerogative istituzionali;

a giudizio dell'interrogante, quindi, l'Istituto di vigilanza non solo interviene su una materia di competenza parlamentare ma si sovrappone, anticipandolo, all'*iter* di recepimento appena iniziato presso la Camera,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione narrata in premessa;

se e quali iniziative entro i limiti delle proprie competenze intenda assumere a tutela della funzione legislativa del Parlamento.

(4-01448)

VALENTINI, AMATI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'azione positiva che il Governo sta portando avanti, con il sostegno ed il contributo del Parlamento, a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rischia di essere indebolita dalla possibilità di atti discriminatori nei confronti delle donne che aspirano ad entrare nel Corpo tra il personale operativo;

in pochi mesi due casi di esclusione dall'assunzione, per mancanza di requisiti fisici (altezza), hanno visto vittime donne che in verità già da anni avevano servito i cittadini attraverso la loro opera di volontari dei Vigili del fuoco;

una norma regolamentare sbagliata ha determinato una stridente contraddizione, che la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo aveva posto all'attenzione del Governo in data 18 settembre 2013 con l'interrogazione 3-00373 che ha avuto risposta in Aula il 5 novembre, ma senza che si siano ancora trovate soluzioni adeguate;

il problema si è ripresentato con una donna torinese, che è stata esclusa dall'assunzione, sempre per motivi legati all'altezza, dopo oltre 20 anni di lodevole servizio come volontaria, con tanto di medaglie e riconoscimenti ufficiali;

considerato che il Parlamento, attraverso la 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, già si è espresso durante la discussione del disegno di legge AS 733, approvando una disposizione che prevede appunto l'abolizione dei limiti di altezza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per sanare, con un provvedimento di urgenza, un *vulnus* che può oscurare l'immagine positiva del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tanto più che un intervento in questo senso, in un momento così complesso per le donne, sarebbe un segnale di giustizia e un tangibile passo nella direzione di pari opportunità civili e di servizio alla comunità.

(4-01449)

MAZZONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da anni si assiste impotenti all'impiego di cittadini extracomunitari (nord e centrafricani, balcanici, sub-continente asiatico e cinesi) immigrati clandestinamente nel territorio dello Stato, ridotti in condizioni di semi-schiavitù, nella raccolta dei prodotti ortofrutticoli del Meridione (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) e nei laboratori di produzione di vestiario, pelletteria, calzaturiero ed oggettistica, arredamento (Campania, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto);

interi comparti e filiere del settore agroalimentare e manifatturiero risultano controllate direttamente o indirettamente, attraverso il caporalato, dalla criminalità organizzata presente in quei territori o da nuove associazioni criminali che si avvalgono di prestanome e società «apri e chiudi» dalla brevissima durata, costituite al solo scopo di sfruttare il lavoro di clandestini compresi minori. Lo sfruttamento riguarda, sotto altri aspetti, le migliaia di giovani donne di origine extracomunitaria avviate alla prostituzione nel territorio nazionale;

tutto ciò avviene in un clima di totale omertà, intimidazione e soggezione delle vittime, costrette ad operare in totale dispregio delle disposizioni che regolano le assunzioni ed i rapporti di lavoro, delle norme fiscali e contributive, della sicurezza sui posti di lavoro, con gravissime distorsioni della concorrenza e mercati di riferimento ed in gravissimo pregiudizio del bracciantato agricolo e della mano d'opera impiegata nelle attività artigiane ed industriali;

i controlli e l'attività di prevenzione-repressione sistematica sinora svolti si sono dimostrati insufficienti a contenere l'espansione del fenomeno che si sta allargando a macchia di leopardo in tutta la penisola, con la forte attrazione di valore aggiunto acquistato dalle produzioni, per il fatto obiettivo della loro provenienza e del *made in Italy*;

il fenomeno si caratterizza per lo stato di costrizione e soggezione cui vengono sottoposti i clandestini sin dal loro espatrio dal Paese d'origine, per lo più privi di documenti di riconoscimento e se li hanno, ne vengono privati ad opera delle stesse organizzazioni che si assumono l'onere dei viaggi. Di conseguenza, le vittime, giunte sul territorio nazionale, spesso tappa intermedia per altre destinazioni, sono costrette ad essere acquiescenti alle condizioni di vita miserrime presso i luoghi di sfruttamento (certificate da migliaia di accertamenti delle forze dell'ordine e rese note da innumerevoli *report* televisivi di grande ascolto) e ad accettare la mercede offerta *ad libitum* dalle organizzazioni criminali che ne assumono il controllo, seppure, per una stagione o per alcuni anni;

l'azione di contrasto messa in campo delle forze dell'ordine sembra trovare limitazioni nel quadro normativo esistente, che non consente di poter perseguire a fondo controllori e mandanti occulti dello sfruttamento economico di migranti, in quanto schermati dal caporalato, da prestanome e da imprese apri e chiudi, costituite *ad hoc*;

nel settore agroalimentare, il controllo della raccolta delle produzioni consente alla criminalità organizzata di estendere il controllo sulle fasi *ante* e *post*, ovvero sulla disponibilità dei terreni e sul trasporto su gomma dei prodotti fino ai mercati, quindi sulla prima parte della filiera, con gravissime interferenze sulla formazione dei prezzi al consumo;

nel settore manifatturiero, il controllo dei flussi clandestini consente alle organizzazioni di fornire le risorse umane alle decine di migliaia di imprese appositamente costituite da extracomunitari ed attrezzate per sfruttarle all'interno dei centri di produzione che fanno sempre capo ad un numero limitato di ignoti committenti intermediari, che finiscono per assumere *pro tempore* il dominio di un determinato segmento di mercato. Si tratta di realtà che non vanno confuse con le imprese utilizzatrici, in via incidentale, di mano d'opera irregolare o anche clandestina, costituite al di fuori di un vero e proprio *pactum sceleris*. I danni arrecati all'apparato produttivo nazionale sono gravissimi in ragione della concorrenza sleale per l'irrisorio costo del lavoro e per il mancato rispetto di qualsiasi regola interna;

la pericolosità per il sistema fiscale generale e locale e contributivo-valutario e per l'incolumità delle persone sui luoghi di lavoro è stata

portata alla luce da molteplici indagini che hanno provato l'esistenza del riciclaggio operato attraverso operazioni di *money transfer* irregolari per importi dell'ordine di miliardi. Sul punto mancano gli strumenti giuridici di approfondimento investigativo per stabilire l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto dei flussi finanziari rispetto alle attività sottostanti di sfruttamento di clandestini. E non potranno sopperire a tali carenze gli adempimenti di chiusura dei rapporti di conto corrente, in assenza di adeguata verifica, previsti dal «decreto Monti» di cui al decreto legislativo n. 169 del 2012 con riferimento al «profilo di rischio di esposizione al riciclaggio» del cliente, poiché il successivo adempimento di trasferimento dei saldi su altro istituto di credito o l'emissione di assegni circolari intestati alle società od imprese assicura la tracciabilità ma non esclude la ripetibilità di operazioni a rischio;

considerato l'alto valore morale e sociale che la Costituzione riconosce al lavoro, posto a fondamento stesso della Repubblica, sorge, imperiosa, la necessità di reprimere con grande determinazione tutte le nuove forme di infiltrazioni della criminalità organizzata, di stampo mafioso o camorristico, sottese allo sfruttamento di migranti clandestini in attività economiche, vitali per l'economia stessa del Paese, affidandone la competenza alla Procura distrettuale antimafia, alla stregua di ciò che la stessa norma prevede per lo sfruttamento della prostituzione, compresa quella minorile, andando a colmare una lacuna dell'ordinamento determinatasi per la evoluzione stessa dei fenomeni delinquenziali;

visti il codice antimafia, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli artt. 600 e seguenti del codice penale come modificati dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile promuovere azioni di competenza al fine di integrare l'art. 600 del codice penale, comma 2, con l'inserimento delle parole «o di clandestinità sul territorio dello Stato», dopo «o di una situazione di necessità,» e prima di «o mediante la promessa o la dazione di somme».

(4-01450)

CARIDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'anno 2012 si è chiuso con circa 140 miliardi di euro di «sofferenze» del sistema bancario italiano ovvero crediti che la banca giudica inesigibili, che bloccano di fatto l'attività dell'impresa o del diverso soggetto giuridico per la correlata e obbligatoria segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia;

sempre nel 2012 si sono registrati circa 40 miliardi euro di «incagli», prossimi al passaggio alla categoria dei crediti problematici;

negli ultimi 5 anni si è assistito, a causa della crisi economica in atto, ad un raddoppiamento dell'intero ciclo di sofferenze e incagli bancari, evento mai accaduto prima;

da anni non vengono più definite, dai grossi e medi Istituti bancari nazionali, operazioni di cartolarizzazione, ovvero cessione di crediti in blocco, di fatto per mancanza di equilibrio tra domanda e offerta in quanto le sofferenze sono troppo poco coperte in bilancio rendendo nulle le possibilità di acquisto da parte di operatori, per lo più esteri, non disposti a pagare prezzi elevati e ingiustificati rispetto al reale valore;

considerato che:

con l'intento di liberare risorse utili ad investimenti redditizi e rispettare gli accordi di «Basilea3», le banche non potranno più effettuare operazioni contabili di mero deconsolidamento delle sofferenze senza un reale abbattimento dell'incidenza sui coefficienti patrimoniali; esse saranno infatti costrette a valorizzare i *non performing loan* al loro effettivo valore di realizzo;

tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le banche centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi;

il servizio di Vigilanza della Banca d'Italia ha avviato una nuova serie di ispezioni sulle maggiori banche italiane che riguarda, non solo i prestiti *in bonis*, ma l'intera esposizione creditizia;

nel 2014 la vigilanza sulle banche principali verrà trasferita alla Banca centrale europea (BCE), e per quella data la Banca d'Italia dovrà farsi trovare con i conti in ordine e per questo a fine luglio 2013 proprio l'istituto di via Nazionale aveva comunicato che per le prime 20 banche italiane c'era un fabbisogno di capitale di 7,5 miliardi e mezzo, da reperire entro fine anno, una cifra confermata dal Fondo monetario internazionale che, a seconda dei diversi scenari, ha calcolato un *gap* tra i 6 e i 14 miliardi di euro;

la valutazione della BCE punta ad ottenere da parte degli istituti bancari italiani coinvolti il rispetto di un rapporto dell'8 per cento tra il capitale di migliore qualità e le attività pesate per il rischio;

nel recente rapporto sulla stabilità finanziaria la Banca d'Italia ha detto che se calcolato su dati al 30 giugno 2013 il livello di patrimonializzazione dei 15 istituti nazionali coinvolti sarebbe risultato pari al 9,5 per cento e per «alcuni intermediari si registrerebbe un fabbisogno di capitale di 1,2 miliardi»;

vi è notizia di mercato dell'analisi di un pacchetto crediti di circa 2 miliardi di euro valore nominale in titolarità del Monte dei Paschi di Siena da parte di investitori stranieri; a questo proposito, sembrerebbe che sia stata data un'esclusiva di contrattazione e la cosa appare alquanto strana atteso che proprio quell'istituto in una eventuale operazione di questo tipo dovrebbe cercare di massimizzare l'entrata con una gara «reale» tra più operatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre in essere tutte le azioni possibili per evitare che il rischio di nuovi accantonamenti sui pre-

stiti e sofferenze frenino gli impieghi e quindi lo sviluppo delle imprese del nostro Paese;

se preveda un eventuale intervento finanziario del Governo in favore del sistema bancario italiano;

se intenda assumere azioni, di natura fiscale e non, per favorire eventuali operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze da parte degli istituti bancari italiani;

se non intenda assumere ogni iniziativa di competenza per favorire in tempi brevi il chiarimento delle vicende esposte ed evitare il procrastinarsi della condizione di contrazione del credito e rischio di *default* di alcuni istituti italiani al fine di evitare costi sociali ed economici, in termini di mancato sviluppo, non più sopportabili.

(4-01451)

MAZZONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha dichiarato, in un'intervista esclusiva all'agenzia americana «Associated Press» che gli investigatori hanno scoperto uno scarico di rifiuti tossici da parte della camorra nell'area di Prato;

il magistrato ha aggiunto che si sta anche indagando su un traffico di rifiuti verso i Paesi dell'Est, pur non rivelando le destinazioni, poiché l'attività investigativa è ancora in corso;

Roberti ha detto che il territorio dell'Italia meridionale sul quale la camorra riversa i rifiuti «è un po' saturo», con la conseguenza che la malavita organizzata sta cercando nuove aree;

a giudizio dell'interrogante si colloca qui la saldatura tra camorra e malavita cinese che ha reso Prato la scelta più logica da compiere, per i mafiosi italiani in cerca di nuove discariche;

l'attenzione rivolta alla «terra dei fuochi» da parte dell'opinione pubblica è un'altra delle condizioni che hanno spinto camorristi e malavitosi orientali a unirsi;

il procuratore nazionale antimafia, secondo quanto riportato dalla stampa, ha spiegato che la camorra intrattiene da lungo tempo ottime e vantaggiose relazioni con i mafiosi cinesi, in particolare con coloro che presiedono alla produzione illecita di abiti dalle *griffe* falsificate;

Roberti ha ricordato che i cinesi che operano attraverso fabbriche pressoché clandestine di capi d'abbigliamento, molte delle quali occupano immigrati privi di permesso di soggiorno, sono attivi ormai da decenni;

Roberti ha aggiunto che la camorra non ha bisogno di guardarsi intorno per stringere affari tra le fabbriche, impianti di trasformazione e ospedali del Nord Italia. Dopo due decenni di presenza nel *racket*, la camorra è infatti il punto di riferimento per chiunque voglia far scomparire rifiuti tossici, a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di uno smaltimento legale;

già in passato, riferisce, sono state trovate tracce consistenti dei rapporti tra camorra e suoi contatti cinesi, per gestire insieme il lucroso *racket* illegale dei rifiuti;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

successivamente si è appreso che l'intervista rilasciata si riferiva a un'indagine di qualche anno fa sul commercio di stracci non trattati ad opera di camorristi insediati a Montemurlo, e che il suo contenuto sarebbe stato falsato da un'errata interpretazione, da parte del giornalista dell'Associated Press;

in concreto, è stato scritto «*toxic waste dumping*» mentre si sarebbe dovuto scrivere «*textile waste dumping*» senza che l'opinione pubblica venisse messa così gravemente in allarme;

questa parziale smentita non ha sufficientemente rassicurato la popolazione sull'eventuale presenza di rifiuti tossici della camorra sul territorio pratese;

è dunque necessario un chiarimento immediato da parte sia del Governo che dello stesso procuratore;

vanno anche registrate con preoccupazione le dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone, il quale ha indicato precise località toscane e non solo in cui sarebbero stati collocati rifiuti speciali e veleni di vario tipo;

l'intervista di Roberti adombra collegamenti collaudati tra la camorra e la mafia cinese di Prato dando per scontata l'esistenza delle «triadi» sul territorio, e di conseguenza, anche all'interno della filiera del tessile-abbigliamento della *Chinatown* pratese, dato che un'organizzazione criminale opera sempre dove c'è il *business*, quindi nel controllo dell'economia e della finanza, del gioco d'azzardo, nello sfruttamento della prostituzione, della droga ed ovunque ci siano affari facili,

si chiede di sapere:

se risultino scariche di rifiuti tossici sul territorio pratese o in altre aree della Toscana;

se risultino collegamenti diretti tra la camorra e le triadi cinesi che operano a Prato.

(4-01452)

MORONESE, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CATALFO, DONNO, GIROTTI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO, CAMPANELLA. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* – Premesso che:

l'importanza del settore agricolo per l'economia nazionale va riconosciuta con riferimento alla produzione agroalimentare, ma anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale ed all'ingente numero di lavoratori occupati;

l'allarmismo mediatico sollevato di recente intorno all'annosa vicenda della cosiddetta terra dei fuochi, suscita, pertanto, una serie di pre-

occupazioni per i gravi danni d'immagine che esso provoca sul nostro ricco e pregiato *made in Italy* e, in particolare, su quello agroalimentare;

la terra dei fuochi individua un'area della Campania che comprende 57 comuni (di cui 33 in provincia di Napoli e 24 in provincia di Caserta), con una popolazione residente di 2.405.754 abitanti, che rappresenta il 42 per cento dell'intera popolazione regionale, e una superficie territoriale pari a 1.071 chilometri quadrati, equivalente all'8 per cento di quella regionale (13.595 chilometri quadrati);

in poco più di un anno, la zona è stata interessata da 6.034 roghi di rifiuti vari (materiali plastici, pneumatici fuori uso, scarti di lavorazione del pellame, stracci) e dall'intensificarsi di forme di inquinamento ambientale dovute all'abusivo smaltimento e all'abbandono incontrollato di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e non;

lo smaltimento illegale dei rifiuti da parte delle organizzazioni criminali non solo aumenta esponenzialmente il rischio di danni alla salute e alla sicurezza delle persone, ma lede in maniera ingiusta e sproporzionata anche l'immagine commerciale dell'intero settore agroalimentare regionale, ingenerando sfiducia e preoccupazioni, oltremodo amplificate sull'onda mediatica;

il problema dell'inquinamento deve e può essere risolto con azioni di presidio e di isolamento delle terre compromesse, evitando che l'immagine negativa riservata al quadrilatero compreso tra il litorale domitio, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli possa procurare ulteriori danni economici alle imprese agricole presenti nella regione;

altrettanto pregiudizievoli e preoccupanti per l'immagine e la ripresa economica del nostro Paese sono le recenti iniziative assunte da alcune imprese italiane dirette a screditare la produzione campana attraverso campagne pubblicitarie chiaramente denigratorie e svilenti ai danni di tutti quegli imprenditori agricoli che per generazioni hanno contribuito a rendere la mozzarella di bufala campana, il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, i limoni della costiera amalfitana o i vini prodotti in diverse province e comuni campani, vere e proprie opere d'arte esportate in tutto il mondo;

a giudizio degli interroganti occorre ristabilire la fiducia tra i consumatori, reprimendo quegli atteggiamenti discriminatori ed egoistici che rischiano di compromettere l'immagine di un Paese compatto e determinato a spegnere quei focolai di illegalità che contribuiscono a diffondere la criminalità organizzata, a gettare discredito sulla produzione italiana e a creare confusione e diffidenza nella collettività;

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta più del 17 per cento del PIL e provengono dal settore agricolo oltre 53 miliardi di euro;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva per una competitività ad alto valore aggiunto e per lo sviluppo sostenibile del Paese;

il settore agricolo, considerato la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, riveste una particolare importanza per

l'economia nazionale ed assume un ruolo fondamentale nella custodia del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

sulla base dei dati Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), l'Italia risulta prima, nel mondo, in termini di sicurezza alimentare, con oltre un milione di controlli all'anno, il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), con un valore inferiore di 5 volte rispetto a quelli della media europea (1,5 per cento di irregolarità) e addirittura di 26 volte rispetto a quelli extracomunitari (7,9 per cento di irregolarità);

dai dati elaborati da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) nel rapporto «La competitività dell'agroalimentare italiano» del 2012, emerge che la fase agricola è fortemente penalizzata dalle repentine e intense variazioni dei prezzi alla produzione, variazioni che invece non si trasmettono immediatamente sui prezzi nelle fasi più a valle, né per tempistica, né per intensità;

sulla base dei risultati definitivi pubblicati dall'Istat (Istituto nazionale di statistica) e secondo quanto certificato dal 6° censimento generale dell'agricoltura, la bassa remunerazione dell'imprenditore agricolo, in diminuzione nell'ultimo decennio, è uno degli elementi a cui viene collegata la fuoriuscita dal settore di quasi 800.000 aziende agricole;

l'attuale situazione del mercato risulta complicata dalla mancanza di trasparenza sull'indicazione di origine di diversi prodotti, che rischia di creare confusione tra i prodotti di provenienza nazionale, che assicurano, tra l'altro, elevati *standard* di sicurezza e qualità, ed i prodotti di importazione che invece, spesso, presentano minori garanzie per il consumatore;

l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel disciplinare le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, vieta condotte commerciali sleali al fine di impedire che un contraente con maggiore forza commerciale possa abusarne, imponendo condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per la controparte più debole,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, con specifico riferimento al settore del commercio, al fine di dare piena attuazione all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nella parte in cui vieta pratiche commerciali sleali che possano determinare, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, il riconoscimento di prezzi palesemente inferiori ai costi di produzione medi sostenuti anche al fine di ripristinare la fiducia dei consumatori nei confronti della qualità e della sicurezza dei prodotti agroalimentari italiani;

quali iniziative intendano adottare, o abbiano già adottato, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti delle società eventualmente coin-

volte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente, o scorrette finalizzate ad immettere sui mercati finti prodotti *made in Italy* ed i dati dei traffici illeciti accertati.

(4-01453)

CORSINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

con determina dirigenziale n. 222/2012 del 20 luglio 2012 è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di professore universitario di prima e seconda fascia;

con determina dirigenziale n. 739 del 18 dicembre 2012 e determina dirigenziale integrativa del 4 febbraio 2013 è stata nominata la commissione giudicatrice del settore concorsuale 11/A4, Scienze del libro e del documento e Scienze storico-religiose composta dai seguenti membri: Edoardo Roberto Barbieri, docente di Storia del libro e dell'editoria e di Bibliografia e biblioteconomia all'università Cattolica di Brescia e Milano, Marilena Maniaci, docente di Storia del libro manoscritto all'università di Cassino, Luisa Miglio, docente di Paleografia all'università «La Sapienza» di Roma, Fabio Troncarelli, docente di Paleografia latina all'università della Tuscia e dal commissario di istituzione straniera Francisco Diez De Velasco, docente di Storia delle religioni all'università de La Laguna nelle isole Canarie;

il settore concorsuale 11/A4 accorpa discipline disparate che nulla hanno in comune tra loro (dalla Paleografia, alla Biblioteconomia, fino alla Storia del cristianesimo e delle chiese SSD M-STO/07);

in conseguenza di questi accorpamenti è accaduto quanto era prevedibile, cioè la nomina di una commissione i cui membri non avevano alcuna competenza nell'ambito delle scienze storico-religiose in riferimento alla cristianistica, incompetenza evidenziata sia dalle discipline insegnate sia dalle personali pubblicazioni, sia dal *curriculum* degli stessi commissari dove in un caso compaiono pubblicazioni che nulla hanno a che vedere con il settore concorsuale 11/A4 come libri di poesia, romanzi, saggi di critica letteraria e cinematografica;

nonostante questa incompetenza i commissari hanno proceduto nei lavori di giudizio sui candidati e sulle loro pubblicazioni come previsto nel decreto ministeriale n. 76 del 2012 utilizzando, tra l'altro, solo in alcuni casi un consulente esterno incaricato di stendere un parere *pro veritate* sulle pubblicazioni dei candidati di discipline storico-religiose;

nel verbale n. 1 del 7 marzo 2013 la commissione, dopo aver elencato i criteri ministeriali per la valutazione dei candidati (siglati a, b, c, eccetera), li ha integrati con criteri propri (siglati A, B, C, eccetera), a volte apertamente in contrasto con quelli ministeriali. Questi criteri sono stati prima enunciati in maniera perentoria e immediatamente dopo smentiti qualora la commissione avesse ritenuto di non doverli seguire. Per esempio, in un impeto di severità la commissione decide di «fissare, come prerequisito aggiuntivo per il conseguimento dell'abilitazione, la produzione nei 10 anni anteriori alla scadenza del bando, di almeno una

monografia, edizione critica o edizione di fonti oppure di una raccolta consistente ed internamente coerente di saggi» (p. 8), incredibilmente smentendo se stessa nel paragrafo successivo, perché la commissione «si riserva comunque di prendere in considerazione (...) anche Candidati che non posseggano questo prerequisite». Si veda l'arbitrio espresso nella conclusione del verbale (primo paragrafo di pagina 9): «la Commissione ritiene che il Candidato, oltre a soddisfare il parametro A), debba possedere almeno tre degli elementi di valutazione (B-M) sopra elencati». Vengono quindi considerati solo i «criteri» elencati in lettera maiuscola, cioè quelli che ha definito la Commissione, e non quelli in minuscola, che sono quelli fissati dal decreto ministeriale per la valutazione. E dopo segue un paragrafo nel quale si dice che la commissione si riserva comunque la libertà di abilitare anche chi non soddisfi questi criteri;

la commissione nel verbale del 7 marzo, dopo avere elencato i criteri aggiuntivi, afferma che «il soddisfacimento dei suddetti requisiti indica che l'abilitazione è possibile, non che ne consegua automaticamente, essendo essa il prodotto del giudizio di merito formulato dalla commissione», mentre proprio i giudizi di merito sono carenti da ogni punto di vista di analisi dettagliata e completa dei titoli;

il giorno 28 novembre 2013 la commissione ha concluso i propri lavori i cui risultati sono stati resi pubblici nei giorni successivi;

da un'analisi approfondita dei risultati appaiono numerosissime e gravi incongruenze tali da pregiudicare fortemente la bontà della procedura, la qualità dei giudizi espressi, le stesse abilitazioni riconosciute e quelle negate;

i candidati i cui *curriculum* sembravano a parere della commissione riferibili a SSD M-STO/07 hanno ricevuto un trattamento palesemente differenziato: infatti, numerosi non sono stati sottoposti a parere *pro veritate* e sono stati abilitati direttamente dalla commissione (per esempio I fascia: Benedetti, Buffon; II fascia: Barcellona, Bartolomei Romagnoli, Curzel, Colombi, De Fraia, Gagliardi, Giovannucci, Longo, Lugaresi, Marchetti, Michetti R., Mongini, Nicolotti, Parriniello, Pennacchio, Rainini, Rossi, Sardella, Solfaroli Camillocci, Toti, Turbanti), mentre numerosi altri non sono stati sottoposti a parere *pro veritate* e non sono stati abilitati dalla commissione, la quale ha dunque smentito se stessa entrando nel merito delle valutazioni, altri ancora sono stati sottoposti a parere *pro veritate*, il quale ha costituito l'unico giudizio espresso dalla commissione la quale si è limitata soltanto a prenderne atto sia nei giudizi personali sia nel giudizio finale dove esso è stato semplicemente copiato, ma con qualche eccezione (in alcuni casi nonostante il parere *pro veritate* positivo la commissione ha negato l'abilitazione e in altri casi nonostante il parere negativo l'abilitazione è stata concessa);

si è verificato il caso di candidati in possesso di una sola mediana su 3 e senza monografie negli ultimi 10 anni che sono stati abilitati d'ufficio dalla commissione (per esempio I fascia: D'Aiuto, Signorini, Zito) o comunque senza monografie negli ultimi 10 anni (I fascia: Lupi), in un caso con zero mediane su 3 si è concessa l'abilitazione (II fascia: Letizia);

si è verificato il caso di candidati che, pur in possesso di una sola mediana su 3 sono stati abilitati d'ufficio dalla commissione (per esempio I fascia: Ansani, Cusumano, Gattagrisi, Ruffini). Il caso della candidata Sabba è esemplare poiché tutta la produzione scientifica della candidata corrisponde esattamente alle 12 pubblicazioni presentate, produzione scientifica che la commissione definisce «non abbondante», mentre tra i titoli aggiuntivi definiti come «non molti titoli valutabili» si ricorre ad una generica «esperienze di didattica universitaria», in realtà relativa ad alcuni giorni di docenza pari a non più di 5, che le vale comunque l'ottenimento dell'abilitazione di II fascia;

in altri casi sono state incredibilmente considerate oggetto di specifica valutazione, tra le 12 pubblicazioni previste per la II fascia, monografie pubblicate in anni precedenti il limite di anni 10 e inserite per la valutazione dai candidati (per esempio II fascia: Bartolomei Romagnoli con un libro del 1994, Michetti R. con un libro del 1999, Gorian con un libro del 2002, Rossi con un libro del 2001, Venuda con un libro del 1995);

candidati con 3 mediane su 3 e con tutti requisiti aggiuntivi necessari e con giudizi ampiamente positivi sulle pubblicazioni sono stati esclusi adducendo il motivo di essere «estraneo ai ruoli dell'Università» (I fascia: De Pasquale, Sanzi) o perché appartenenti al ruolo di ricercatore (I fascia: Roncaglia), o ancora Ibba con 2 mediane su 3 con giudizi positivi sulla produzione scientifica ma «estraneo ai ruoli dell'Università» e la cui produzione sull'ebraismo non appare, secondo i commissari, confacente alla classe di concorso. Si consideri ancora il caso di Parente, con 2 mediane su 3, ricercatore di Storia contemporanea con produzione scientifica quasi esclusivamente dedicata alla storia del cristianesimo contemporaneo che viene definita dalla commissione «meglio valutabile, per il suo taglio prevalentemente storico, nel settore di appartenenza» e le cui monografie di centinaia di pagine di documenti e fonti di archivio dedicate a fondatori di istituti religiosi (erroneamente chiamati «congregazioni monastiche», prova palese, questa, dell'incompetenza della commissione) sono definite «medaglioni biografici». Ci sono poi i casi dove pur in presenza di 3 mediane su 3 o 2 su 3 e in presenza di ben 3 o 4 requisiti aggiuntivi (dottorato di ricerca, direzione di collane editoriali, premi ottenuti, insegnamento di Storia del cristianesimo in istituzioni straniere) alcuni candidati non sono stati riconosciuti degni di ottenere nemmeno l'idoneità alla II fascia come per esempio Tanzarella per il quale, come in molti casi, non solo è stata omessa un'analisi dettagliata delle pubblicazioni presentate, ma la commissione ha definito a diffusione locale libri apparsi in una collana ben nota non solo in Italia, dove è regolarmente e capillarmente distribuita, ma nota anche all'estero e dotata di comitato scientifico e i cui volumi sono sottoposti a *double-blind peer review*;

lungo sarebbe l'elenco di coloro che sono stati esclusi ricorrendo ad ogni genere di motivazioni anche da parte dell'esperta Vismara esterna nei pareri *pro veritate*. Una fra tutte è la presunta non corrispondenza tra le pubblicazioni, il *curriculum* del candidato e il settore concorsuale 11/

A4. Si veda in proposito l'inverosimile caso di Claudio Zamagni docente di Storia del cristianesimo all'università di Ginevra con 3 mediane su 3, abbondanza di titoli aggiuntivi e una quantità di pubblicazioni di riconosciuto valore scientifico che la consulente esterna Vismara però bolla come pubblicazioni che «presentano peraltro un carattere eminentemente filologico-letterario e, pur nell'apprezzamento per il lavoro svolto, non possono essere considerate pertinenti al settore concorsuale in oggetto». Altro caso significativo è quello di Zambon ricercatore di M/STO-07 con 2 mediane su 3 e studioso delle relazioni tra neoplatonismo e cristianesimo per il quale la consulente ha in serbo un giudizio inaccettabile per qualsiasi storico del cristianesimo antico: «Le ricerche del candidato, pur decisamente apprezzabili, non corrispondono (se non in piccola parte) né per argomenti né per metodi al settore concorsuale in oggetto». Settore concorsuale però, è il caso di ricordarlo, nel quale da 10 anni Zambon è ricercatore. Si consideri infine il caso di Ramelli con una produzione scientifica vastissima tra cui 31 libri, centinaia di articoli e la presenza di tutti i criteri aggiuntivi previsti dalla commissione per la quale si scrive questo giudizio finale: «La candidata Ilaria Ramelli presenta una produzione scientifica di proporzioni assolutamente imponenti; a livello internazionale le sue ricerche le hanno consentito di imporsi all'attenzione, con una notevolissima serie di attività (visiting professor eccetera). Bisogna però riconoscere che a volte la vastità della produzione va a discapito del rigore e dell'originalità. Si ritiene dunque che Ilaria Ramelli non possa conseguire l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 11/A4. – Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose». Nessuna valutazione specifica dei titoli presentati e piena contraddizione del giudizio con i criteri seguiti dalla commissione in altri casi;

i criteri aggiuntivi stabiliti dalla commissione appaiono addirittura aver preso il sopravvento nei giudizi finali sulle mediane facendoli diventare di fatto decisivi lasciando campo libero all'arbitrio da parte dei commissari che contraddittoriamente li applicano in alcuni casi e non li usano in altri;

tali criteri aggiuntivi sono stati in alcuni casi ritenuti indispensabili per ottenere l'abilitazione e in caso di mancanza degli stessi l'abilitazione non è stata concessa, in altri casi la commissione ha palesemente sbagliato non conteggiandoli a taluni candidati e quindi non abilitandoli, in altri casi la commissione ha concesso l'abilitazione anche in palese assenza del possesso di questi elementi aggiuntivi (II fascia: Curzel, Moro Cristina, Sabba) o della loro mancata dichiarazione (II fascia: Caldelli, Paiano);

il criterio della presunta mancata internazionalizzazione è stato usato per negare l'abilitazione a molti candidati meritevoli, mentre per altri che sono stati abilitati le relazioni dei commissari tacciono totalmente o ritengono internazionalizzazione la generica partecipazione ad alcuni convegni tenuti all'estero o ritengono l'assenza di internazionalizzazione irrilevante ai fini dell'abilitazione concessa (II fascia Gorian, Moro Cristina, Sciarra);

indicativo di quanto siano contraddittori i giudizi della commissione è quanto espresso nei confronti del candidato Magionami (II fascia) che presenta a giudizio solo 11 testi sui 12 previsti, avendo un *curriculum* totale di solo 15 pubblicazioni e raggiungendo solo una mediana su 3, ma risultando comunque abilitato; dello stesso tenore è quanto scrivono sulla candidata Marchetti (II fascia) le cui pubblicazioni vengono descritte dalla stessa commissione come discontinue in un ventennio e non sempre pertinenti al settore concorsuale di appartenenza fino all'osservazione di avere dichiarato come monografia una pubblicazione in cui l'apporto della candidata era ridotto «a poche pagine (11-27)», osservazioni queste che le valgono comunque l'abilitazione; simile situazione è quella della candidata Pennacchio la cui produzione scientifica viene definita dalla commissione rarefatta, discontinua e poco varia, che presenta solo 11 pubblicazioni sulle 12 previste e che raggiungendo solo una mediana su 3 ottiene comunque l'abilitazione; non pochi candidati hanno poi gonfiato l'elenco delle pubblicazioni con recensioni o schede e la commissione sembra averne tenuto conto come elementi particolarmente qualificanti il *curriculum* come nel caso di Rainini nel quale le 41 pubblicazioni, tolte le recensioni, si riducono ad appena 25; degna di rilievo è l'abilitazione ottenuta (II fascia) dalla candidata Sciarra con una mediana su 3, appena 15 pubblicazioni in totale tra le quali anche recensioni e schede di catalogo e un articolo a due mani, nessuna internazionalizzazione, ma decisivo appare il titolo di essere cultrice della materia presso l'università di Cassino, dipartimento di Filologia e storia, con il professore ordinario Marilena Maniaci dal 1° ottobre 2010, la quale Maniaci risulta membro della stessa commissione di abilitazione che la valuta con lusinghieri giudizi;

a fronte di abilitazioni ottenute con poche pubblicazioni e con *curriculum* ridotti corrispondono esclusioni non motivate nei giudizi come quelle di studiosi di provata esperienza e con *curriculum* solidi e di riconosciuta competenza e lunga attività didattica anche in istituzioni straniere come Carfora, Malpensa, Mandreoli, Parente, Ramelli, Shurgaia, Tanzarella, Zamagni Claudio, Zambon e altri ancora cui l'abilitazione è stata negata, o giovani studiosi di valore come Canella o Palmieri non certo inferiori ai tanti abilitati con *curriculum* poveri e forzati;

la commissione il giorno 7 marzo 2013 (verbale n. 1) nella riunione preliminare di insediamento verbalizza che «La Commissione all'unanimità delibera di utilizzare la classificazione di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D del DM 76/2012 come riferimento di ordine generale, non ritenendo opportuno né necessario, ai fini dell'attribuzione dei giudizi individuali e collegiali, esplicitare la classificazione relativa alle singole pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato»;

il giorno 30 maggio 2013 la commissione (verbale n. 6) polemizza sulla indicazione pervenuta dal Ministero (nota direttoriale n. 12477 del 27 maggio 2013) che indicava alle commissioni come occorresse «una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato», indicazione che la commissione rifiuta dal momento che afferma di ritenere che essa sia «concettualmente estranea agli obiet-

tivi dell'abilitazione nazionale»; incredibilmente solo nella riunione del 13 novembre 2013 (verbale n. 10), durata dalle ore 10,30 alle ore 15,30, a lavori quasi conclusi la commissione prende atto di quanto vanamente il Ministero aveva comunicato il 27 maggio 2013 e ribadito nella nota del 9 luglio 2013 circa l'obbligo di inserire nei giudizi collegiali la sintetica descrizione del contributo individuale del candidato alle attività di ricerca svolte e la valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche. La commissione, quindi, preso atto di quanto il Ministero chiedeva riformula i 111 giudizi di abilitazione a professore di I fascia, pur mantenendo in essere contemporaneamente i giudizi a suo tempo formulati, e compie questo lavoro di analisi dei titoli scientifici di ciascun candidato in appena 5 ore pari a 2 minuti e 42 secondi a giudizio;

nonostante questi interventi correttivi i giudizi dei singoli commissari si segnalano per estrema concisione (2 o 3 righe per complessivi 200-300 caratteri, spazi compresi) e genericità, per ripetitività di modelli-tipo (un'interessante prova si può rinvenire nei giudizi del commissario-poeta Troncarelli dove si evince un unico calco dal quale derivano centinaia di giudizi in cui muta soltanto qualche aggettivo) e per la totale assenza di motivazioni e soprattutto per l'assenza di valutazioni sulle singole pubblicazioni, mentre i giudizi finali appaiono rabberciati, ispirati ad alcuni modelli-tipo e complessivamente non motivati e non supportati da un'analisi puntale delle pubblicazioni presentate dai candidati; infatti negli stessi giudizi le singole pubblicazioni presentate sono solo sporadicamente citate, quasi sempre in modo solamente e banalmente ripetitivo dei semplici titoli, mentre sulla quasi totalità delle pubblicazioni la commissione non scrive nulla e quindi non si esprime lasciando intendere che delle pubblicazioni la commissione ha letto al massimo titolo e luogo di pubblicazione ignorando quindi il reale contenuto degli scritti presentati dai candidati. Gli stessi altri titoli previsti nei criteri aggiuntivi sono spesso dimenticati nei giudizi finali, tanto dimenticati che candidati che li possiedono non li vedono né citati né riconosciuti dalla commissione;

gli stessi pareri *pro veritate* preparati dalla professoressa Paola Vismara dell'università di Milano sono dei testi brevissimi con una media di 10 righe per poco meno di 700-800 caratteri, spazi compresi. Considerando che tutti i pareri comprendono la forma finale rituale «Si ritiene che il candidato sia degno» oppure «Si ritiene che il candidato non possa conseguire» il parere *pro veritate* è costituito concretamente da circa 500 caratteri spazi compresi (ma anche da 284 caratteri, spazi compresi). Con una quantità di caratteri tanto esigua l'autrice dei pareri non analizza certo la produzione scientifica dei candidati né descrive dettagliatamente di quali elementi aggiuntivi previsti dalla commissione i candidati siano in possesso, ma si limita a valutazioni molto generiche e assertive senza in alcun modo fornire elementi concreti e prove che possano motivare il giudizio successivamente espresso;

la commissione nei giudizi bolla talune collane editoriali e case editrici definendole a diffusione locale mostrando di ignorare il panorama editoriale e scientifico di SSD M-STO/07, arrogandosi il compito di stabi-

lire classifiche tra case editrici, ignorando che talune case editrici definite locali hanno invece regolare distribuzione sul territorio nazionale, recensioni sulle principali riviste specialistiche, presenza nelle biblioteche anche straniere. Fatto questo che sarebbe stato facilmente evitabile se i commissari avessero avuto conoscenza del settore di cristianistica;

appare evidente quanto siano non credibili i tempi utilizzati dalla commissione per analizzare i *curricula* o stendere i giudizi su 111 candidati di I fascia e su 323 candidati di II fascia. Infatti il giorno 8 aprile 2013 la commissione (verbale n. 3), oltre a vari altri adempimenti, «procede ad un'attenta valutazione dei *curricula* dei candidati» di I fascia in un tempo compreso al massimo nelle 3 ore che dura la seduta (dalle ore 10,30 alle ore 13,30). Anche volendo attribuire tutto il tempo disponibile (nel verbale la commissione procede anche per ogni candidato «alla verifica degli indicatori calcolati dal CINECA») per 111 candidati di I fascia l'attenta valutazione dei *curricula* e la verifica degli indicatori è avvenuta in 180 minuti cioè circa un minuto e mezzo a candidato, dato, questo, inverosimile;

il giorno 29 aprile 2013 la commissione (verbale n. 4) dalle ore 10,30 alle ore 13,30 procede «alla lettura e al confronto dei giudizi individuali redatti per i candidati all'abilitazione a professore universitario di I fascia (...) e procede alla stesura dei giudizi collegiali» esamina anche 18 pareri *pro veritate*. Tutto questo è compiuto in 180 minuti, cioè per ogni giudizio collegiale la commissione dichiara di avere impiegato un minuto e mezzo, poiché nel verbale successivo i giudizi vengono caricati sulla piattaforma senza che si dia notizia di altro tempo dedicato alla stesura dei giudizi collegiali;

il giorno 30 maggio 2013 la commissione (verbale n. 6) dalle ore 10 alle ore 13,30, oltre ad altri adempimenti, «procede quindi ad un esame preliminare dei *curricula* dei candidati, con l'intento di qualificare la congruenza degli interessi scientifici in relazione ai settori disciplinari compresi nel settore concorsuale 11/A4 e di individuare i candidati per i quali risulta opportuna l'acquisizione di un parere pro-veritate (...) passa poi all'individuazione dei candidati che si collocano chiaramente al di sotto della soglia minima dei criteri e dei parametri definiti dalla commissione e che risultano all'unanimità non valutabili positivamente ai fini del giudizio di abilitazione», e la commissione compie tutto questo lavoro sui *curricula* di 323 candidati in 210 minuti pari a 39 secondi a candidato;

il giorno 3 ottobre 2013 la commissione (verbale n. 8) dalle ore 10,30 alle ore 15,45 «procede quindi alla lettura e al confronto dei giudizi individuali redatti per l'abilitazione a professore universitario di II fascia. Dopo ampia e approfondita disamina, la commissione constata la sostanziale convergenza delle valutazioni individuali». Il giorno 17 ottobre la commissione (verbale n. 9) dalle ore 10,30 alle ore 14 «procede alla lettura e al confronto dei restanti giudizi individuali redatti per i candidati all'abilitazione a professore universitario di II fascia e prosegue alla stesura dei giudizi collegiali». Il 25 novembre la commissione (verbale n. 11) dalle ore 10,30 alle 15,30 dopo aver proceduto «ad un'ultima verifica

formale delle valutazioni collegiali formulate per i candidati all'abilitazione a professore universitario di I fascia (...) prosegue quindi alla verifica delle valutazioni individuali e collegiali formulate per i candidati all'abilitazione di professore universitario di II fascia»; considerato che in questi 3 verbali si attesta che la commissione ha fatto una verifica formale dei 111 giudizi di professore di I fascia e che per ognuno dei 323 candidati di II fascia sono stati letti 5 giudizi individuali, uno per ogni commissario, in più è stato scritto un giudizio collegiale per ogni candidato, si è trattato quindi di leggere 111 giudizi collegiali, discutere in modo «ampio e approfondito», come dichiara la commissione, 1615 giudizi individuali e scrivere 323 giudizi collettivi utilizzando complessivamente poco meno di 14 ore pari a circa 27 secondi per ogni giudizio da leggere o da scrivere, si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con urgenza per verificare quanto evidenziato e procedere all'annullamento dei risultati del settore concorsuale 11/A4 per le ragioni sopra addotte;

se intenda aprire un'inchiesta sul censurabile comportamento dei commissari riguardo ai verbali e a loro contenuto, al rifiuto da parte dei commissari di leggere e giudicare le pubblicazioni, alla stesura di giudizi non motivati e arbitrari e a verbali che non possono corrispondere nei tempi dichiarati alla realtà che viene descritta;

se intenda tutelare lo stesso Ministero dalle dichiarazioni dei commissari rispetto ai tempi di compilazione dei giudizi e se nella loro formulazione e nell'andamento dei lavori della commissione non si evidenzino fatti suscettibili di rilevanza anche penale;

se intenda verificare le incongruenze nei giudizi espressi dalla commissione che ha abilitato candidati privi di mediane o privi di titoli aggiuntivi, anche in relazione alla presunta internazionalizzazione, e ha negato l'abilitazione a candidati in possesso di detti titoli;

quali iniziative intenda assumere nei confronti di una commissione che abilita alcuni candidati di SSD M-STO/07 senza sottoporli a parere *pro veritate*, che nega l'abilitazione ad altri sempre senza sottoporli a parere e che infine decide per altri candidati di ricorrere al parere *pro veritate*;

se ritenga che un parere *pro veritate* di 250 caratteri, spazi compresi, risponda ai criteri previsti dal Ministero (nota direttoriale 12477 del 27 maggio 2013) che indicava alle commissioni come occorresse «una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato» e da quanto ribadito dal Ministero nella nota del 9 luglio 2013 circa l'obbligo di inserire nei giudizi collegiali la sintetica descrizione del contributo individuale del candidato alle attività di ricerca svolte e la valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche;

se intenda verificare l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte del commissario spagnolo Francisco Diez De Velasco per accertare se egli fosse in grado di leggere testi scientifici in lingua italiana e relativi a discipline del tutto estranee alla sua attività accademica dal momento che mostra di non essere in grado di formulare giudizi in lingua italiana;

se ritenga che docenti di Paleografia o Biblioteconomia detengano la competenza per giudicare la produzione scientifica di storici del cristianesimo e quali iniziative intenda assumere in modo urgente perché improvvidi accorpamenti di discipline vengano cancellati;

se abbia osservazioni da sollevare quanto alla circostanza che la commissione, accogliendo senza alcun commento il parere *pro veritate* di poche generiche righe del consulente esterno nei giudizi individuali e ricopiandolo nel giudizio finale, ha di fatto sancito che una parte dei candidati sia stata abilitata o non abilitata da un giudice monocratico in luogo di una commissione formata da 5 membri.

(4-01454)

LAI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – (Già 3-00457).

(4-01455)

CROSIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

le vicende della compagnia aerea Alitalia hanno occupato negli ultimi mesi le prime pagine di tutti i quotidiani nazionali e non solo, paventando possibili vendite, cessioni, aumenti di capitale, licenziamenti;

i termini per aderire all'aumento di capitale di Alitalia da 300 milioni di euro, per la parte riservata ai soci, sono scaduti il 27 novembre 2013 e l'operazione dell'ex compagnia di bandiera, a fronte delle sottoscrizioni ricevute da soci e dei versamenti effettuati da Intesa Sanpaolo e da Unicredit a valere sulla garanzia di sottoscrizione da loro prestata, si è chiusa con un incasso di 173 milioni di euro;

la compagnia aerea francese Air France, attuale primo socio con una quota del 25 per cento del capitale di Alitalia, non ha seguito l'aumento di capitale, mentre Poste italiane si è impegnata per 75 milioni;

il nuovo piano industriale, a quasi un mese di distanza dalla presentazione delle linee programmatiche in consiglio di amministrazione, sembra prevedere circa 1.900 esuberi, di cui 280 piloti e 350 assistenti di volo. Il resto dovrebbe riguardare il mancato rinnovo dei contratti a termine ed esuberi tra il personale di terra. È probabile che si cercherà di far fronte agli esuberi con un ricorso massiccio ai contratti di solidarietà, magari estendendo l'accordo già raggiunto nel mese di giugno 2013 per 2.200 dipendenti del personale di terra;

sembrano inoltre essere previsti risparmi per 350 milioni di euro, di cui 130 milioni sul costo del lavoro, e gli altri 220 milioni attraverso una rimodulazione di tutte le voci di spesa. Nel complesso, si punterebbe ad una riduzione complessiva dei costi del 20-25 per cento. I sacrifici richiesti ai dipendenti, dirigenti compresi, dovrebbero riguardare anche gli stipendi, con un taglio delle retribuzioni superiori a 40.000 euro;

la società Alitalia è indagata per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia, in riferimento alla decisione con la quale Alitalia, a

fine 2012, mandò in cassa integrazione 250 dipendenti motivando tale iniziativa con un eccesso di personale rispetto al reale fabbisogno della compagnia aerea,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso informare il Parlamento sull'evoluzione della complicata vicenda che sta vivendo Alitalia e sul nuovo piano industriale della compagnia aerea, soprattutto in considerazione delle ricadute occupazionali che potrebbero scaturire dalle decisioni aziendali.

(4-01456)

MORONESE, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CATALFO, DONNO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO, CAMPANELLA. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* – Premesso che:

l'allarmismo mediatico sollevato di recente intorno all'annosa vicenda della cosiddetta terra dei fuochi suscita una serie di preoccupazioni per i gravi danni d'immagine che essa provoca sul nostro ricco e pregiato *made in Italy* e, in particolare, su quello agroalimentare, universalmente riconosciuto come straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per lo sviluppo del Paese;

la terra dei fuochi individua un'area della Campania che comprende 57 comuni (di cui 33 in provincia di Napoli e 24 in provincia di Caserta), con una popolazione residente di 2.405.754 abitanti, che rappresenta il 42 per cento dell'intera popolazione regionale, e una superficie territoriale pari a 1.071 chilometri quadrati, equivalente all'8 per cento di quella regionale (13.595 chilometri quadrati);

in poco più di un anno, la zona è stata interessata da 6.034 roghi di rifiuti vari (materiali plastici, pneumatici fuori uso, scarti di lavorazione del pellame, stracci) e dall'intensificarsi di forme di inquinamento ambientale dovute all'abusivo smaltimento e all'abbandono incontrollato di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e non;

lo sversamento illegale dei rifiuti da parte delle organizzazioni criminali non solo aumenta esponenzialmente il rischio di danni alla salute e alla sicurezza delle persone, ma lede in maniera ingiusta e sproporzionata anche l'immagine commerciale dell'intero settore agroalimentare regionale, ingenerando sfiducia e preoccupazioni, oltremodo amplificate sull'onda mediatica;

a giudizio degli interroganti il problema dell'inquinamento deve e può essere risolto con azioni di presidio e di isolamento delle terre compromesse, evitando che l'immagine negativa riservata al quadrilatero compreso tra il litorale domitio, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli possa procurare ulteriori danni economici alle imprese agricole presenti nella regione;

il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque che interessa le zone comprese nella terra dei fuochi dovrà essere affrontato con azioni strategiche miranti, oltre che a sanare le situazioni di emer-

genza ambientale in agricoltura, anche a superare le criticità che hanno fatto crollare il mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari, nel tentativo di recuperare il danno di immagine e di reputazione che l'intero settore ha accusato a livello campano;

l'agroalimentare *made in Italy* registra un fatturato nazionale superiore ai 266 miliardi di euro, anche grazie e soprattutto, alla produzione della Campania, e rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo;

l'agricoltura italiana, con circa 820.000 aziende, rappresenta circa il 15 per cento del totale delle imprese attive italiane;

l'importanza del settore agricolo per l'economia nazionale non è legato solo alla produzione agroalimentare, ma anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale ed all'ingente numero di lavoratori occupati;

nonostante le difficoltà in cui versa l'intera economia italiana ed il deciso rallentamento del PIL nazionale registrato nel corso degli ultimi anni, secondo i dati Istat relativi ai primi 7 mesi dell'anno, nel 2013 l'Italia ha fatto segnare il *record* nel valore delle esportazioni agroalimentari, arrivato a 34 miliardi di euro;

la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari, la contraffazione e la pirateria garantisce la solidità delle imprese agricole italiane e tutela l'immagine ed il valore del *made in Italy*;

altrettanto pregiudizievoli e preoccupanti per l'immagine e la ripresa economica del nostro Paese sono le recenti iniziative assunte da alcune imprese italiane dirette a screditare la produzione campana attraverso campagne pubblicitarie chiaramente denigratorie e svilenti ai danni di tutti quegli imprenditori agricoli che per generazioni hanno contribuito a rendere la mozzarella di bufala campana, il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, i limoni della costiera amalfitana o i vini prodotti in diverse province e comuni campani, vere e proprie opere d'arte esportate in tutto il mondo;

occorre, a parere degli interroganti, ristabilire la fiducia tra i consumatori, reprimendo quegli atteggiamenti discriminatori ed egoistici che rischiano di compromettere l'immagine di un Paese compatto e determinato a spegnere quei focolai di illegalità che contribuiscono a diffondere la criminalità organizzata, a gettare discredito sulla produzione italiana e a creare confusione e diffidenza nella collettività;

il mercato interno deve prevenire e contrastare l'usurpazione e la denigrazione del *made in Italy*, ponendosi come garante della qualità, della salubrità, delle caratteristiche e dell'origine dei prodotti alimentari italiani, in quanto elementi funzionali a garantire la salute ed il benessere dei consumatori ed il loro diritto ad un'alimentazione sana, corretta e fondata su scelte di acquisto e di consumo consapevoli;

l'omissione delle informazioni sull'origine di un prodotto agroalimentare ed una pubblicità che suggerisca un legame inesistente tra un prodotto ed un territorio aumentano in modo significativo il rischio di confusione;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute; alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti; ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera; all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo; alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiana introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale;

l'articolo 26, comma 2, lettera *b*), del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, impone come obbligatoria l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza per una serie di prodotti, fissando alla Commissione il termine del 13 dicembre 2013 per adottare le disposizioni di attuazione dell'obbligo,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano promuovere, con specifico riferimento al settore del commercio con l'estero al fine di prevenire le pratiche fraudolente o ingannevoli, ai danni del *made in Italy* o, comunque, ogni altro tipo di operazione o attività commerciali in grado di indurre in errore i consumatori e, ancora, la più ampia trasparenza delle informazioni relative ai prodotti alimentari ed ai relativi processi produttivi e l'effettiva rintracciabilità degli alimenti nazionali;

quali misure intendano adottare al fine di assicurare il rispetto, da parte della Commissione europea, del termine imposto dal regolamento citato, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza o di porre rapidamente rimedio al suo mancato adempimento;

se in caso di scadenza del suddetto termine senza l'adozione da parte della Commissione dei dovuti provvedimenti, non si intenda provvedere all'approvazione, a livello nazionale, di disposizioni di attuazione dell'obbligo imposto dal regolamento per assicurare il regolare funzionamento del mercato e contrastare il fenomeno della contraffazione;

se non intendano, nelle more dell'approvazione, a livello comunitario, dei suddetti provvedimenti di attuazione, adottare disposizioni di indirizzo e coordinamento, al fine di recepire il principio fissato dalla regolamentazione europea ed avviare opportune campagne di informazione per gli organi di controllo e per i consumatori, con i quali deve essere al più presto ripristinato un dialogo di fiducia rispetto alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari locali;

se non ritengano necessario assicurare l'adozione di un sistema analogo a quello previsto dall'articolo 10 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», al fine di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine dei prodotti, nonché assicurare l'accesso ai relativi documenti da parte dei consumatori, anche attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;

quali determinazioni intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intorizzare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*, tenuto anche conto della necessità di ripristinare un dialogo di fiducia con i consumatori rispetto alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari.

(4-01457)

MARCUCCI. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

l'articolo 18 del decreto legislativo n. 28 del 2004 riconosce il settore della promozione cinematografica e, nella fattispecie, le associazioni nazionali e i circoli di cultura cinematografica, così definiti: le associazioni nazionali di cultura cinematografica come associazioni senza scopo di lucro, costituite con atto pubblico, diffusa e operative in 5 regioni, con attività perdurante da almeno 3 anni, alle quali aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, e i circoli di cultura cinematografica come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;

il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce anche la contribuzione pubblica alle associazioni nazionali di cultura cinematografica commisurata alla struttura organizzativa delle singole associazioni, nonché all'attività svolta nel corso dell'anno precedente;

il successivo articolo 19 stabilisce che le modalità tecniche di gestione delle risorse destinate alla promozione siano demandate ad un decreto ministeriale deliberato dal direttore generale per il cinema, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche e che con delibera del medesimo direttore generale, sentita la Commissione per la cinematografia, siano definite le erogazioni per una serie di attività riconducibili alla promozione cinematografica;

il decreto ministeriale 28 ottobre 2004, successivamente modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005 dà seguito a quanto previsto agli artt. 18 e 19 disponendo i criteri di ammissibilità alle sovvenzioni per l'intero settore della promozione cinematografica;

esso dispone i criteri di valutazione della Commissione per la cinematografia sulle istanze di sovvenzione che comprendono: la rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità; riconoscimento e sostegno anche finanziario da soggetti privati, enti locali, Stati esteri, organismi europei e/o internazionali; consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta; tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa; tradizione culturale e cinematografica dell'ente promotore; capacità di promuovere la cultura e/o il prodotto cinematografico in aree scarsamente servite;

i criteri di assegnazione del contributo, in relazione alle associazioni nazionali di cultura cinematografica, stabiliscono che il 50 per cento viene assegnato in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione dell'ente e numero dei circoli cinematografici aderenti e attivi classificati a seconda del numero di abitanti della regione su cui insistono) e il 50 per cento sulla base dell'attività svolta precedentemente tenendo conto anche della programmazione dei circoli aderenti e dell'attività preventivata dall'associazione;

il successivo decreto ministeriale 15 aprile 2008 individuava, attraverso un programma triennale, gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche e stabiliva la razionalizzazione degli interventi di sostegno e l'individuazione di azioni prioritarie a livello regionale, anche mediante un'attività istruttoria congiunta con le Regioni, e la riduzione degli interventi a favori di *festival*, rassegne e manifestazioni analoghe a prevalente carattere locale e turistico con scarsa incidenza sull'effettiva promozione della cultura cinematografica, con conseguente rafforzamento delle iniziative di interesse più rilevante;

le associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute e finanziate sono 9, tutte con una storia più che quarantennale alle spalle; esse coordinano, finanziano e offrono servizi agli oltre mille circoli di cinema sparsi sul tutto il territorio italiano che a loro volta svolgono un'opera di diffusione capillare della cultura cinematografica (attraverso proiezioni, dibattiti, formazione nelle scuole per docenti e alunni, promozione di riviste specializzate, eccetera) anche là dove è scarsa la presenza di esercizi cinematografici, e favoriscono la conoscenza di quei prodotti ormai usciti dai circuiti commerciali o che nei circuiti commerciali non sempre trovano spazio;

a fronte del riconoscimento del cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale e dell'identificazione della promozione delle iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei *film* nazionali in Italia ed all'estero come mezzo per il raggiungimento degli scopi della Repubblica (*ex* articolo 1 del decreto legislativo n. 28 del 2004), i finanziamenti per la promozione continuano a diminuire da diversi anni;

va sottolineato che, peraltro, la diminuzione dei finanziamenti al settore della promozione cinematografica in Italia e all'estero è percen-

tualmente assai più pesante del decremento della quota del Fondo unico per lo spettacolo per il cinema;

inoltre, il totale dei finanziamenti annuali per la promozione ha subito, tra il 2010 e il 2013 un decremento totale del 18,19 per cento, mentre i finanziamenti totali per le 9 associazioni riconosciute hanno sofferto di una diminuzione del 40 per cento, passando, in valori assoluti, dal milione di euro del 2010 ai 600.000 euro del 2013 e riducendo, così, la quota percentuale loro assegnata all'interno della totalità dei finanziamenti alla promozione cinematografica;

se poi il finanziamento per la promozione all'estero rimane sostanzialmente stabile, cresce la quota percentuale dedicata alle iniziative nazionali tra le quali spiccano alcuni *festival* e giornate di studio di tradizione consolidata e/o di indubbio interesse e validità ma anche una pletora di micro interventi da 5-10.000 euro destinati a iniziative per lo più locali e spesso estranee ad ogni programmazione e strategia di promozione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni di una tale disparità di trattamento a scapito delle 9 associazioni nazionali di cultura cinematografica, che ha ripercussioni molto gravi sull'operato degli oltre mille circoli di cinema;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover operare un riallineamento dei finanziamenti che riporti l'intero settore della promozione ai livelli percentuali di finanziamento precedenti al 2010;

se non ritenga necessario ed opportuno consolidare il ruolo delle associazioni, sia attraverso l'incremento in valori percentuali e reali del finanziamento che attraverso il rafforzamento la definizione degli obiettivi della promozione cinematografica e la determinazione di criteri e strategie nazionali anche in collaborazione con le stesse associazioni.

(4-01458)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00610, delle senatrici Amati e Valentini, sulla presunta rilevanza disciplinare e penale della condotta di un ufficiale medico in missione in Kosovo;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00608, della senatrice Serra ed altri, sulla prassi invalsa presso alcune scuole di richiedere contributi economici alle famiglie degli studenti.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 160ª seduta pubblica del 7 gennaio 2014, alle pagine 3 e 7, aggiungere al titolo del disegno di legge n. 1053, dopo le parole: «Discussione e approvazione» le altre: «, con modificazioni.».

